

**Università degli Studi di Salerno**



**Dipartimento di Studi Internazionali di Diritto ed Etica dei Mercati  
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e diritto interno in  
materia internazionale: Public ethics, Person, Stakeolders and  
Corporate Social Responsibility**

**PhD – PESPECO**

**XIII Ciclo**

**Tesi di dottorato in**

***"L'estinzione delle società"***

Il Coordinatore

Prof.ssa Maria Cristina Folliero

Il tutor

Prof. avv. Roberto Rosapepe

Il dottorando

dott. Antonio Orlando

(Matr. 8881800054)

Anno accademico 2015/2016

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

**CAPITOLO I°: Introduzione - La cancellazione delle società dal registro delle imprese: i problemi irrisolti dalla riforma del 2003 - L'evoluzione dell'interpretazione del fenomeno estintivo dal Codice del Commercio ad oggi - L'entrata in vigore del codice civile del '42 e la nuova lettura del fenomeno estintivo delle società - Il d.lgs. n. 6 del 2003 e la parziale osservanza delle indicazioni del legislatore delegante - La cancellazione della cancellazione ed il ruolo del giudice del registro - L'estinzione della società come "*fattispecie a formazione progressiva*" - Il bilancio finale di liquidazione e i bilanci presentati nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa - L'importanza del bilancio finale di liquidazione ai fini dell'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese - Il ruolo del Conservatore - La dottrina sull'estinzione delle società - Sopravvivenze e sopravvenienze: premessa - Oggetto delle sopravvivenze/sopravvenienze attive - Le sopravvenienze e sopravvivenze attive: la comunione e la successione ereditaria in favore degli ex soci dell'estinta società per scongiurare la reviviscenza della stessa - Il meccanismo della successione ereditaria - Successione a titolo particolare o successione universale? - L'estinzione delle società e l'istituto dell'eredità giacente - Il bilancio finale di liquidazione come titolo di acquisto dei rapporti giuridici sopravvenuti o sopravvissuti - Il ricorso all'applicazione analogica delle norme dettate in tema di scissione - Conclusioni –**

**Capitolo II°: Le sopravvenienze e le sopravvivenze passive: premessa - La responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali - Responsabilità dei soci come effetto della successione nelle debenze della società - La responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali come ipotesi di arricchimento senza causa - La teoria dell'indebito oggettivo - La teoria dell'inefficacia relativa dell'attribuzione effettuata in favore dei soci durante la liquidazione della società - La responsabilità dei soci è causa del venir meno della struttura societaria – Conclusioni –**

**Capitolo III°: Gli effetti della cancellazione sui giudizi pendenti: la ricostruzione proposta dalla dottrina e la necessità di immaginare l'operatività di un meccanismo successorio – Conclusioni - La responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali - “Morte presunta” delle società di capitali - Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e le circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate nn. 31/E del 30 dicembre 2014 e 6/15 del 19 febbraio 2015 - Il rapporto tra i soci e l'Amministrazione finanziaria – Conclusioni.**

## **Premessa introduttiva**

Lo studio affrontato in questo testo si propone di offrire una visione d'insieme del procedimento che comincia con la delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società adottata dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria o su impulso degli amministratori e termina con l'estinzione dell'ente, attento alle questioni che hanno animato e tutt'ora animano dottrina e giurisprudenza in ordine ai poteri del giudice del registro e del conservatore, al momento estintivo delle società e alla pretesa trasversalità della regola contenuta nell'art. 2495 c.c., nonché alla sorte dei giudizi instaurati *pendente societate*, delle sopravvenienze e sopravvivenze attive e al meccanismo da alcuni immaginato al fine di consentire il loro trasferimento in capo agli ex soci, alla stregua di un fenomeno successorio che riecheggia il diritto delle successioni pensato dal legislatore per le persone fisiche.

## **La cancellazione delle società dal registro delle imprese: i problemi irrisolti dalla riforma del 2003.**

Approvato il bilancio finale di liquidazione e ripartito il patrimonio sociale, prima per soddisfare i creditori, poi i soci, si perviene all'estinzione della società mediante la cancellazione della stessa dal registro delle imprese<sup>1</sup>.

Sul tema degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese dottrina e giurisprudenza, sin da prima della riforma del diritto societario del 2003, si misurano sulla individuazione dell'esatto momento in cui la società di capitali può ritenersi effettivamente estinta, cercando di individuare una soluzione che sia idonea da un lato a salvaguardare gli interessi dei creditori sociali, le cui ragioni sono evidentemente frustrate dal venir meno della figura del loro debitore, dall'altro a garantire il principio di certezza dei traffici giuridici, impedendo così la sopravvivenza a tempo indeterminato di enti "*relitti*", cioè esistenti nella forma ma cessati nella sostanza.

---

<sup>1</sup> Cfr. Campobasso, "Diritto commerciale, 2, Diritto delle società" a cura di M. Campobasso, Torino, 2009; "Liber amicorum Gian Fanco Campobasso. Il nuovo diritto delle Società", diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2006; Vincenzo Buonocore, "Manuale di diritto commerciale", Torino, 2009; Commento sub art. 2495, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Bologna, 2004, 2144; Dimunso, Commento all'art. 2495, in La riforma al diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 218; Parrella, Commento all'art. 2495, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, 305; Niccolini, Commento all'art. 2495, in Società di capitali. Il nuovo ordinamento aggiornato al D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 1836.

Uno sforzo teso a fornire risposta alle esigenze di chiarezza summenzionate è stato profuso dal legislatore, il quale, con la riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, ha tentato di chiarire quale sia il momento estintivo delle società di capitali introducendo l'art. 2495 c.c., e di risolvere, seppure solo parzialmente, l'annosa disputa che da lungo tempo vede impegnate dottrina e giurisprudenza sul tema dell'individuazione del momento estintivo della società e della coincidenza o meno dello stesso con la cura della formalità della cancellazione dal registro delle imprese, la quale, anche prima della novella legislativa, era per certi versi già individuabile come adempimento dotato di efficacia costitutiva dell'estinzione della persona giuridica sulla base dell'interpretazione combinata degli artt. 2312 e 2456 c.c..

Tuttavia, se è vero che il legislatore ha chiarito quale debba essere il momento in cui si appunta l'estinzione dell'ente e quale la tutela accordata ai creditori per il recupero dei crediti non ripartiti in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, è altrettanto innegabile la persistenza di ineludibili problemi quali la determinazione della sorte delle sopravvenienze e sopravvivenze attive, dell'individuazione dell'esatto meccanismo attraverso il quale imputare le stesse agli ex soci e della sorte dei giudizi pendenti in capo all'estinta società.

## **L'evoluzione dell'interpretazione del fenomeno estintivo dal Codice del Commercio ad oggi.**

La questione del momento estintivo delle società, pur non essendo esplicitamente trattata dall'abrogato codice di commercio<sup>2</sup>, il quale si limitava a disciplinare il procedimento di liquidazione agli artt. 210-218 c.c., veniva in parte affrontata dall'art. 218 c.c. il quale stabiliva<sup>3</sup> come principio generale che una determinata società potesse considerarsi estinta solo successivamente all'assolvimento di tutte le formalità pubblicitarie legate alla liquidazione della medesima.

Inizialmente la lettura del fenomeno estintivo offerta dalla Corte di Cassazione apparve in linea con le conclusioni più di recente formalizzate dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in quanto identificava nell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dal legislatore agli artt. 210 e ss. del Codice del Commercio, la condizione idonea e sufficiente a far ritenere come avvenuta l'estinzione della società<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. A. Mirone, *Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione*, in *Riv. soc.*, 1968, 516-517-519.

<sup>3</sup> Cfr. Art 218 Codice Commercio: "compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito indicato nell'articolo precedente, i libri della società cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il tribunale di commercio".

<sup>4</sup> Cfr. Cassazione a Sezioni Unite 28 luglio 1928, in *Giur. It.*, 1929, I, 1, 575: "Compiuta la liquidazione di una società anonima e cessata definitivamente l'esistenza della medesima, con l'adempimento di tutte le formalità di legge, il liquidatore non ha qualità legale per continuare un giudizio, non più nell'interesse della società estinta, ma di terzi cessionari di diritto, o aventi causa, della società, dei quali il liquidatore non ha la rappresentanza"; Cass. 23 luglio 1930, in *Rep. Foro It.*, 1930 voce *Società*, 40: "con la chiusura della

L'iniziale interpretazione delle disposizioni dettate in materia di liquidazione e formalità ad essa conseguenti or ora riportata, cominciò nel tempo a subire delle metamorfosi e degli sviluppi in chiavi differenti tra loro che, tuttavia, traevano origine proprio dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale iniziò a dare un rilievo maggiore alla realtà dei fatti caratterizzanti l'estinzione di un ente sociale, piuttosto a quanto, sempre nella fase estintiva, formava oggetto di pubblicità legale<sup>5</sup>.

In particolare, in un'accezione più garantista nei confronti dei creditori sociali, cominciò a farsi largo l'idea per cui non era più possibile ritenere una società estinta se residuava, dopo il procedimento di liquidazione, un patrimonio sociale<sup>6</sup>.

Ed infatti, nei primi anni trenta, la giurisprudenza affermò il principio in base al quale il deposito dei libri sociali della cessata società presso il tribunale di commercio, poteva ritenersi produttivo degli effetti tipici della estinzione solo se ciò che veniva pubblicizzato corrispondeva alla realtà fattuale<sup>7</sup>.

---

*liquidazione cessa la personalità giuridica di una società per azioni, onde si estinguono i diritti della società stessa e rimangono liberati i debitori"*; Cass. 30 luglio 1930, in *Giur. It.*, 1930, I, 1, 1037.

<sup>5</sup> Cfr. Cass. 18 giugno 1926, in *Rep. Giur. It.*, 1927, *Società*, 130.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. 20 febbraio 1929, in *Foro It.*, 1929, I, 614.

<sup>7</sup> Cfr. De Martini, Sull'estinzione della personalità giuridica delle società commerciali, in *Giur. Compl. Cass. Civ.* 1944, 104 a partire dal 1934 "*attribuito all'adempimento delle formalità di chiusura il valore di semplice elemento presuntivo dell'estinzione dell'ente, s'è decisamente affermato il principio che questo cessa veramente d'esistere allorché alla formale chiusura corrisponda lo stato reale delle cose, cioè allorché la presunzione relativa rappresentata dalla chiusura formale non venga contraddetta dalla realtà concreta dell'esaurimento del patrimonio*".

Inizialmente tale corrispondenza era ritenuta provata dall'assenza di giudizi pendenti in capo all'estinta società nel momento del deposito dei documenti contabili che ne attestavano l'avvenuta liquidazione.

Infatti, era ritenuto impossibile considerare estinta la società se la liquidazione fosse stata chiusa in pendenza di un giudizio proposto da un creditore<sup>8</sup> perchè, contrariamente argomentando, si sarebbe giunti ad ammettere che il medesimo ente, allo stesso tempo, fosse esistito per i creditori controparti nei processi pendenti e fosse al contrario estinto per gli altri creditori sociali.

Tale lettura del fenomeno estintivo *prima facie* venne ancorata semplicemente all'esistenza di rapporti processuali pendenti al momento dell'estinzione<sup>9</sup>, nel senso che un ente non poteva essere considerato estinto in presenza di rapporti processuali non ancora definiti, per poi essere ampliata fino a ricomprendere tutte le ipotesi di rapporti giuridici pendenti sia di natura formale che di natura sostanziale<sup>10</sup>.

L'estinzione delle società, in un'accezione sostanziale e non meramente formale, divenne presto principio generale accolto dalla

---

<sup>8</sup> Cfr. Cass. 28 giugno 1937 in *Foro It.*, 1937, I, 1544 :“non può postularsi la cessazione dell'ente sociale allorché la liquidazione sia stata chiusa in pendenza di un giudizio proposto da un creditore, il quale pertanto conserva il diritto di portare a termine il giudizio nei confronti della società rappresentata dal liquidatore”.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. 17 luglio 1935, in *Rep. Giur. It.*, 1935, voce *Società*, 239, Cass. 28 giugno 1937 in *Foro It.*, 1937, I, 1544; Cass. 17 luglio 1941, *Foro It.*, 1942, I, 70; e Cass. 27 febbraio 1942, in *Dir. fall.*, 1942, II, 276 Cass. 28 novembre 1934, in *Giur. It.*, 1935, I, 1, 806.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. 17 luglio 1941, in *Foro It.* 1942, I, 70, Cass. 15 giugno 1939, in *Foro It.*, 1939, I, 1, 1230.

giurisprudenza maggioritaria e consacrato più volte nelle pronunce della Corte di Cassazione<sup>11</sup>.

Questo principio generale ispirò la maggior parte delle decisioni rese dalle corti Italiane fino all'entrata in vigore del codice civile del 1942, il quale recava un'impostazione del fenomeno estintivo delle società che riportava inevitabilmente all'interpretazione di tipo formalistico - pubblicitario che si era sviluppata nei primi tempi sotto la vigenza del Codice del Commercio.

### **L'entrata in vigore del codice civile del '42 e la nuova lettura del fenomeno estintivo delle società.**

Il codice civile del '42 determinò sin dai primi approcci con l'ermeneutica della disciplina contenuta negli artt. 2456 e 2312 c.c., un'inversione di tendenza circa il modo di concepire il fenomeno dell'estinzione delle società il quale, a differenza di quanto avveniva sotto la vigenza del Codice del Commercio, veniva regolamentato con più precisione e soprattutto, conteneva riferimenti in merito alla

---

<sup>11</sup> Cfr. Cass. 9 giugno 1937 in *Giur. It.*, 1937, I, 1, 813,: “*La chiusura della liquidazione di una società, seguita dagli adempimenti formali, produce la cessazione della personalità sociale purché la formale chiusura corrisponda all'effettivo stato reale delle cose. Non può dirsi cessata la personalità di una società di cui sia stata dichiarata chiusa la liquidazione nel caso in cui dopo tale chiusura venga a risultare l'esistenza di creditori che non parteciparono al riparto perché non invitati ad insinuare i loro crediti, o perché sconosciuti, o venga ad apprendersi l'esistenza di attività non comprese nella liquidazione o questa siasi chiusa in tronco quando tutte le attività non erano state compiute*”.

condizione dei creditori sociali nella fase immediatamente successiva all'estinzione dell'ente sociale<sup>12</sup>.

In sostanza il codice civile dava nuovo credito ad un'interpretazione più formale del fenomeno estintivo rispetto a quella fino ad allora delineatasi nel pensiero degli interpreti del diritto, lasciando trasparire che, ai fini della sua verifica, fosse necessario e sufficiente considerare gli adempimenti formali che lo annunciano, secondo un certo parallelismo tra quanto richiesto per la costituzione della persona giuridica e quanto necessario per la cessazione della stessa<sup>13</sup>.

Aderendo alla interpretazione suggerita dal nuovo assetto normativo, la giurisprudenza di legittimità, all'indomani dell'entrata

---

<sup>12</sup> Cfr. M.C. Lupetti, *Cancellazione dal Registro delle imprese e momento estintivo delle società di persone*, in *Le Soc.*, 2004, 469 e ss.: “è evidente che il legislatore abbia voluto risolvere i problemi che si agitavano sotto la vigenza del codice del commercio il quale, non prevedendo un procedimento formale di cancellazione della società (limitandosi a richiedere che i libri di questa venissero depositati e conservati presso il tribunale), aveva ingenerato il convincimento che la società restasse in vita sino alla definizione di tutti i rapporti giuridici alla stessa facenti capo”; Relazione al codice civile: “da ultimo si è ritenuto indispensabile regolare la cancellazione della società dal registro delle imprese traendo dalla pubblicità che in tal senso viene data alla chiusura della liquidazione la conseguenza che, dopo di essa, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di essi” (n. 997). Inequivocabile al riguardo pure la Relazione al progetto preliminare di codice civile (par. 37 e 74), ove si legge che “è sembrato non potesse ammettersi la riviviscenza della società, dato che ormai il contratto era sciolto ed il patrimonio liquidato”.

<sup>13</sup> Cfr. L'estinzione delle società di capitali, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 374, 2014, Andrea Zorzi: “Sulla base della nuova disciplina introdotta dal codice del 1942, la dottrina subito affermò che, con la cancellazione dal registro delle imprese, la società doveva considerarsi estinta, in maniera speculare a quanto avveniva, e ancora avviene, per la sua prima iscrizione nel registro delle imprese”;

in vigore del codice civile, fin da subito prese posizione stabilendo che l'estinzione della società è effetto della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, prendendo così le distanze da un orientamento diametralmente opposto e pedissequamente confermato dalle corti italiane in quasi un secolo di pronunciamenti<sup>14</sup>.

Il *favor* per la concezione formale dell'estinzione dell'ente sociale non tardò tuttavia a subire un ridimensionamento, lasciando spazio al riaffiorare dei medesimi interrogativi che angustiavano le corti sotto la vigenza del Codice del Commercio, originati per lo più dall'esigenza a che gli adempimenti pubblicizzati non fossero smentiti dalla realtà dei fatti e dalla necessità di garantire in qualche modo ai creditori strumenti idonei ad impedire “*sparizioni improvvise*” del debitore<sup>15</sup>.

Ed infatti, in un primo momento, una parte della giurisprudenza<sup>16</sup> e alcuni sostenitori di quella teoria<sup>17</sup> più sensibile

---

<sup>14</sup> Cfr. Cass. 30 giugno 1950, n. 1705, in *Foro It.*, 1951, I, 323:” *la chiusura della liquidazione, anche se seguita da tutti gli adempimenti formali, non produce l'estinzione della società, ove non corrisponda al reale stato delle cose per essere in corso contestazioni con i creditori: tuttavia nessuna nuova azione può essere proposta contro la società, ed i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti solo nei confronti dei soci*”.

<sup>15</sup>Cfr. Biamonti, Questioni in tema di estinzione della personalità giuridica delle società commerciali, in *Foro Italiano*, 1951 I, 323 s.s.; Minervini, La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc.dd. sopravvivenze, in *Riv. Trimestrale diritto e procedura civile*, 1952, 245 ss..

<sup>16</sup>Cfr. Cass., n. 1705/1950, in *Foro it.*, 1051, I, 323.

<sup>17</sup>Cfr. Dossetto, *Problemi in tema di liquidazione di società*, in *Riv. dir. comm.* 1951, II, 152 ss; Minervini, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1952,1009; Mandrioli, *Pregiudizialità della fattispecie estintiva della società di capitali rispetto alle controversie debitorie con i terzi*, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 893 ss; Marziano, *Norme inderogabili nel procedimento di liquidazione delle società di capitali*, in *Foro It.*, 1954, I, 665 ss.

all'esigenza di garantire tutela ai creditori dell'estinta società, riteneva che l'estinzione della società avesse in realtà due velocità, vale a dire che essa non avrebbe operato nei confronti dei creditori che prima della cancellazione avessero agito in giudizio per ottenere la tutela del loro credito, ma avrebbe prodotto effetti nei confronti dei creditori che, pur se insoddisfatti in sede di riparto del bilancio finale di liquidazione, non avessero proposto domanda giudiziale prima della cancellazione del debitore dal registro delle imprese.

Dunque, gli effetti dell'estinzione della società non si producevano nei confronti dei creditori in contenzioso con la stessa, ma solo nei confronti dei creditori che non avevano citato in giudizio l'ente sociale prima della sua cancellazione, pertanto solo questi ultimi avrebbero potuto pretendere la soddisfazione dei crediti vantati nei confronti della società nei confronti degli ex soci ed entro i limiti di quanto da essi ricevuto in sede di bilancio finale di liquidazione.

Tale interpretazione della fattispecie estintiva non ebbe molta fortuna nè in dottrina nè in giurisprudenza, tanto è vero che subì nell'immediato aspre critiche<sup>18</sup> concentrate per lo più ad evidenziare la disparità di trattamento che ingenerava all'interno di una categoria di soggetti che si trovavano nella medesima condizione rispetto all'ente estinto.

---

<sup>18</sup> E. Biamonti, *Questioni in tema di estinzione della personalità giuridica delle società commerciali in liquidazione*, in *Foro It.*, 1951, I, 323 ss.; P. Guerra, *In tema di efficacia, nei riguardi del socio, del titolo esecutivo ottenuto contro la società in liquidazione*, in *Foro It.*, 1952, I, 85-86.

Ed infatti, già nel primo decennio successivo all'entrata in vigore del codice civile, cominciò a delinearsi una rottura tra dottrina e giurisprudenza<sup>19</sup>, la quale tendeva a posizioni sempre più rigide.

La conseguenza di tale ripensamento della giurisprudenza<sup>20</sup> diede luogo ben presto ad una interpretazione abrogante delle disposizioni recanti la disciplina dell'estinzione delle società di capitali, generando una disputa dottrinale e giurisprudenziale tutt'oggi non ancora risolta.

---

<sup>19</sup> Cfr. Cass., n. 299/1961, in *Foro it.*, 1961, I, 423, e in *Riv. dir. civ.*, 1963, II, 274, con nota di Punzi; Cass., n. 230/1965, in *Giust. civ.* 1965, I, 937.

<sup>20</sup> Cfr. Cass. 12 febbraio 1953, n. 351, in *Giust. civ.*, 1953, 553; Cass. 21 aprile 1956, n. 1222, in *Giust. civ. mass.*, 1956, 420; Cass. 31 gennaio 1957, n. 346, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 142; Cass. 16 novembre 1960, n. 3071, in *Giust. civ.*, 1061, I, 237; e Cass. 29 agosto 1963, n. 2376, in *Giust. civ. mass.*, 1963, 1115; Cass. 3 maggio 1952, n. 904, in *Foro It.*, 1952, I, 568: *"la riconosciuta valenza della iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese non si discosta sostanzialmente l'indirizzo giurisprudenziale, delineatosi in passato e rimasto immutato sotto l'imperio del vigente codice, giacché per esso non si nega che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produca l'estinzione, ma soltanto, a temperamento e moderazione di tale automatismo, si richiede che alla situazione presuntiva di diritto, che con la cancellazione viene a crearsi, essendo essa provocata da una volontà unilaterale, corrisponda una realtà obbiettiva, coincida una verità effettiva delle cose, onde, se si addivenga all'adempimento di tale formalità quando sono ancora in corso contestazioni con uno o più creditori, l'adempimento formale non produce le conseguenze che gli vengono assegnate"*; Cass. 12 luglio 1951, n. 1930, in *Foro It., Rep.* 1951, voce *Società* nn. 352-353; Cass. 11 febbraio 1961, n. 299, in *Giust. civ.*, 1961, I, 576; F. Galgano, *Società per azioni*, Bologna, 1974; F. D'Alessandro, *Società: scioglimento e liquidazione*, cit., 438.

## **Il d.lgs. n. 6 del 2003 e la parziale osservanza delle indicazioni del legislatore delegante.**

Preso atto dell'alone di incertezza che dottrina e giurisprudenza agitavano intorno all'estinzione delle società, il legislatore delegante, con ammirabile intento chiarificatore, chiese l'intervento dei "*tecnici di Stato*" affinché regolamentassero una volta per tutte i meccanismi che si innescavano al venir meno dell'ente sociale, badando soprattutto alla disciplina degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, al regime della responsabilità per debiti non soddisfatti e alla sorte delle sopravvenienze.

Ma, l'auspicio del legislatore trovò solo in parte soddisfazione, infatti immutata, nonostante la legge delega del 2001, è apparsa anche la regolamentazione della fase di liquidazione del patrimonio sociale, in particolare la disciplina della formazione, del deposito e dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, come anche le norme dettate in tema di deposito delle somme non riscosse e del deposito dei libri sociali dopo la cancellazione dal registro delle imprese dell'ente "*cessato*", regolate rispettivamente dagli artt. 2492-2493-2494-2496 c.c. .

Invero l'intervento del legislatore delegato è stato limitato all'introduzione nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. dell'inciso: "*ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione*", il quale appare in tal modo come una sorta di riproduzione dell'art 2312 c.c. dettato per regolare

l'estinzione delle società a base personale, che lascia trasparire semplicemente la netta volontà di attribuire un effetto costitutivo all'iscrizione della cancellazione delle società di capitali nel registro delle imprese<sup>21</sup>.

Dunque l'integrazione che ci si aspettava, quella cioè relativa alla sorte delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive e quella afferente il regime di responsabilità per i debiti non soddisfatti al momento di chiusura della fase liquidatoria, non ha trovato collocazione nella disciplina *post art. 2456 c.c.*, lasciando più attuali che mai le “*vecchie questioni*”, un pò come era avvenuto sotto la vigenza del Codice del Commercio.

Tanto è vero che la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è apparsa tutt'altro che univoca sul tema sin dall'entrata in vigore della normativa in parola, disomogeneità ben espressa in correnti di pensiero<sup>22</sup> che sottolineavano la valenza meramente presuntiva della

---

<sup>21</sup> Cfr. F. Santagada, *Fusione e cancellazione di società e vicende del processo, Parte II*, in *Il giusto processo civile*, 2010, 592. Cass. S.S.U.U. 4060 del 22 febbraio 2010; G. Ragusa Maggiore, *Una pronuncia della Consulta che completa l'orientamento interpretativo dell'art. 10 l. fall. in precedenza seguito dalla Corte costituzionale*, in *Dir. fall.*, 2001, II, 563 e ss., nonché A. Zorzi, *Decorrenza e natura del termine annuale ex art. 10 l. fall. per l'imprenditore individuale*, in *Giur. comm.*, 2002, II, 563.

<sup>22</sup> Cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10324; Cass. 8 luglio 2004, n. 12553; Cass. 21 agosto 2004, n. 16500; Cass. 11 maggio 2005, n. 9917, Cass. 23 maggio 2006, n. 12144; Cass. 23 maggio 2006, n. 12114: “*deve ribadirsi ulteriormente che alla cancellazione della società dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere*”; Cass. 15 gennaio 2007, n. 646 : “*com'è noto, l'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese, ha solo funzione di pubblicità ma non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa, a seguito della procedura di*

cancellazione della società dal registro delle imprese, la quale dunque si atteggiava come un mero indizio da confrontare necessariamente con la realtà dei fatti e da giudici<sup>23</sup> ancorati all'inciso "*ferma restando l'estinzione della società*" e quindi fermi sostenitori di una concezione formalistica della fattispecie estintiva.

Alcuni<sup>24</sup> interpreti, invece, si attestavano su una linea intermedia, ritenendo cioè che l'estinzione delle società di capitali avvenisse con

---

*liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della società*"; Tribunale di Torino 15 giugno 2008 e Tribunale di Prato, 6 agosto 2009; in dottrina Cfr. Daniele Segà, "La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la sua "irreversibile" estinzione?", Nuova Giur. Civ., 2010, 4, 401; Riv. di giur. trib., 2010, 749, con nt. C. Glendi, *Cancellazione delle società, attività impositiva e processo tributario*; in Giur. It., 2010, 1610, con nt. di R. Weigmann, *La difficile estinzione delle società*; in Le Soc., 2010, 1004, con nt. di D. Dalfino, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese*; in Il Fall., 2010, 1401, con nt. di M. Cataldo, *Gli effetti della cancellazione della società per i creditori*; in Nuova giur. civ. commentata, 2010, 260, nt. M. De Acutis, *Le Sezioni unite e il comma 2 dell'art. 2945 c.c., ovvero tra obiter dicta e contrasti (forse) soltanto apparenti*; Minervini, "La fattispecie estintiva della società per azioni e il problema delle cosiddette sopravvivenze", Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1952, 1028; Racugno, "Brevi osservazioni in tema di estinzione di società per azioni" Giur. It., 1969, II, 715 ss.; Salafia, "L'accertamento giudiziale dei crediti e dei debiti sociali spravvenuti alla cancellazione della società dal registro delle imprese", Società, 1984, 982.

<sup>23</sup> Cfr. Cass. 18 settembre 2007, n. 19347; Cass. 15 ottobre 2008, n. 25192; Cass. 12. dicembre 2008, n. 29242 e Cass. 13 novembre 2009, n. 24037; Cass. 28 agosto 2006, n. 18618: "*ai sensi dell'art. 2495, co. 2, nel testo introdotto dall'art. 4 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti*".

<sup>24</sup> Cfr. De Maio, *Cancellazione della società dal registro delle imprese e sussistenza di rapporti giuridici*, in Dir. Fall. 2001, II, 1277; Trib. Padova 26 giugno 2003; Tribunale Verona 10 luglio 2001; Trib. Torino 14 agosto 1997; Trib. Napoli 24 ottobre 1968; M. Spiotta, *Cancellazione della ... cancellazione*, in

la sua cancellazione dal registro delle imprese, ma che tale adempimento formale, in mancanza delle condizioni richieste dal legislatore per la corretta chiusura della fase di liquidazione, potesse essere rimesso in discussione portando ad una reviviscenza dell'ente inizialmente ritenuto cessato sulla base della regola dettata dall'art. 2191 c.c..

La diatriba circa l'effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese conobbe finalmente una svolta che, almeno all'inizio, sembrava definitivamente risolutiva delle problematiche ermeneutiche sopra riportate, solo con le tre famose pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010<sup>25</sup>.

---

*Giur. comm.*, 2006, I, p. 706 ss.; G. Marasà, *Cancellazione dal registro delle imprese e procedure concorsuali nel diritto vivente e nei progetti di riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2004, I, 757; M.S. Spolidoro, *Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e il problema delle sopravvenienze attive*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 823 ss., *ivi*, p. 837 ss.; V. Sanna, *op. cit.*, p. 136 ss. Avevano tra gli altri negato l'ammissibilità della cancellazione della cancellazione G. Cottino, *Diritto societario*, Padova, 2006, p. 544; G. Niccolini, *Sub art. 2495*, in *Società di capitali*, *cit.*, p. 1840; V. Buonocore, *La fine dell'impresa a base capitalistica*, in A. Bassi-V. Buonocore-S. Pescatore, *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003, 194 ss.; M. Porzio, *La cancellazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, IV, p. 79 ss.; F. Ferrara jr.-F. Corsi, *Gli imprenditori*, *cit.*, p. 961.

<sup>25</sup> Cfr. *Riv. di giur. trib.*, 2010, 749, con nt. C. Glendi, *Cancellazione delle società, attività impositiva e processo tributario*; in *Giur. It.*, 2010, 1610, con nt. di R. Weigmann, *La difficile estinzione delle società*; in *Le Soc.*, 2010, 1004, con nt. di D. Dalfino, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese*; in *Il Fall.*, 2010, 1401, con nt. di M. Cataldo, *Gli effetti della cancellazione della società per i creditori*; in *Nuova giur. civ. commentata*, 2010, 260, nt. M. De Acutis, *Le Sezioni unite e il comma 2 dell'art. 2945 c.c., ovvero tra obiter dicta e contrasti (forse) soltanto apparenti*.

In particolare la Suprema Corte, in risposta alle istanze di un chiarimento definitivo circa la lettura da attribuire all'art. 2495 c.c. da quasi un secolo riproposte pedissequamente dagli interpreti, affermò il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina la definitiva estinzione ed esclude qualsiasi possibilità di sua riviviscenza, nonostante l'eventuale sopravvivenza o sopravvenienza di crediti insoddisfatti o di rapporti giuridici pendenti.

Più precisamente i giudici di legittimità<sup>26</sup> ebbero ad affermare che tale principio generale dovesse trovare applicazione anche alle società di persone, anche se la loro disciplina non è stata oggetto della riforma organica del diritto societario, in quanto: *“una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, co. 2, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente il presumere del venir meno della loro capacità e soggettività limitata negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di*

---

<sup>26</sup> Sull'argomento non può sottacersi che le S.S.U.U. con le sentenze 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 non sindacano la correttezza del precedente orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del codice del commercio e proseguito poi dopo l'entrata in vigore del codice civile, ma giustificano la necessità di un deciso cambio di rotta imposto dall'entrata in vigore della nuova disciplina positiva dettata dalla riforma del diritto societario, la quale avrebbe natura innovativa e non meramente interpretativa che obbliga ad “una modifica del diverso e unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura non costitutiva della cancellazione delle società dal registro delle imprese.

*capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità”.*

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite, pur avendo il merito di garantire un’interpretazione dell’art. 2495 conforme al dato positivo, sconta il dazio della mancata risoluzione di importanti problematiche afferenti sia alla tutela della posizione dei creditori sociali rimasti insoddisfatti, sia alla sorte dei processi pendenti al momento della cancellazione della società estinta.

### **La cancellazione della cancellazione ed il ruolo del giudice del registro.**

Come anticipato nel paragrafo precedente, una parte degli interpreti<sup>27</sup> prediligeva una visione del fenomeno dell’estinzione della società in un’accezione più garantista per il ceto creditorio rispetto a quella derivante dall’adesione al principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2010, e riteneva pertanto che: ” *l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con l’instaurazione della fase di liquidazione, non*

---

<sup>27</sup> Cfr. Minervini, “La fattispecie estintiva della società per azioni e il problema delle cosiddette sopravvivenze”, Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1952, 1028; Racugno, “Brevi osservazioni in tema di estinzione di società per azioni” Giur. It., 1969, II, 715 ss.; Salafia, “L’accertamento giudiziale dei crediti e dei debiti sociali spravvenuti alla cancellazione della società dal registro delle imprese”, Società, 1984, 982.

*determina l'estinzione della società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della società<sup>28</sup>”.*

Pertanto, l'evento estintivo delle società sia di capitali che di persone, rimaneva sottoposto alla “*conditio per quam*” della definizione di tutti i rapporti giuridici di cui era parte l'ente, mentre alla cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese veniva riconosciuta un'efficacia pubblicitaria meramente dichiarativa<sup>29</sup>, nel senso che tale adempimento sarebbe stato idoneo solamente ad ingenerare una sorta di presunzione di estinzione che poteva essere vinta dalla comprovata sopravvenienza di rapporti giuridici attivi o passivi in capo alla società cancellata<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 15/01/2007, n. 646.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10324; Cass. 8 luglio 2004, n. 12553; Cass. 21 agosto 2004, n. 16500; Cass. 11 maggio 2005, n. 9917, Cass. 23 maggio 2006, n. 12144; Cass. 15 gennaio 2007, n. 646, in cui precisamente la Consulta ebbe a specificare:” l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con l'instaurazione della fase di liquidazione, non determina l'estinzione della società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della società”; Tribunale di Torino 15 giugno 2008 e Tribunale di Prato, 6 agosto 2009.

<sup>30</sup> Cfr. Daniele Sega, “La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la sua”irreversibile” estinzione?”, Nuova Giur. Civ., 2010, 4, 401.

Il fondamento del ragionamento dei giudici, sia di merito<sup>31</sup> che di legittimità<sup>32</sup> appena esposto, è da rinvenire nell'esigenza di garantire una adeguata tutela ai creditori sociali, le cui ragioni rischiavano di rimanere pregiudicate da una cancellazione, e prima ancora da una liquidazione del patrimonio sociale, per così dire "truffaldina".

Ed infatti, la giurisprudenza, in una accezione garantista dell'istituto in esame, ha a più riprese ribadito come l'estinzione della società potesse avvenire solo a seguito dell'effettiva cessazione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, nonché con la definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso<sup>33</sup>.

La cancellazione dal registro delle imprese veniva dunque considerata come atto conclusivo del più complesso procedimento di liquidazione<sup>34</sup> previsto dall'art. 2484 e seguenti del codice civile che,

---

<sup>31</sup> Cfr. Tribunale di Napoli, 07/11/1994; Tribunale di Roma, 21/02/1986; Corte di Appello di Bari, 02/09/1976.

<sup>32</sup> Cfr. Cass. 04/10/1999, n. 11021; Cass. 20/10/1998, n. 10380, Cass. 05/09/1996, n. 8099.

<sup>33</sup> Cfr. Cassazione, 11 agosto 1952, n. 1658, in *Giur. it.*, 1952, I, 777; Cassazione, 12 dicembre 1961, n. 2799, in *Giur. civ.*, 1962, I, 251; Cassazione, 16 febbraio 1965, n. 230, in *Giur. civ.*, 1965, I, 928; Cassazione, 17 giugno 1968, n. 1951, in *Dir. fall.*, 1969, II, 913; Cassazione, 18 ottobre 1971, n. 2928, in *Dir. fall.*, 1974, II, 844; Cassazione, 11 febbraio 1972, n. 388, in *Dir. fall.*, 1972, II, 630; Cassazione, 23 febbraio 1978, n. 5489, in *Foro it.*, 1979, I, 1786; Cassazione, 29 agosto 1987, n. 7139, in *Dir. fall.*, 1988, II, 34; Cassazione, 28 dicembre 1989, n. 5803, in *Società*, 1990, 471; Cassazione, 5 settembre 1996, n. 8099, in *Giur. comm.*, 1997, II, 625; Cassazione, 7 luglio 1998, n. 6597, in *Gius.*, 1998, 19, 2728; Cassazione, 20 ottobre 1998, n. 10380, in *Giur. it.*, 1999, 912; Cassazione, 14 maggio 1999, n. 4774, in *Società*, 1999, 1326; Cassazione, 3 novembre 1999, n. 12274, in *Mass. Foro. it.*, 1999, 92; Cassazione, 12 giugno 2000, n. 7972, in *Dir. prat. soc.*, 2000, 23, 97; Cassazione, 26 aprile 2001, n. 6078, in *Mass. Foro it.*, 2001, 917; Cassazione, 18 agosto 2003, n. 12078, in *Mass. giur. civ.*, 2003, f. 7-8.

<sup>34</sup> Cfr. Cassazione, 24 giugno 1954, n. 2181, in *Foro it.*, 1955, I, 864; Cassazione, 16 maggio 1959, n. 1448, in *Giur. it.*, 1960, I, 111; Tribunale Roma, 21 febbraio 1986, in *Riv. notar.*, 1987, 179.

nè può prescindere dal corretto svolgimento dello stesso, nè può essere ritenuta da sola sufficiente a far dichiarare la società definitivamente estinta.

In passato le conseguenze pratiche derivanti dal summenzionato modo di inquadrare il fenomeno estintivo delle società per azioni erano essenzialmente rappresentate da un lato dalla sopravvivenza della personalità giuridica dell'ente anche a seguito della conclusione della fase di liquidazione e dall'altro dall'assoggettabilità della società al fallimento per un tempo indeterminato, infatti la possibilità di chiedere il fallimento dell'imprenditore entro un anno dalla cessazione dell'impresa prevista dall'art. 10 l. fall., nel testo previgente, diveniva priva di un *dies a quo* certo, di modo che la dichiarazione di fallimento avrebbe potuto essere pronunciata anche a distanza di ben più di un anno da detto evento.

Per le medesime considerazioni, anche il socio illimitatamente responsabile, soggetto al fallimento ex art. 147 l. fall., rimaneva esposto alla dichiarazione di fallimento per un periodo ampio e variabile e dunque non limitato all'anno successivo alla perdita della qualità di socio.

In questo modo di vedere le cose, dunque, alla formalità della cancellazione della società dal registro delle imprese veniva riconosciuta un'efficacia di pubblicità dichiarativa, con la precisazione ulteriore che il fatto da portare a conoscenza dei terzi non era rappresentato dall'evento estinzione, bensì dalla chiusura della fase di liquidazione.

## **Cancellazione e ruolo del conservatore: l'estinzione della società come “fattispecie a formazione progressiva”.**

La tesi della sopravvivenza *sine die* della società di capitali e dell'irrelevanza della formalità della cancellazione dal registro delle imprese, fu criticata da una cospicua dottrina<sup>35</sup> che, in un certo senso, ebbe modo di anticipare il principio di diritto affermato prima dal legislatore del 2003 e poi dalla giurisprudenza.

La nominata dottrina prendeva come punto di partenza del proprio ragionamento l'individuazione dei presupposti necessari per addivenire alla estinzione della società, la quale si struttura a ben vedere come una vera e propria “*fattispecie a formazione progressiva*”.

La summenzionata teorica si concentrava da un lato sull'importanza di una corretta chiusura della fase di liquidazione del patrimonio sociale e dall'altro sul ruolo del conservatore nel momento in cui gli veniva formulata l'istanza di iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese e dunque sulla sua influenza circa la produzione degli effetti giuridici dell'estinzione<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Cfr. C. Ferri, “Chiusura della liquidazione ed estinzione della società”, in Foro it., 1939, I, 1320 ss.; Carnelutti, “In tema di estinzione della società commerciale”, in Foro it., 1940, V, 25 ss, il quale affermava, per giustificare come l'estinzione delle società fosse legata alla cancellazione dal registro delle imprese, che: “...il rapporto presuppone il soggetto, non il soggetto presuppone il rapporto.”; Galgano, “Società per azioni”, Bologna, 1974, 71 e ss.

<sup>36</sup> In alcuni ordinamenti come quello anglosassone, agli adempimenti pubblicitari prodromici all'estinzione delle società viene dato gran rilievo, sulla scorta di considerazioni simili a quelle addotte a sostegno della teorica della cancellazione

## **Corretta chiusura della liquidazione come presupposto per la definitività della cancellazione della società dal registro delle imprese.**

Com'è noto, la liquidazione rappresenta un periodo della vita di una società che intercorre tra il verificarsi di una causa di scioglimento e l'estinzione dell'ente<sup>37</sup>, la cui prima fase si sostanzia nell'accertamento dell'evento dissolutivo da parte degli amministratori e nella conseguente pubblicità legale dell'atto di accertamento medesimo<sup>38</sup>.

Tale fase assume un'importanza decisiva per quella succedanea della cancellazione, infatti, come evidenziato dalla dottrina meglio riportata nel successivo paragrafo del presente lavoro, l'assenza di un valido bilancio finale e l'esistenza di attività non considerate nello stesso, comporta l'invalidità della iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.

---

di un'iscrizione nel registro delle imprese effettuata in mancanza di taluni presupposti essenziali. Sul punto si vedano, *Folk on the Delaware General Corporation Law*, a cura di Welch, Turezyn, Saunders, Supplement 2010/2, I, pp. GCL-X-81 ss.; paragrafo. 1000 ss., Companies Act 2006 e il contributo di Andrea Zorzi, in , il quale evidenzia: “Nel diritto inglese la regola è simile, ma si prevedono numerosi casi in cui la società può essere reinscritta nel registro delle imprese, o la cancellazione cancellata, quando la sua cancellazione, che è circondata normalmente da una serie di cautele preventive, è stata pregiudizievole per i creditori..”.

<sup>37</sup> Cfr. Marco Fumagalli, “Società semplice e liquidazione convenzionale”, *Società*, 2006, 9, 1140.

<sup>38</sup> Cfr. Cosimo Massimo Di Bitonto, “Scioglimento e procedimento camerale societario: nomina giudiziale dei liquidatori di società lucrative”, *Società*, 2005, 9, 1149.

Infatti, gli amministratori, ovvero gli altri soggetti indicati dallo statuto, una volta venuti a conoscenza di una causa di scioglimento, hanno l'obbligo di adottare «*senza indugio*» una formale decisione ricognitiva dell'evento dissolutivo societario e conseguentemente di procedere all'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

L'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di accertamento della causa di scioglimento, comporta il mutamento dello scopo sociale dell'ente che non è più quello di esercitare un'attività di impresa in forma collettiva per partecipare alla distribuzione degli utili, bensì quello di chiudere le pendenze debitorie di cui l'ente è titolare nei confronti dei terzi creditori e di distribuire l'attivo che residua all'esito di tale operazione attraverso il bilancio finale di liquidazione<sup>39</sup>.

Al riguardo bisogna precisare che il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della società, infatti sarà necessario provvedere preliminarmente alla soddisfazione dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Ed infatti, proprio in tale fase, trova la sua massima espressione il principio secondo il quale il patrimonio sociale è destinato al soddisfacimento dei debiti sorti nello svolgimento dell'attività di impresa in forma collettiva, ed ai soci può essere riconosciuto, quindi

---

<sup>39</sup> Cfr. “Scioglimento e liquidazione nelle società di capitali”, Studio n. 186-2011/I, Consiglio Nazionale del Notariato; “I poteri dei liquidatori di società di capitali”, Ettore Niscemi, Società, 2008, 3, 292; G. Ferri jr., “La gestione di società in liquidazione”, in Riv. dir. comm., 2003, I, 423 ss.

distribuito, all'esito del procedimento liquidatorio, solo il risultato netto dell'attività stessa<sup>40</sup>.

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono disciplinate dall'art. 2484 c.c. , il quale individua il momento in cui avviene la produzione degli effetti delle stesse nella data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano l'avveramento, ovvero dalla data di iscrizione della delibera assembleare in cui i soci manifestano la volontà di sciogliere anticipatamente la società.

In particolare l'art. 2487 c.c. dispone che non appena gli amministratori di una società di capitali accertino una causa di scioglimento della società, salvo che l'assemblea non abbia già provveduto e che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente in materia, devono convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto: a) sul numero dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori; b) sulla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta il potere di rappresentanza della società; c) sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) sui poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, nonché sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

---

<sup>40</sup> G. Niccolini, "L'accantonamento delle somme necessarie a pagare i creditori nella liquidazione della società", in *Giur. comm.*, 2001, I, 678.

Così come nella liquidazione delle società di persone, disciplinata dagli artt. 2272 e ss. c.c., nonché dagli artt. 2308 e ss. per le società in nome collettivo e 2323-2324 c.c. per le società in accomandita semplice, anche nella liquidazione delle società di capitali vale il principio generale per cui i liquidatori non possono distribuire tra i soci la quota di liquidazione prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli<sup>41</sup>.

La conservazione del patrimonio sociale era in passato una diretta conseguenza del divieto<sup>42</sup> di porre in essere nuove operazioni gravante in capo agli amministratori una volta verificatasi una causa di scioglimento della società, divieto che si è riconfermato con l'intervento del d.lgs. n°6/2003.

Ed infatti oggi gli amministratori rispondono, personalmente e solidalmente, verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi dei danni che siano derivati dalla mancata attuazione di una corretta gestione conservativa.

Per nuove operazioni deono intendersi tutte quelle che comportano l'avvio di azioni speculative, l'assunzione di nuovi rischi di impresa ed il conseguimento di nuovi utili, mentre non rientrano in tale definizione quelle operazioni che sono collegate alla continuazione dell'impresa e che sono comunque finalizzate al

---

<sup>41</sup> Cfr. G. Ferri jr., "La gestione di società in liquidazione", in Riv. dir. comm., 2003, I, 422.

<sup>42</sup> Cfr. Di Brina, "La responsabilità per le nuove operazioni successive allo scioglimento della s.p.a.", Milano, 1996; Devescovi, "Nuove operazioni e responsabilità degli amministratori e dei liquidatori", Padova, 1997; Conforti, "La responsabilità civile degli amministratori di società", Milano, 2003, I, 271.

miglior utilizzo dei beni della società, nonché all'estinzione dei rapporti pendenti<sup>43</sup>.

In particolare, fermo restando l'esigenza di tutelare il mantenimento dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, il legislatore *post* riforma non vieta il compimento di qualsiasi operazione successiva allo scioglimento, ma soltanto di quegli atti che, non rispondendo a finalità conservative, rischiano di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori e le aspettative dei soci in merito alla ripartizione che chiude il complicato processo liquidatorio<sup>44</sup>, quindi, similmente a quanto avveniva in precedenza, gli amministratori sono responsabili dei danni causati dall'aver condotto una gestione della società poco rispondente all'esigenza di conservazione del patrimonio sociale.

Pertanto incombe in capo agli amministratori, una volta verificatasi la causa di scioglimento della società, la responsabilità di risarcire i danni causati dalle operazioni non finalizzate alla liquidazione della società stessa.

In questo modo il legislatore ha operato una netta distinzione sotto il profilo temporale tra due *dies a quo*: quello relativo alla decorrenza degli effetti delle cause di scioglimento e quello relativo alla decorrenza della responsabilità dell'organo gestorio in tema di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

---

<sup>43</sup> Cfr. Alessandra Fabrizio "Violazione del divieto di compiere nuove operazioni: responsabilità e profili risarcitori", Società, 2000, 10, 1243; Cass. 19 settembre 1995, n. 9887, con commento di G. Vidiri, in Foro it., 1996, I, 2873.

<sup>44</sup> Cfr. Franzoni, Società per azioni. III. Dell'amministrazione e del controllo. 1. Disposizioni Generali. Degli amministratori, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 2008, 432.

Precisamente, mentre le cause di scioglimento producono i loro effetti a decorrere dall'iscrizione delle stesse nel registro delle imprese, il dovere di compiere operazioni in linea con l'esigenza di tutela del patrimonio sociale ai fini della successiva liquidazione scatta in capo all'organo gestorio in un momento precedente e coincidente col tempo in cui i suoi componenti avrebbero dovuto accertare o hanno avuto conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Ed infatti, grava in capo agli amministratori della società una sorta di “*responsabilità da ritardo nella messa in atto di una gestione conservativa*”, composta sia dall'obbligo di accertare tempestivamente il verificarsi della causa di scioglimento, sia dal dovere di procedere senza indugio alla iscrizione della stessa nel registro delle imprese, comportando la sussistenza del vincolo della solidarietà per i danni che la loro inerzia cagioni alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi<sup>45</sup>, così come disposto dall'art. 2485, comma 1, c.c..

Da tali osservazioni deriva che la regola contenuta nell'art. 2486 c.c. è applicabile a far data dall'avveramento della causa di scioglimento, ovvero, dal momento in cui gli amministratori se ne siano avveduti, o comunque avrebbero potuto avvedersene secondo le regole di diligenza stabilite dall'art. 2392 c.c..

La delibera assembleare di scioglimento, così come in generale l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano il verificarsi di una causa di scioglimento,

---

<sup>45</sup> Cfr. Niccolini, *Gestione dell'impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma*, in *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 169.

non determina l'immediata estinzione della società e dunque l'automatico trasferimento dei beni sociali in capo ai soci<sup>46</sup>, bensì l'inizio della fase di liquidazione della stessa.

La fase della liquidazione e tutti gli adempimenti ad essa relativi sono curati dai liquidatori, i quali vengono nominati dall'assemblea dei soci che delibera sul numero dei liquidatori, sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza dell'ente e sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, salvo che non sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto<sup>47</sup>.

Tale nomina, come anche la rispettiva eventuale revoca, deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze specifiche richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, considerando anche il ruolo cruciale che i liquidatori sono chiamati a svolgere, il quale evidentemente deve tendere a corroborare due interessi diametralmente opposti: quello dei soci di ottenere il più possibile in sede di bilancio finale di liquidazione e quello dei creditori a veder soddisfatto il loro diritto.

L'inerzia dell'assemblea in ordine alla nomina dei liquidatori, sia perché quest'organo, pur convocato, non dia luogo ad una regolare costituzione, come pure non adotti le richiamate delibere, nonché ove non convocata per omissione degli amministratori, determina la

---

<sup>46</sup> Cfr. Cass. 10/07/2009, n. 16288.

<sup>47</sup> Cfr. "La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione" Documento n. 11, Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, giugno 2011, in cui viene evidenziato che la disciplina contenuta nel capo VIII del libro V del codice civile è da intendersi applicabile a tutti i tipi di società di capitali.

competenza del tribunale<sup>48</sup> a provvedere su istanza di singoli soci o amministratori, o sindaci ex art. 2487, comma 2, c.c..

### **Il bilancio finale di liquidazione e i bilanci presentati nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa.**

Come anticipato nel precedente paragrafo, il bilancio finale di liquidazione è un documento rappresentativo dei risultati contabili raggiunti all'esito della fase liquidatoria sia nei confronti dei soci che nei confronti dei terzi, creditori compresi<sup>49</sup>.

Ma, prima di quello finale, i liquidatori devono provvedere a formare e depositare i singoli bilanci annuali di liquidazione, i quali rappresentano una continuazione degli adempimenti contabili cui era chiamata la società ogni anno, anche prima della fase liquidatoria, con l'obbligo di depositarli nel registro delle imprese.

In merito, il legislatore impone all'art. 2490 c.c. che i nominati bilanci siano predisposti alle scadenze previste per il bilancio di esercizio e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con conseguenziale deposito nel registro delle imprese, superando così la

---

<sup>48</sup> Cfr. Cass. 1 febbraio 2005, n. 1983, in *Società*, 2006, 314; Trib. Como 29 luglio 2004, in *Giur. comm.*, 2006, II, 177, con nota di Carnevale, *Il difetto di autodeterminazione dell'assemblea e la nomina giudiziale del liquidatore*; Racugno - Loffredo, *Società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2008, II, 294 ss.

<sup>49</sup> Cfr. Niccolini, *i bilanci nella liquidazione delle società di capitali*, in *Rivista dott. Comm.*, 1998, 717 s.s.; Turelli, *l'informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., IV, 2007; Andrea Zorzi, *L'estinzione delle società di Capitali*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, 2014, 374.

tesi sviluppatasi in dottrina<sup>50</sup> *ante* riforma del diritto societario che vedeva nell'approvazione assembleare un requisito non indispensabile per la cura dell'adempimento pubblicitario nel registro delle imprese da parte del liquidatore.

La menzionata teorica, infatti, tendeva a sminuire l'importanza dell'approvazione dell'assemblea sociale al fine di evitare che soci disinteressati alle dinamiche liquidatorie potessero impedire il deposito dei bilanci annuali di liquidazione cagionando l'adozione del provvedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, soluzione che rischiava di impedire automaticamente il corretto epilogo della fase liquidatoria.

Il bilancio finale di liquidazione, a differenza di quelli annuali, si compone di uno stato patrimoniale molto semplificato, di un conto economico relativo al periodo che intercorre fra l'inizio dell'ultimo esercizio e la data di compimento della liquidazione e di una nota integrativa. Esso deve essere corredato della relazione dei liquidatori e delle relazioni del collegio sindacale e del revisore esterno incaricato del controllo contabile<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr. Libonati, I bilanci straordinari, in *Giur. Comm.*, 1982, I, 824 ss.; Niccolini, I bilanci nella liquidazione delle società di capitali, in *Riv. Dott. Comm.* 1998, 717 ss.; Rossi, Art. 2490, il nuovo diritto delle società. Commento sistematico, III, 2245; Niccolini, 2490, in *Nuovo diritto societario. Commentario*, III, 2124; Figà-Tamanca, Bilanci e organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale, Giuffrè, Milano 1997.

<sup>51</sup> Cfr. Principi Contabili-Bilancio finale di liquidazione, R A T I O R & S N . 2 / 2 0 0 9 - 6 5 1 8, 13, 14, in cui viene specificato che anche se non è obbligatoria, l'OIC (Organismo Italiano Contabilità deputato alla predisposizione dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, apportando il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale

Al bilancio finale di liquidazione deve essere allegato anche il piano di riparto, cioè quel documento contabile che, in aderenza a quanto prospettato nel primo, dà contezza della quota di attività residue spettanti in ragione della quota di partecipazione o delle azioni possedute dai soci.

Piano di riparto e stato patrimoniale finale sono elementi essenziali ai fini dell'operatività delle tutele previste dall'art. 2495 c.c. perchè forniscono il parametro utile per determinare a posteriori la correttezza delle attività svolte dai liquidatori<sup>52</sup>, soprattutto dal punto di vista delle procedure seguite.

Al riguardo, qualche autore è di diverso avviso e tende a sminuire la valenza di tali documenti al fine di giudicare la corretta costruzione della fattispecie liquidativo - estintiva, ritenendo che gli artt. 2495 c.c. e 2312 c.c. considerano il bilancio finale di liquidazione semplicemente come un punto fermo la cui esistenza comporta la possibilità di procedere alla cancellazione della società, senza dunque entrare nel merito della correttezza della procedura che con esso si è conclusa<sup>53</sup>.

Il legislatore non prescrive l'obbligo della preventiva ed espressa approvazione da parte dell'assemblea del bilancio finale di

---

nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea) raccomanda la compilazione anche di un conto economico riassuntivo che rifletta l'intera gestione di liquidazione e ne esponga il risultato finale.

<sup>52</sup> Cfr. Costi, Le sopravvivenze passive dopo la liquidazione delle società per azioni, Riv. Dir. Civ., 1964, I; Alessi, I liquidatori di società per azioni, Giappichelli, Torino, 1994.

<sup>53</sup> Cfr. Gusso, cancellazione illegittima, effetti e poteri del giudice del Registro delle imprese, in Società, 2003, 1658.

liquidazione come *conditio sine qua non* per il successivo deposito dello stesso presso il registro delle imprese, in quanto costruisce almeno due alternative a tale adempimento, vale a dire la presunzione di tacita approvazione da parte dei soci e il rilascio di quietanza all'atto della ripartizione dell'attivo residuo senza riserve da parte di tutti i soci<sup>54</sup>.

Da ciò deriva la volontà del legislatore di attribuire la competenza in tema di approvazione del bilancio finale di liquidazione al liquidatore, così sottraendola all'assemblea dei soci<sup>55</sup>, i quali, infatti, potrebbero non avere interesse ad una celere chiusura del processo liquidatorio.

Il meccanismo di approvazione tacita del bilancio finale è disciplinato dall'art. 2493 c.c. 1° comma, il quale stabilisce che decorsi novanta giorni dalla data dell'iscrizione del bilancio finale di liquidazione, il medesimo si intende approvato se non siano stati proposti reclami da parte dei soci.

La mancanza di tali reclami, oltre a comportare l'approvazione tacita dello stesso bilancio, libera i liquidatori da qualsiasi responsabilità di fronte ai soci per le operazioni compiute durante il periodo di liquidazione, mantenendo però gli obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo derivante dal bilancio<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Cfr. Bianchi, Scioglimento e liquidazione, in *Le nuove s.r.l.*, diretto da Sarale, Zanichelli, Bologna, 2008.

<sup>55</sup> Cfr. Andrea Zorzi, L'estinzione delle società di capitali, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, 2014, n 374.

<sup>56</sup> Cfr. Camera di Commercio di Genova, Ufficio registro imprese, Circolare giugno 2013, Bilancio finale di liquidazione e successiva cancellazione.

Tale documentazione deve essere depositata presso il registro delle imprese, in cui viene conservata per dieci anni, insieme ai registri sociali.

Discusso è il tema del *dies a quo* a partire dal quale il bilancio finale di liquidazione può dirsi definitivamente chiuso.

Al riguardo, alcuni autori ritengono che il bilancio finale di liquidazione sia da intendersi definitivamente approvato dal giorno in cui ne viene curato il deposito presso il registro delle imprese, ciò in virtù del disposto degli artt. 2494 c.c. e 2493 c.c., i quali da un lato obbligano i liquidatori a depositare in banca le somme non riscosse dai soci entro i 90 gg. dal deposito del bilancio e dall'altro prevedono la possibilità per i liquidatori di ripartire l'attivo tra i soci prima ancora che il bilancio sia approvato<sup>57</sup>, mentre altri interpreti<sup>58</sup>, ritengono che con l'approvazione debba ritenersi definitivo il bilancio finale di liquidazione, anticipando dunque i tempi considerati dalla teorica sopra esposta e valorizzando il tenore letterale dell'art. 2493 c.c., comma 1, il quale prevedendo che :*"Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci"*, sottrae il giudizio sulla responsabilità dei liquidatori

---

<sup>57</sup> Cfr. Pasquariello, Art. 2492-2493 c.c., in *Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al d.lgs. 28 dicembre 2004, n.310*, a cura di Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2005, III, 2270-2276.

<sup>58</sup> Cfr. Costi, *Le sopravvivenze passive dopo la liquidazione delle società per azioni*, op. cit, Ferrara jr.-Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 2001, 658; Andrea Zorzi, *L'estinzione delle società di capitali*, op. cit.

alla competenza dell'assemblea dei soci, la quale pertanto potrà, avvenuta l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, essere fatta valere dai singoli soci in maniera individuale.

**L'importanza del bilancio finale di liquidazione ai fini dell'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese.**

Come esposto in precedenza, il presupposto essenziale richiesto dalla legge per l'estinzione delle società di capitali è rappresentato dall'istanza di cancellazione presentata dai liquidatori al conservatore, in seguito all'approvazione e al deposito nello stesso registro del bilancio finale di liquidazione.

La necessità di curare tale adempimento e gli effetti che esso produce sono evidenziati dall'art. 2495 c.c., il quale al primo comma dispone che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, mentre al secondo comma precisa che, *“ferma restando l'estinzione della società”*, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e dei liquidatori.

Da tale norma deriva come logica conseguenza che la cancellazione della società regolarmente eseguita dal registro delle imprese, e quindi la sua estinzione, non sono in alcun modo sottoposte ad una eventuale condizione sospensiva il cui evento

possa essere identificato nella definizione di tutti i rapporti giuridici che fanno capo all'ente.

Dunque, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, il conservatore, su richiesta dei liquidatori, dovrà procedere all'iscrizione della cancellazione della società, senza che assumano rilievo l'eventuale non rispondenza di quanto riportato nel bilancio finale di liquidazione allo stato reale dei fatti, nè l'eventuale esistenza di sopravvivenze attive o passive.

Contrariamente ragionando, infatti, si correrebbe il rischio di effettuare una interpretazione per così dire "abrogante" del disposto dell'art. 2495 c.c., il quale, pur mancando di disciplinare molti aspetti legati all'estinzione della società, come ad esempio la sorte delle sopravvenienze e delle sopravvivenze attive, di cui si approfondiranno le questioni maggiormente rilevanti nel prosieguo del testo, sembra chiaramente identificare come istante finale della vita societaria il momento dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, effettuata questa ad opera del conservatore, organo che non può scendere nel merito di quanto stabilito nel bilancio finale di liquidazione, infatti, tale documento contabile è in questa sede sindacabile solamente in punto di legittimità formale e non anche sotto il profilo dell'opportunità.

Ma se il bilancio finale di liquidazione mancasse si potrebbe parlare di iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese?

Questo interrogativo, oltre a sottolineare l'importanza del summenzionato documento contabile, impone all'interprete di considerare, soprattutto in un'ottica di estinzione delle società quale fattispecie a formazione progressiva, gli effetti dell'eventuale

assenza del bilancio finale di liquidazione, la quale può manifestarsi in una materiale mancanza di redazione di detto documento, ovvero nella sua nullità.

La prima ipotesi di mancanza del bilancio finale di liquidazione è stata analizzata da qualche autore<sup>59</sup> che ha immaginato la mancata contabilizzazione in bilancio di una sopravvenienza materializzatasi nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione, espressa o tacita, del documento in argomento e un attimo prima dell'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese.

Infatti, osservano i sopracitati interpreti, la mancata contabilizzazione di una sopravvenienza così intervenuta, determinerebbe non solo lo scollamento del bilancio finale di liquidazione dalla realtà dei fatti, ma addirittura lo trasformerebbe automaticamente in un bilancio intermedio, di tal che i liquidatori dovrebbero provvedere a redigerne uno nuovo, questo sì finale, in cui dar conto dello stato delle cose fino ad un attimo prima dell'iscrizione della cancellazione dell'ente nel registro delle imprese.

Non effettuando tale operazione, si determinerebbe una mancanza di un bilancio finale di liquidazione che impedirebbe il perfezionamento della fattispecie estintiva.

A modesto avviso di chi scrive, un simile approccio sarebbe eccessivamente farraginoso nonchè fuori dal controllo dei soci che, oramai certi delle sorti della società, sarebbero costretti da un lato a sperare nella limpida onestà ed attenzione di liquidatori e dall'altro dovrebbero giornalmente verificare se qualcosa è stato pubblicizzato

---

<sup>59</sup> Cfr. Andrea Zorzi, Estinzione delle società di capitali, 2014, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 374.

o meno nel registro delle imprese, addivenendo ad una ingiustificato quanto insopportabile appesantimento del meccanismo di approvazione del bilancio finale di liquidazione, soprattutto di quello basato sull'assenza di reclami da parte dei soci e sul decorso del termine dei 90 gg dal deposito presso il registro delle imprese, che è evidentemente improntato ad una logica di snellimento e celerità delle procedure liquidatorie.

Con riguardo alla seconda e forse più probabile ipotesi, la nullità del bilancio finale di liquidazione certamente determina il venir meno del presupposto in diritto necessario per considerare la società estinta, infatti, la iscrizione della cancellazione dalla quale tale situazione origina, sarebbe *tamquam non esset*, in quanto priva del requisito essenziale previsto dall'art. 2495 c.c. .

Il bilancio finale di liquidazione è nullo tutte le volte in cui non rappresenti correttamente, ed in modo veritiero e completo, il patrimonio sociale<sup>60</sup>.

In particolare l'errore contabile consiste nella mancata o impropria applicazione dei principi contabili. Si può parlare di errore solo se al momento dell'errata rilevazione erano disponibili tutte le informazioni e gli elementi necessari al corretto trattamento contabile dell'operazione effettuata<sup>61</sup>.

L'OIC 29 distingue gli errori in determinanti e non determinanti a seconda che incidano o meno sull'attendibilità del bilancio.

---

<sup>60</sup> Cfr. Andrea Zorzi, Estinzione delle società di capitali, 2014, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 374; Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato di delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, VII, 3.

<sup>61</sup> Cfr. Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, Nota Operativa n. 8\2013, La correzione degli errori contabili.

Al riguardo non esiste una regola generale e astratta che possa riferire quando un errore contabile sia determinante e quando non determinante, di conseguenza la valutazione circa l'invalidità eventuale di un dato bilancio deve essere fatta a posteriori e caso per caso<sup>62</sup>.

Il problema dell'invalidità del bilancio finale, nell'ottica di una estinzione della società come fattispecie a formazione progressiva, si ripercuote inevitabilmente sulla validità di tutte le attività succedanee poste in essere dai liquidatori in ragione di esso, compresa la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese.

Dunque, se si ritenesse invalida la cancellazione della società sulla scorta di un bilancio finale di liquidazione nullo, il passo successivo sarebbe inevitabilmente rappresentato dalla necessità di inquadrare il ruolo del conservatore e quindi i poteri del giudice del registro in ordine ad una eventuale cancellazione di un'iscrizione effettuata in assenza di un requisito fondamentale richiesto dall'art 2495 c.c. .

---

<sup>62</sup> Cfr. Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, Nota Operativa n. 8\2013, La correzione degli errori contabili: *“Non è possibile stabilire a priori se un errore è determinante o meno, ma è necessario valutare caso per caso in base all'incidenza dell'errore sul bilancio”*; sull'oggettività del errore contabile inteso come falsa rappresentazione della realtà e quindi come causa di nullità del bilancio finale di liquidazione si veda Colombo, Il bilancio di esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, VII, Utet, Torino, 1994, 21 ss.; Fortunato, Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale, in Contr. e impr., 2010, 476 ss. .

## **Il ruolo del Conservatore.**

Nell'ambito della teorica in argomento risulta fondamentale delineare il ruolo del Conservatore e l'estensione dei suoi poteri di controllo.

In merito l'art. 2189 c.c., comma secondo, dispone che l'ufficio del registro delle imprese, di fronte ad una domanda di iscrizione di un atto o di un fatto, al fine di procedere alla cura della formalità richiesta, deve accertare l'esistenza di due requisiti precisi, vale a dire l'autenticità della sottoscrizione dell'istanza e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Nonostante il tenore letterale della disposizione sopra citata lasci intendere in modo apparentemente pacifico quale sia il raggio di estensione dell'attività di controllo che è chiamato a svolgere il conservatore del registro delle imprese, la questione della natura e dell'estensione del predetto controllo è stata a lungo dibattuta, anche dopo l'istituzione del registro delle imprese e l'approvazione della relativa regolamentazione.

A tal proposito una parte della dottrina<sup>63</sup>, seguita anche da diverse pronunce in giurisprudenza<sup>64</sup>, ritiene che non rientri nella

---

<sup>63</sup> Cfr. G. Bonfante - G. Cottino, L'imprenditore, in Tratt. dir. comm., diretto da Cottino, I, Padova, 2001, 565-566; E. Civerra, Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal Registro delle imprese (commento a Trib. Padova 13 agosto 2004), in Società, 2005, 770; Colesanti, Sui poteri dell'ufficio del registro

competenza del conservatore, e quindi nella sua attività di controllo, l'indagine circa l'opportunità e la convenienza di procedere all'iscrizione degli atti o dei fatti di cui si richieda tale forma di pubblicità, rimanendo il suo, un controllo di tipo formale e non sostanziale.

Ne deriva che il conservatore, in sede di valutazione delle istanze di iscrizione nel registro delle imprese dei fatti portati alla sua attenzione, debba limitarsi semplicemente a verificare la regolarità formale della domanda e della documentazione ad essa allegata secondo quanto previsto dalla legge.

Di conseguenza esula dalla competenza del conservatore lo svolgimento di qualsiasi attività di indagine che entri nel merito<sup>65</sup> dei

---

delle imprese (nota a Trib. Milano 19 febbraio 1970), in Riv. dir. proc., 1970, 337 ss.; F. Ferrara jr. - F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, 89; G. Ferri, Poteri e arbitrî dei giudici del registro delle imprese, in Riv. dir. comm., 1970, II, 140 ss.; M. Irrera, Il controllo da parte degli organi dell'ufficio del registro delle imprese sugli atti sottoposti ad iscrizione (nota a Trib. Rimini 11 novembre 1983 e 2 febbraio 1984), in Giur. comm., 1985, II, 247 ss.; G. Marasà - (C. Ibbà), Il registro delle imprese, Torino, 1997, 147 ss.; G. Moro, Sul contenuto e sui limiti del potere di controllo attribuito dal vigente codice civile all'ufficio del registro delle imprese, in Riv. not., 1965, I, 1000 ss.; G. Ragusa Maggiore, Il registro delle imprese, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 2002, 89 ss.; M. Spiotta, Cancellazione della ... cancellazione, in Giur. comm., 2006, I, 706 ss.; e, sembra, V. Donativi, I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese, Napoli, 1999, 49, 134 ss..

<sup>64</sup> Cfr. App. Roma 9 gennaio 2004, in Foro it., 2004, I, 2242 ss.; Trib. Perugia 21 giugno 2001, in Società, 2002, 219-220; Trib. Milano 9 febbraio 2000, in Giust. civ., 2001, I, 541 ss.; Trib. Modena 13 agosto 1997, in Giur. comm., 1999, II, 93; Trib. Foggia 6 maggio 1997, *ivi*, 1998, II, 56-57, con nota adesiva di Donativi; Trib. Lucca 15 febbraio 1989, in Giust. civ., 1990, I, 532 ss.; Trib. Monza 22 settembre 1987, in Foro pad., 1988, I, 480-481; e, parrebbe, Trib. Napoli 8 gennaio 1993, in Società, 1993, 818-819.

<sup>65</sup> Cfr. M. Irrera, *op. cit.*, 253; G. Ragusa Maggiore, *op. cit.*, 95-96; P. Revigliano, Il "nuovo" Registro delle imprese: struttura e procedimento, in Giur. comm., 1996, I, 303-304.

fatti dei quali si chiede la pubblicità e della loro effettiva corrispondenza a quanto ad esso dichiarato dai soggetti interessati.

A questa tesi, per così dire “restrittiva”, dei poteri del conservatore in sede di esecuzione delle iscrizioni nel registro delle imprese, se ne contrappone un’altra, questa al contrario “estensiva”, sostenuta sia in dottrina<sup>66</sup> che in giurisprudenza<sup>67</sup>, la quale evidenzia invece che il controllo effettuato dal conservatore dell'ufficio del registro sarebbe di carattere sostanziale e che, dunque, sia tale da consentire allo stesso di scendere nel merito della corrispondenza tra il fatto vero e il fatto dichiarato.

Tale teorica è stata ulteriormente sviluppata da alcuni interpreti<sup>68</sup>, i quali hanno evidenziato che in realtà non solo è consentito al conservatore di svolgere un’indagine circa la corrispondenza tra fatto

---

<sup>66</sup> Cfr. E. Bocchini, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999, 230 ss.; Afferni, *Il registro delle imprese*, in *Aa.Vv., L'impresa*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. economia*, diretto da Galgano, 2, Padova, 1978, 199-100; V. Buonocore, *Le società. Disposizioni generali*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 2000, 180; M. Ghidini, *Il registro delle imprese*, Milano, 1943, 26; A. Nigro, *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, in *Aa.Vv., Impresa e lavoro*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, 15, I, 2, Torino, 2001, 685-686; A. Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Buonocore, I, 4, Torino, 2001, 45 ss., e, *Il controllo degli atti societari per l'iscrizione nel registro delle imprese*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, 185 ss.; C. Ruperto, sub art. 2189, in *Torrente-Jannelli-Ruperto, Del lavoro*, in *Commentario del codice civile*, libro V, I, Torino, 1961, 417-418.

<sup>67</sup> Cfr. Trib. Padova 13 agosto 2004, cit., 765-766; Trib. Milano 21 aprile 1997, cit., 697 ss., e in *Giur. comm.*, 1998, II, 625 ss., con nota di Gatti; Trib. Sassari 1 aprile 1997, in *Società*, 1997, 1080 ss., con commento di Bonavera; Trib. Rimini 11 novembre 1983 e 2 febbraio 1984, cit., 247 ss.; Trib. Napoli 24 marzo 1983, in *Società*, 1983, 1283-1284; Trib. Catania 30 marzo 1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, 707 ss., in partic. a 711; Trib. Milano 19 febbraio 1970, cit., 337 ss.; nonché, pur con una certa ambiguità, Trib. Catania 26 novembre 2001, in *Giur. comm.*, 2002, II, 464 ss..

<sup>68</sup> Cfr. R. Rordorf, *Il giudice del registro delle imprese*, in *Società*, 1996, 1250-1251.

dichiarato da iscrivere e fatto realmente verificatosi, ma il suo potere di controllo deve spingersi fino all'accertamento dell'esistenza dei presupposti di validità dell'atto da iscrivere.

Sul punto è intervenuta un'interessante pronuncia del giudice di merito<sup>69</sup>, il quale ha sancito che, ai fini della cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, è necessaria e sufficiente la richiesta del liquidatore, preceduta naturalmente dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci, e che l'esistenza di eventuali situazioni debitorie o rapporti giuridici in capo alla società di cui si fa istanza di cancellazione non possono essere considerati elementi valutabili dal conservatore .

Tale conclusione sembrerebbe coerente con quella tesi<sup>70</sup>, per la verità assai diffusa in dottrina, la quale ben rappresenta il ruolo del conservatore come un'attività di controllo che, per ovvie e contingenti ragioni, deve essere limitata all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione della domanda, della regolarità della compilazione del modello di domanda, della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge, dell'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione e dell'esistenza di tutte le ulteriori e specifiche condizioni richieste dal legislatore per l'iscrizione, come tra l'altro sembrerebbe desumersi chiaramente dal tenore letterale del D.P.R. 7 dicembre 1995, n° 581, contenente il regolamento di

---

<sup>69</sup> Cfr. Trib. Catania Dec., 09 aprile 2009, con commento di Alessandra Zanardo, "Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese: presupposti e ruolo del conservatore", Società, 2010, 1, 88.

<sup>70</sup> Cfr. V. Donativi, I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese, Napoli, 1999, 49, 134 ss.

attuazione della L. 29 dicembre 1993, n° 580 in materia di istituzione del registro delle imprese, il quale all'art. 11, comma sesto, dispone che l'ufficio deve accertare l'autenticità della sottoscrizione della domanda; la regolarità della compilazione del modello di domanda; la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Tale disposizione, come risulta evidente dal tenore letterale della stessa, non contiene alcun riferimento ad accertamenti relativi al merito dell'atto da iscrivere, come ad esempio la validità dello stesso sotto il profilo della legittimità sostanziale o la corrispondenza al vero di quanto nello stesso è dichiarato.

Pertanto, ai fini dell'assolvimento del suo compito, è necessario e sufficiente che l'ufficio del registro accerti che l'atto o il fatto da iscrivere rispetti i requisiti di forma e di contenuto della fattispecie per la quale è prevista l'iscrizione e le condizioni specifiche e ulteriori eventualmente stabilite dal legislatore di volta in volta in relazione allo stesso, come ad esempio accade nel caso di cancellazione della società, ove appunto il legislatore richiede come specifico requisito l'avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Tale inquadramento del ruolo del conservatore sembra trovare un ulteriore sostegno nelle regole stabilite rispettivamente in materia di iscrizione di società per azioni dall'art. 2330, comma 3, c.c. e di modificazioni dello statuto dall'art. 2436 c.c., in cui si fa rinvio alla regolarità formale della documentazione richiesta dalla legge sia

ai fini dell'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese e sia per l'iscrizione delle modificazioni dello statuto.

Invero, per comprendere il legame intercorrente tra il fenomeno estintivo e la cura dell'adempimento formale presso il conservatore del registro delle imprese, bisogna confrontare gli effetti attribuiti dalla legge alla medesima formalità effettuata in senso opposto, vale a dire all'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro di cui è parola<sup>71</sup>.

Com'è noto, la costituzione delle società segue una disciplina diversa a seconda del tipo sociale prescelto dai soci: se trattasi di società di persone è sufficiente l'esistenza di un contratto di società, sia pure solamente verbale, eccezion fatta per le società a base personale commerciali, in relazione alle quali è richiesta infatti l'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, mentre per le società di capitali è sempre necessaria l'iscrizione dell'atto costitutivo nel medesimo registro.

Gli effetti legati all'anzidetto adempimento sono diversi, infatti, mentre per le società di persone si discorre di efficacia dichiarativa, in relazione alle società di capitali<sup>72</sup> si parla di efficacia costitutiva, nel senso che immediatamente prima dell'iscrizione nel registro delle imprese non esiste società alcuna.

Dall'iscrizione nel registro delle imprese, dunque, il legislatore fa dipendere l'acquisto della personalità giuridica per le società di capitali e un riconoscimento della personalità giuridica per le società

---

<sup>71</sup> Cfr. Giuseppe Positano, "L'estinzione delle società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito", in Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 352.

<sup>72</sup> Cfr. Basile, "Le persone Giuridiche", Milano, 2003; Ragusa Maggiore, "Le società di capitali. La società per azioni. Formazione della società per azioni. Nuovo diritto societario" in "Trattato delle società" a cura di Ragusa Maggiore, II, Padova, 2003.

di persone, alle quali è cioè accordata già prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, avendo tale adempimento valore di pubblicità dichiarativa<sup>73</sup>.

Proprio per tale ragione, in virtù di un principio dalla valenza logico/giuridica di simmetria<sup>74</sup> tra fattispecie analoghe, alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, alcuni<sup>75</sup> attribuiscono efficacia diversa a seconda del tipo sociale, anche se sul punto la giurisprudenza sembrerebbe essere di diverso avviso, soprattutto quando afferma che la disposizione di cui all'art. 2495 c.c. custodisca un principio di carattere trasversale, in quanto tale applicabile sia alle società di capitali che a quelle di persone<sup>76</sup>.

---

<sup>73</sup> Questo è uno dei nodi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.S.U.U. 16 luglio 2010 num. 16758) fatica a sciogliere, soprattutto quando tenta di dimostrare la trasversalità della regola contenuta nell'art. 2495 c.c. sull'efficacia costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, la quale sarebbe applicabile tanto alle società di capitali quanto alle società di persone, anche se rispetto a queste ultime avrebbe una modalità di operare del tutto peculiare e dai tratti sfuggenti, secondo un meccanismo tutt'oggi non chiarito dai giudici di legittimità. Sul punto più ampiamente infra.

<sup>74</sup> Cfr. Giuseppe Positano, "L'estinzione delle società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito", Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n°352, 2013, 6 ss. .

<sup>75</sup> Cfr. Vincenzo Carbone, "Cancellazione dal registro delle imprese", in Corriere Giur., 2010, 4, 442, ove l'autore sottolinea: ".....per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia per legge della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dal 1 ° luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci.....".

<sup>76</sup> Cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-07-2010, n. 16758, in cui la Corte testualmente evidenzia: " ...la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese implica la definitiva estinzione dell'ente, e tale conclusione non potrebbe non essere sistematicamente estesa anche all'ipotesi di cancellazione dal registro di una società di persone."

## **La dottrina sull'estinzione delle società.**

In merito alla determinazione del momento in cui la società possa considerarsi estinta la dottrina ha manifestato sin da subito la quasi unanime adesione alla tesi dell'efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese<sup>77</sup>.

Proprio l'accoglimento di tale concezione del fenomeno estintivo delle società di capitali ha posto immediatamente all'attenzione degli interpreti la necessità di stabilire quale dovesse essere la posizione degli ex soci e dei creditori sociali rispetto ad eventuali sopravvivenze o sopravvenienze attive e passive.

---

<sup>77</sup> Nella vigenza del codice di commercio, in mancanza di una disciplina esplicita in punto di estinzione di società, per l'esigenza di ancorare tale fenomeno ad un momento preciso (e tendenzialmente insuperabile, pure nel caso di sopravvivenze/sopravvenienze, tanto attive passive) si veda G. Ferri, chiusura della liquidazione ed estinzione della società, op. cit. , secondo cui l'estinzione dell'ente andava ricondotta al momento di ripartizione del suo patrimonio fra i soci, in rispondenza ai principi in tema di personalità giuridica degli enti, posto che *“con la ripartizione delle attività fra i soci si esaurisce anche lo scopo dell'ente in liquidazione e si realizza quella divisione dei guadagni cui mira il gruppo sociale. Immaginare che dopo di ciò l'ente continui a persistere, significa ipotizzare una corporazione che viva senza patrimonio, senza membri e senza uno scopo collettivo, significa cioè ammettere l'esistenza di una persona a prescindere da ogni suo elemento vitale”*, con l'unica eccezione della pretermissione dalla fase di liquidazione di creditori sociali noti, nel qual caso l'attribuzione ai soci dell'attivo eventualmente residuo avrebbe dovuto considerarsi inefficace e così inidonea a determinare l'estinzione dell'ente. Il descritto criterio di determinazione del momento estintivo dell'ente si ritrova poi anche in F. Carnelutti, *In tema d'estinzione della società commerciale*, in *Foro It.*, 1940, V, 25 e ss.

Le diverse soluzioni prospettate al riguardo rivestono oggi, dopo l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, un'importanza fondamentale per l'interprete che sia chiamato a risolvere le molteplici questioni lasciate aperte dal legislatore, il quale, come già sottolineato in precedenza, ha mancato di disciplinare proprio la sorte delle sopravvivenze e sopravvenienze attive venute alla luce solo dopo la cancellazione della società.

Benché la quasi totalità degli interpreti non esiti a riconoscere che nel sistema del codice civile, anche prima della riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese segni il *dies a quo* della estinzione della società<sup>78</sup>, non è mancato chi ha rivalutato la tesi elaborata in passato dalla giurisprudenza secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese avrebbe un'efficacia meramente presuntiva, nel senso che sarebbe idonea

---

<sup>78</sup> Così F. Galgano, Società per azioni, cit., 71, argomentando in ragione della possibilità, riconosciuta dal co. 2 dell'art. 2546 c.c. (ora art. 2495) ai creditori sociali rimasti insoddisfatti di rivolgersi agli ex soci nei limiti da quanto da questi percepito con il bilancio di liquidazione; possibilità che *“conferma, appunto, che non esiste più, dopo la cancellazione della società, un patrimonio sociale, distinto dal patrimonio personale dei soci”*. Sotto la vigenza del codice di commercio, tra i sostenitori di questa impostazione, si v. U. Navarri, Sugli effetti della “chiusura” della liquidazione, in Giur. It., I, 806, per il quale: *“...la chiusura formale della liquidazione è senza significato se anche un solo creditore sia stato trascurato: la chiusura sarebbe soltanto apparente. Onde, anche in tal caso, il creditore pretermesso può agire contro la società e, se ricorrano gli estremi legali, farla fallire”*. Contra, A. Candian, Ancora sul fallimento di società disciolte, in Riv. Dir. Comm., 1917, II, il quale mette in evidenza che: *“...vita sociale ha anch'essa termini di durata prestabiliti dalla legge, e il cui regolamento, la cui proroga o la cui riduzione sono sottratte all'arbitrio dei creditori: sottratti nel senso che la inerzia dei creditori non può bastare a protrarre indefinitamente le sorti della società in una condizione di incertezza non meno tollerabile per la società e per i soci che e questo è il colmo per i terzi”*.

semplicemente ad ingenerare una presunzione di estinzione dell'ente sociale e non anche a fondare la certezza di tale accadimento.

In particolare, il pensiero elaborato della giurisprudenza è stato riconsiderato da quanti hanno evidenziato i risultati in termini di tutela del credito a cui consente di giungere il riconoscimento della permanenza in vita dell'ente nonostante la sua formale cancellazione<sup>79</sup> e messo in dubbio da chi, pur concordando sulla bontà degli esiti cui conduceva il ragionamento delle corti sia di merito che di legittimità, ha considerato preponderante l'aspetto dei rischi potenzialmente legati ad una estremizzazione della teorica esposta<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> In tal senso V. Costi, Estinzione delle società, esigenze del processo economico e politica dei giudici, in Giur. comm., 1974, II, 401 e ss. il quale sottolinea: “...così facendo la giurisprudenza ha consentito, sotto questo profilo, un sostanziale allineamento del nostro diritto vigente con quello degli ordinamenti adottati nei paesi ad economia capitalistica più avanzata ... i quali non sono sollecitati dal desiderio di realizzare il bonum e l'aequum per i singoli, ma dalla convinzione che la sicurezza del credito favorisce, con l'intensità dei traffici, lo sviluppo economico”. Al riguardo vi è da dire, tuttavia, che la soluzione giurisprudenziale comprime però altra fondamentale esigenza comune ad ogni ordinamento giuridico, vale a dire quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici, che viene inevitabilmente compromessa dall'impossibilità di individuare con certezza il momento di estinzione dell'ente sociale, cui porta necessariamente la teorica dell'autore sopra emarginata.

<sup>80</sup> Così C. De Martini, *Sull'estinzione della personalità giuridica delle società commerciali*, cit., 108-109, il quale, nella convinzione che una lettura in chiave presuntiva degli effetti legati alla cancellazione della società dal registro delle imprese debba necessariamente essere circoscritta entro limiti certi, restringe l'ambito delle ipotesi rilevanti ai fini di escludere l'avvenuta estinzione dell'ente alle sole sopravvenienze/sopravvivenze passive, escludendo tra queste quelle che abbiano natura pretestuosa o la cui sopravvivenza/sopravvenienza sia imputabile al creditore, elaborando in tal modo un criterio di difficile applicazione che certamente non giova ai fini della certezza dei rapporti giuridici data l'ampia discrezionalità del requisito della non pretestuosità del credito vantato nei confronti della società cancellata.

Altra dottrina<sup>81</sup>, fondando il proprio ragionamento sul ruolo e sulla funzione attribuita dal legislatore alle iscrizioni effettuate sul registro delle imprese, è arrivata ad affermare la natura meramente dichiarativa della cancellazione della società, argomentando che la connessa efficacia pubblicitaria meramente presuntiva derivi dal fatto che tale adempimento formale, come ogni altra iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2189 c.c., diversamente dall'iscrizione dell'atto costitutivo della società nello stesso, non è subordinata né all'emanazione di un decreto da parte del giudice del registro, né ad un controllo di legittimità da parte del tribunale, ma rappresenta una semplice iscrizione affidata a funzionari amministrativi in relazione alla quale il diritto positivo non impone particolari cautele, date anche le modeste finalità della iscrizione stessa.

Pertanto, secondo la summenzionata dottrina<sup>82</sup>, affermare l'efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro

---

<sup>81</sup> Cfr. G. Racugno, Brevi osservazioni in tema di estinzione delle società per azioni, in *Giur. It.*, 1969, II, 715 e ss., per il quale la natura meramente dichiarativa della cancellazione della società dal registro delle imprese, deriverebbe da ciò, che: *“la cancellazione, al pari di ogni altra iscrizione di cui all'art. 2189 [e diversamente dall'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel registro delle imprese], non è mai subordinata all'emanazione di un decreto da parte del giudice del registro, né a un controllo di legittimità da parte del tribunale: è una semplice iscrizione affidata a funzionari amministrativi. Né l'ordinamento impone particolari cautele date le modeste finalità della iscrizione stessa: dichiarare che la società è venuta meno in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento e all'esaurirsi del procedimento di liquidazione”*.

<sup>82</sup> Così A.Cavalaglio, *Interruzione del processo di cognizione nel diritto processuale civile*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.*, X, Torino, 1993. Il riferimento è qui agli artt. 299-301 c.p.c., che nel disciplinare le cause di interruzione del processo menzionano esclusivamente la morte o la perdita di capacità della parte o del suo difensore, e non anche il “venir meno della parte per altra causa” (art. 110 c.p.c.). Peraltro, l'assoluta maggioranza della dottrina processualciviltistica ammette l'operare dell'interruzione del processo anche in ipotesi di estinzione

delle imprese sarebbe un discorso privo di qualsiasi supporto di diritto positivo.

Alcuni ancora, hanno sostenuto l'efficacia meramente presuntiva della cancellazione dal registro delle imprese motivando tale conclusione con la mancanza di una disciplina *ad hoc* in punto di sopravvenienze attive<sup>83</sup>, mentre altri interpreti, ancora prima di considerare gli effetti della cura dell'adempimento pubblicitario, hanno immaginato di postergare il momento di estinzione della società, nonostante l'avvenuta cancellazione, alla soddisfazione di tutti i crediti fatti valere in sede di liquidazione, ammettendo di

---

della persona giuridica. Così V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1956, 314; E.T. Liebmann, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1984, 196, C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, II, *Il processo ordinario di cognizione*, Torino, 2011, 370; C. Punzi, *L'interruzione del processo*, Milano, 1963, 210 e ss.; G. Tarzia, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2002, 199 e ss.; G. Verde, *Diritto processuale civile*, 2 *Processo di cognizione*, Bologna, 2010, 164. Inoltre occorre sottolineare a riguardo che la tesi dell'inapplicabilità della disciplina dell'interruzione alle parti-persone giuridiche, è stata prospettata da parte della dottrina in relazione all'ipotesi di fusione (così D. Dalfino, *La successione tra enti nel processo*, Torino, 2002; v. *retro*, Parte I, cap. III, par. 4). In particolare l'esclusione dell'operare della disciplina dell'interruzione del processo – ulteriormente comprovata dalla formulazione letterale degli artt. 299 e ss. c.p.c. – veniva affermata in ragione della volontarietà dell'evento fusione (e dei suoi effetti di estinzione della società di fusione e successione universale della società da fusione), che, in quanto tale, non poteva andare a detrimento della controparte della società fusa, ingiustamente onerata della riassunzione del processo interrotto. Inoltre nell'ipotesi di fusione, gli artt. 299 e ss. c.p.c. sono posti fuori campo in ragione della natura e degli effetti sostanziali dell'istituto, che non determina alcuna estinzione della società di fusione né successione di quella risultante.

<sup>83</sup> Così P. D'alessandro, *Cancellazione della società e sopravvenienze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione*, in *Le Società*, 2008, 896.

conseguenza, il perdurare dell'esistenza dell'ente sociale in tutti i casi in cui emergano delle attività non liquidate<sup>84</sup>.

Tale soluzione intermedia aveva il merito di conciliare l'esigenza di evitare una possibile riviviscenza della società *ad libitum*, con quella di tutelare i creditori che avessero, con la società cancellata, contestazioni pendenti<sup>85</sup>.

Tuttavia, l'idea che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne comportasse l'immediata ed irreversibile estinzione era però, si è detto, largamente condivisa dagli interpreti<sup>86</sup>.

Tale conclusione si affermava essere necessitata dal dato positivo dell'art. 2456 c.c. comma secondo, il quale sanciva l'impossibilità di una riviviscenza della società una volta chiusa la fase di liquidazione<sup>87</sup>, senza che a tal riguardo potesse darsi peso alla

---

<sup>84</sup> In tal senso V. Costi, Natura giuridica del provvedimento di cancellazione delle società commerciali dal registro delle imprese, in *Foro It.*, 1951, I, 674 e ss.

<sup>85</sup> Così A. Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, Milano, 1954, 424, con una soluzione assai vicina a quella originariamente prospettata dalla giurisprudenza.

<sup>86</sup> Così, a mero titolo esemplificativo, oltre agli A. citati nelle successive note, si v. L. Coviello JR., Osservazioni in tema di estinzione delle persone giuridiche, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1949, 803 e ss.; T. Ascarelli, Liquidazione e personalità della società per azioni, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, 244 e ss.; A. Graziani, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, 530 e ss.; A. Schermi, Momento ed effetti dell'estinzione delle società, in *Giust. civ.*, 1965, I, 937 e ss.; F. Galgano, Società per azioni, cit., 71 e ss.; ID., Società in genere. Società di persone, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1982, 399 e ss.; M. Porzio, La cancellazione, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da Abadessa – Portale, IV, Torino, 2004, 89 e ss.; M. Speranzin, L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in *Riv. soc.*, 2004, 514 e ss.; E. Civerra, Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal Registro delle imprese, in *Le Soc.*, 2005, 765 e ss.; P.P. Papaleo, Cancellazione di società dal registro delle imprese e tutela dei creditori sociali, in *Le Soc.*, 2006, 1108 e ss. .

<sup>87</sup> Si veda G. Frè, Società per azioni, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, 908, per il quale una tale riviviscenza sarebbe risultata inconcepibile nel contesto normativo delineato dal codice civile.

eventuale pendenza di rapporti processuali o alla sopravvivenza/sopravvenienza di attività o passività non considerate nel bilancio di liquidazione<sup>88</sup>.

Proprio da quest'ultima lettura del fenomeno estintivo<sup>89</sup> sembrerebbe derivare la conclusione secondo cui la cancellazione

---

Analogamente E. Biamonti, Questioni in tema di estinzione della personalità giuridica delle società commerciali in liquidazione, in *Foro It.*, 1951, I, 23 e ss.; M. Palandri, Effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1948, II, 552 – che osserva come “la tesi enunciata dalla giurisprudenza prima del 1942 nel silenzio del Codice di commercio [è] stata ora completamente disattesa dal Legislatore che, con gli artt. 2312 e 2456 c.c. ha posto il principio che la chiusura formale della liquidazione determina la fine delle società-imprese” – e F. Galgano, *Società in genere. Società di persone*, op. cit., per il quale il legislatore “*voleva evitare l'indefinito protrarsi nel tempo del vincolo di destinazione impresso sui beni sociali*”. In tale contesto l'intervento del legislatore della riforma del diritto societario – si è osservato – risulta così teso a “sconfessare, se non l'interpretazione giurisprudenziale sopra citata, quanto meno la lettura della legge che aveva consentito una costruzione interpretativa che il nuovo legislatore ha rifiutato” (V. Salafia, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese*, *Le Soc.*, 2008, 930). Sulla natura interpretativa dell'inciso del co. 2 dell'art. 2495 c.c. si v. anche V. Buonocore, *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003, 195, nonché G. Niccolini, commento sub art. 2495, in *Società di capitali, Commentario*, a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 1839. In senso contrario, però, si sono da ultimo orientate le Sez. Un. (sent. nn. 4060, 4061, 4062 del 2010).

<sup>88</sup> Sul punto si v. C. Punzi, Interruzione del processo ed estinzione delle società commerciali, in *Riv. dir. civ.*, 1963, II, 274 e ss.; A. Fiorentino, Sullo scioglimento e la liquidazione delle società commerciali, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, 368 e ss., spec. 401 e ss.; A. Mirone, Cancellazione della società da registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in *Riv. soc.*, 1968, 516 e ss..

<sup>89</sup> V. espressamente in F. Carnelutti, In tema d'estinzione della società commerciale, in *Foro It.*, cit., 25 e ss. e M. Dossetto, Problemi in tema di liquidazione di società, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 151 e ss., il quale afferma che: “*l'estinzione del soggetto determina l'estinzione del rapporto e non già viceversa. Di conseguenza se la liquidazione è chiusa e la società è estinta, prima che un debito della stessa sia stato soddisfatto, anche il debito si estingue. Non è detto però che il creditore sia privo di difesa contro il pregiudizio che a lui può,*

delle società dal registro delle imprese comporti anche l'estinzione dei debiti sociali eventualmente rimasti insoddisfatti, estinzione temperata dalla previsione della possibilità per i creditori sociali di rivalersi nei confronti dei soci nei limiti di quanto ad essi attribuito da bilancio finale di liquidazione e dei liquidatori ove il mancato soddisfacimento sia dipeso da loro colpa.

Alla sorte di eventuali sopravvenienze/sopravvivenze passive ed attive, nonché alla ancor più complessa questione della sorte di eventuali giudizi ancora pendenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, sono peraltro dedicati i successivi capitoli.

---

*innegabilmente, derivare da una tale estinzione dovuta al fatto unilaterale del suo debitore. Tale difesa [...] è allestita dalla legge anzitutto preventivamente attraverso l'impostazione delle forme di pubblicità che accompagnano la liquidazione [...]; inoltre successivamente all'avvenuta chiusura della liquidazione ed estinzione della società, sia attraverso l'imposizione di una responsabilità di carattere obiettivo, fondata sull'indebito arricchimento dei soci, sia attraverso l'imposizione a carico dei liquidatori di una responsabilità di natura subbiettiva che ha per presupposto il mancato soddisfacimento del credito”.*

## **Sopravvivenze e sopravvenienze: premessa.**

Per effetto della riforma in vigore dal primo gennaio 2004, la cancellazione delle società di capitali dal Registro delle imprese determina la definitiva estinzione dell'ente, con la conseguenza che i creditori sociali che si vogliano attivare per far valere le loro pretese non sono più legittimati a chiamare in causa la società, come invece era ritenuto ammissibile in precedenza, in quanto cessata e non più esistente.

Tuttavia, il legislatore ha riservato a tali soggetti la possibilità di agire direttamente ed esclusivamente nei confronti dei soci, ovvero del liquidatore in proprio<sup>90</sup>, qualora il mancato pagamento del debito sia imputabile a costui.

Nell' testo della disposizione di cui all'art. 2495 cod. civ., particolarmente interessante appare l'inciso "*ferma restando l'estinzione della società*" dopo la cancellazione della stessa i creditori sociali possono far valere le proprie ragioni direttamente nei confronti degli ex-soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in forza del bilancio finale di liquidazione e nei confronti del liquidatore se la mancata soddisfazione dei crediti vantati dipende da sua colpa, ma non contiene alcun riferimento in ordine alle sorti delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive, cioè di quei beni o

---

<sup>90</sup> Cfr "Il nuovo diritto delle società" diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Utet giuridica 2006; "Diritto delle Società" di Gianfranco Campobasso, Utet 2007 ; "Codice commentato delle nuove società" di Bonfante – Corapi- Marziale – Rodorf - Salafia , Milano 2004 ; "Società di capitali" in Commentario a cura di Giuseppe Niccolini e Alberto Stagno d'Alcontres , volume terzo, Jovene editore , 2004 .

diritti che pur esistendo al tempo della redazione del bilancio finale di liquidazione non sono stati attribuiti ai soci, ovvero di quei beni o diritti la cui esistenza, pur non essendo accertabile definitivamente in sede di bilancio finale di liquidazione, è stata tuttavia palesata dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il problema non è di poco momento, infatti, nella prassi capita sovente che dopo la cancellazione della società venga accertato che la stessa possedeva ancora beni mobili o immobili, oppure che deve prestare l'assenso alla cancellazione di un'ipoteca iscritta a proprio favore, magari a garanzia di un credito sociale soddisfatto<sup>91</sup>.

Prima della riforma del 2003, una parte della dottrina<sup>92</sup> riteneva che in caso di sopravvenienze attive emerse dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società, i singoli soci potessero agire comunque nei confronti della stessa sulla base del diritto alla devoluzione del patrimonio sociale pro quota loro spettante, mentre la giurisprudenza prevalente<sup>93</sup> riteneva che nonostante l'avvenuta

---

<sup>92</sup> Si veda al riguardo l'articolo pubblicato da Giovanni de Marchi e Armando Santus intitolato "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali".

<sup>92</sup> Cfr. R. Costi, la cancellazione delle società per azioni ed il problema delle sopravvenienze passive, in *Giur. it.*, 1964, I, 1, 1355.

<sup>93</sup> Al riguardo Cass. 23 novembre 1978, n. 5489 e Cass. 3 aprile 1979, n. 1880, in *Foro. it.*, 1979, I, 1786; Cass. 6 gennaio 1981, n. 52, in *Riv. not.*, 1981, 154; Cass. 29 agosto 1987, n. 7139, in *Dir. fall.*, 1988, II, 34; Cass. 28 dicembre 1989, n. 5803, in *Società*, 1990, 471; Cass. 5 settembre 1996, n. 8099, in *Giur. comm.*, 1997, II, 625; Cass. 7 luglio 1998, n. 6597, in *Gius*, 1998, 19, 2728; Cass. 20 ottobre 1998, n. 10380, in *Giur. it.*, 1999, 912; Cass. 14 maggio 1999, n. 4774, in *Società*, 1999, 1326; Cass. 3 novembre 1999, n. 12274, in *Mass. Foro it.*, 1999, 92; Cass. 12 giugno 2000, n. 7972, in *Dir. prat. soc.*, 2000, 23, 97; Cass. 26 aprile 2001, n. 6078, in *Mass. Foro it.*, 2001, 917; Cass. 18 agosto 2003, n. 12078; Cass. 26 aprile 2001, n. 6078, in *Mass. Foro it.*, 2001, 917; Cass. 18 agosto 2003, n. 12078.

<sup>95</sup> Cfr. Santus – De Marchi, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario*, 832. V.; Salafia, *Sopravvenienza di attività*

cancellazione dal registro delle imprese, la società potesse considerarsi esistente fino a quando non si fossero esauriti tutti i rapporti giuridici patrimoniali di cui essa era titolare.

A ben vedere, la tesi sostenuta dalla summenzionata giurisprudenza sarebbe oggi difficilmente spendibile giacchè, a differenza di quanto emerge chiaramente dall'art 2495 cod. civ., essa attribuisce alla cancellazione delle società dal registro delle imprese un'efficacia meramente dichiarativa.

In effetti, le tesi elaborate dalla dottrina per risolvere il problema delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive che hanno raccolto più consensi sono tre, l'una ritiene che venuta meno la società, i beni "*dimenticati*" cadano in comunione ordinaria tra gli ex-soci in proporzione alla partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale<sup>94</sup>, un'altra che detti beni vengano trasmessi in proporzione agli ex soci in virtù di un fenomeno successorio del tutto simile a quello che caratterizza la morte della persona fisica, l'altra ancora mette in dubbio la validità della fase di liquidazione e su questa base

---

dopo la cancellazione della società dal Registro imprese, in *Società*, 2008, 929 ss.; "Il nuovo diritto delle società" in *liber amicorum Gianfranco Campobasso*, Utet giuridica, 2006, dove si legge " *...estinta la struttura sociale, sui beni residui riappare la comunione tra i soci*"; Associazione Disiano Preite "Il nuovo diritto delle società di capitali e cooperative, Bologna, 2003.

<sup>96</sup> Cfr. Trib. Como 24 aprile 2007, in *Società*, 2008, 889 ss., con nota di P. D'Alessandro e l'articolo di Valerio Sangiovanni in *Notariato* n 6/2009.

argomentativa propone di effettuare la cancellazione della cancellazione della società dal registro delle imprese<sup>95</sup>.

Per la verità questa è a parere di chi scrive la soluzione tecnica più corretta, in quanto perfettamente sostenibile sulla base delle disposizioni contenute nel nostro ordinamento.

Ed infatti, l'operazione di pubblicità che si compie con l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società di capitali rappresenta solo la chiusura di un iter procedurale che comincia con la fase di liquidazione del patrimonio sociale, il cui corretto svolgimento costituisce il *prius* essenziale per effettuare l'operazione in esame.<sup>96</sup>

Di conseguenza, l'iscrizione della cancellazione della società effettuata in assenza del suo presupposto, cioè il completamento della liquidazione del patrimonio sociale che risulta manchevole giusta la sopravvivenza o la sopravvenienza di attività, è illegittima e pertanto passibile a sua volta di cancellazione<sup>97</sup> secondo quanto stabilito dall'art 2191 cod. civ. .

---

<sup>96</sup> Cfr. in senso contrario alla tesi de quo V. Salafia in Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese, in Società, 2008, 929 ss., in cui l'autore ritiene che la cancellazione della società dal registro delle imprese ha sempre effetto estintivo e non è possibile riportare in vita la stessa nemmeno in presenza di sopravvivenze o sopravvenienze attive.

<sup>97</sup> Cfr. Marco Saverio Spolidoro "Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive", in Rivista delle Società, 2007, il quale sostiene, con ampie argomentazioni, l'opportunità di effettuare la cancellazione della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese.

In particolare, l'art 2191 cod. civ. è la disposizione che disciplina la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle iscrizioni in esso effettuate in assenza delle condizioni richieste dalla legge.

Più precisamente, tale norma prevede che se un' iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Il ricorso a tale disposizione per giustificare la cancellazione della cancellazione della società dal registro delle imprese ha sollevato in passato questioni relative all'ampiezza dei poteri del giudice del registro ma, in questa sede, è opportuno semplicemente ricordare che, fermo restando per la conservatoria il mero dovere di controllare che sussistano i requisiti di forma richiesti nel caso specifico dal legislatore al fine di procedere all'esecuzione dell'operazione di pubblicità, la cancellazione della cancellazione e quindi la segnalazione relativa alla mancanza di requisiti sostanziali richiesti per l'iscrizione già effettuata al giudice del registro, devono essere una preoccupazione di coloro i quali di tale ulteriore iscrizione dovranno avvantaggiarsi, quindi degli ex-soci, del liquidatore e dei terzi creditori della società "*prematamente*" cancellata dal registro delle imprese.

Sul profilo applicativo l'accoglimento della soluzione proposta comporta che, una volta emesso dal giudice del registro il decreto di cancellazione dell'iscrizione indebitamente effettuata, la società riacquisterà la sua personalità giuridica e potrà dunque essere completato il procedimento di liquidazione dell'attivo distribuendo pro quota tra i soci le sopravvenienze e le sopravvivenze che non erano state a tempo debito individuate dal liquidatore.

## **Oggetto delle sopravvivenze/sopravvenienze attive.**

Con l'espressione sopravvivenze attive<sup>98</sup> si intende indicare tutti quei rapporti giuridici attivi facenti capo alla società che, pur se esistenti al momento dell'estinzione della stessa, non sono rappresentate dal bilancio finale di liquidazione, mentre le sopravvenienze sono tutte quelle posizioni giuridiche attributive di diritti e facoltà che sono sorte in un momento successivo rispetto all'estinzione dell'ente sociale e che pertanto non trovano collocazione all'interno del documento contabile summenzionato.

Tali situazioni giuridiche si contrappongono alle sopravvivenze passive (intese in tal caso come debiti della società nei confronti dei creditori sociali che esistevano già al tempo della redazione del bilancio finale di liquidazione , ma che non sono stati onorati perché

---

<sup>98</sup> Per un'attenta disamina dell'oggetto delle sopravvivenze attive si veda Valerio Sangiovanni, Cancellazione delle società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori, in *Danno e Resp.*, 2011, 12, 1133, in cui l'autore chiarisce: " *Con l'espressione "sopravvivenze attive" ci si riferisce al caso in cui si scoprono, dopo la cancellazione della società, crediti che prima erano stati ignorati: si tratta di crediti che non risultano dal bilancio finale di liquidazione. Può cioè avvenire che la società venga cancellata dal registro delle imprese e, successivamente, si scopra che essa era titolare di crediti nei confronti di terzi. Il legislatore italiano nulla dice in merito alle sopravvenienze attive. La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue sì la società, ma non fa venire meno i crediti: il fatto che scompaia il soggetto titolare del credito (la società) non estingue il credito. In altre parole vi è mutazione "soggettiva" del rapporto (dalla società ai soci), ma non vi è mutazione "oggettiva" dello stesso. È ragionevole affermare che i crediti di cui è titolare la società swi trasferiscano, con la sua cancellazione ed estinzione, in capo ai soci, ferma restando l'estinzione della società.*"

i liquidatori incolpevolmente non ne conoscevano l'esistenza o perché pur essendo a conoscenza della loro esistenza non ne hanno fatto menzione nel bilancio finale di liquidazione) e alle sopravvenienze passive (intese queste ultime come eventuali pretese di terzi nei confronti della società la cui esistenza non era accertabile con precisione al tempo della redazione del bilancio finale di liquidazione ma che è stata poi oggetto di accertamento in un momento successivo rispetto alla cancellazione della società dal registro delle imprese)<sup>99</sup>, sia dal punto di vista dell'oggetto che dal punto di vista della disciplina, infatti, come più volte evidenziato, manca una normazione specifica rispetto alle prime, nonostante le indicazioni del legislatore delegante<sup>100</sup> alla riforma del diritto societario intervenuta nel 2003.

Più in particolare le sopravvenienze attive<sup>101</sup> sono nuove attività che si aggiungono alle precedenti o nuovi ricavi che sorgono con

---

<sup>99</sup> Cfr. Marco Saverio Spolidoro in "Rivista delle società"-2007-, P. D'Alessandro, Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione ,in Società, 2008, 891 s.; A Pandolfi, L'estinzione delle società di capitali e il problema delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive, in Giur. comm., 2008, II, 704, Riv. del Notariato, 2010, fasc. 1, pp. 191-209, La cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese.

<sup>100</sup> Al riguardo, sembra opportuno sottolineare che la legge delega, all'art. 8, dispone : *"la riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive ..."*.

<sup>101</sup> Per una completa analisi delle sopravvenienze attive, soprattutto per quanto attiene al regime fiscale ad esse applicabile in concreto e alla differenziazione tra sopravvenienze ordinarie e straordinarie, si veda il saggio di Ruggero Viviani,

riferimento ad operazioni estranee alla normale gestione dell'impresa e che si manifestano in modo accidentale ed imprevisto, come ad esempio nell'ipotesi di riscossione di un credito precedentemente stralciato dalla contabilità perché ritenuto inesigibile, mentre le sopravvivenze attive sono attività già esistenti prima dell'approvazione del documento contabile di chiusura della società che tuttavia non sono state in esso rappresentate.

---

Bilancio e dichiarazione dei redditi: sopravvenienze attive, in *La lente sul fisco*, Torino, 30.03.2012, n 12, il quale sottolinea come:” *Le sopravvenienze attive possono essere, secondo i principi contabili, ordinarie e straordinarie. Le sopravvenienze attive ordinarie sono allocate nell'aggregato A 5) del conto economico, nell'ambito della voce residuale dei componenti positivi caratteristici del reddito. Di contro, quando le sopravvenienze attive derivano da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa, queste sono indicate nella voce E20 del conto economico..... L'annoso problema del trattamento fiscale delle sopravvenienze attive realizzate successivamente all'estinzione della società e non conoscibili alla data del bilancio di liquidazione, è stato di recente chiarito dall'amministrazione finanziaria. L'agenzia delle entrate ha abbracciato, tra le tante, la tesi secondo la quale la cancellazione e l'estinzione della società comporta che i beni mobili ed immobili non liquidati entrano nell'ambito di un rapporto di comunione legale tra gli ex soci, ai sensi dell'art. 1100, c.c., simile a quello degli eredi (R.M. n. 77/E del 27 luglio 2011)*”.

**Le sopravvenienze e sopravvivenze attive: la comunione e la successione ereditaria in favore degli ex soci dell'estinta società per scongiurare la reviviscenza della stessa.**

Come stabilito dalle Sezioni Unite<sup>102</sup> con le pronunce nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, la presenza di sopravvivenze o sopravvenienze attive dopo la cancellazione della società, non osta all'estinzione della stessa, la quale, pertanto, avrà luogo nonostante la persistenza di rapporti giuridici riferibili non direttamente agli ex soci, ma all'ente sociale.

---

<sup>102</sup>Cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-07-2010, n. 16758, in cui la Corte precisa: "Le sezioni unite di questa corte, con le recenti sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, hanno affermato: che l'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, non è norma interpretativa, bensì innovativa ed ultrattiva; che, tuttavia, essa è volta a disciplinare anche gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo la loro estinzione a partire da tale data in conseguenza dell'indicata pubblicità, diversamente da quanto opinava l'unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità; che, per ragioni di ordine sistematico, dalla stessa data del 1 gennaio 2004 anche per le società di persone, pur restando esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione dal registro (impossibile in difetto di analogo efficacia della loro iscrizione), l'intervenuta cancellazione fa presumere il venir meno della capacità e della legittimazione dell'ente, pur se perdurino rapporti o azioni in cui esso era parte, stante l'esigenza di garantire la parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, onde occorre far leva sull'analogia juris ed utilizzare, anche per quelle di persone, regole corrispondenti alla nuova disciplina introdotta per definire gli effetti della cancellazione delle società di capitali".

Il principale nodo, tuttavia, è contenuto proprio in tale passaggio, in quanto, considerato come diritto vigente il principio stabilito dalla citata Cassazione, sia l'estinzione delle società di capitali che quella degli enti a base personale, comporta la necessità di misurarsi con l'esigenza di ricercare un meccanismo tecnico-giuridico adeguato a consentire la trasmissione dal patrimonio dell'ente estinto a quello degli ex soci dei rapporti giuridici attivi che si sono appalesati solo dopo la cancellazione, ovvero venuti ad esistenza successivamente a tale momento e di ricostruire la normativa da applicare ai rapporti processuali ancora pendenti post cancellazione.

La ragione essenziale per cui ci si imbatte in tale esigenza si sostanzia nel *vulnus* normativo in materia, bene esemplificato da un legislatore che all'art. 2495 c.c. si arresta su una disposizione che regola esclusivamente la sorte delle sopravvenienze passive, di tutte quelle passività cioè che vengono alla luce dopo l'adempimento, da parte dei soggetti a ciò deputati, della formalità della cancellazione.

È evidente la necessità di determinare il soggetto che, in luogo dell'ente estinto, sarà legittimato a procedere ad esempio, alla cancellazione di un'ipoteca su un immobile accesa a garanzia di un prestito oramai onorato, ovvero chi potrà godere e disporre delle somme scoperte dopo la cancellazione, le quali sono ad esempio il risultato di un'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti di un soggetto *pendente societate* e poi andata a buon fine con riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria di un'ingente somma di danaro.

Nel tentativo di trovare una soluzione alle problematiche sopra emarginate, il pensiero degli interpreti del diritto convoglia in tre tesi sostanzialmente contrapposte, l'una, per la verità assai diffusa sia in

dottrina<sup>103</sup> che in giurisprudenza<sup>104</sup>, ipotizza un meccanismo di trasferimento dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo

---

<sup>103</sup> Cfr. De Marchi - Santus, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Riv. not., 2003, 631; Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società, Società di capitali e cooperative, a cura di Olivieri - Presti - Vella, Bologna, 2003, 365; Campobasso, Diritto Commerciale, Torino, 2003, 423; Dimundo, cit., 217; Fimmanò - Traversa, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma, in Riv. not., 2004, 699; Parrella, in Sandulli - Santoro (a cura di), La riforma delle società - Commento sub art. 2495 c.c., Torino, 2003, III, 305 ss.; Niccolini, Sub art. 2495 c.c., in Niccolini - Stagno d'Alcontres (a cura di), Società di capitali, Commentario, Napoli, 2004, 1839; Pasquariello, Sub art. 2495 c.c., in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Padova, III, 2004, 2282.

<sup>104</sup> Cfr. Cass. S.S.U.U. 12/03/2013, n. 6070, in cui i giudici di legittimità, dopo aver evidenziato il problema della mancanza di una disciplina che regolamenti la sorte delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive, nell'affrontare il discorso sulla trasmissione dei debiti esistenti in capo all'estinta società, testualmente: ".....  
*Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.....Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio*

all'estinta società del tutto assimilabile alla successione ereditaria, l'altra<sup>105</sup> individua come unica soluzione condivisibile quella di considerare i residui patrimoniali in comunione *pro indiviso* tra i soci in proporzione alle rispettive quote di cui erano titolari nella disciolta società, l'altra ancora<sup>106</sup> percorre la strada della cancellazione nell'opposto senso logico-giuridico, ritenendo dunque che se delle attività sono residue o sopravvenute rispetto all'estinzione dell'ente è perchè la cancellazione dello stesso non è avvenuta con i crismi

---

*della contitolarità o della comunione.*”; Cass. 12 dicembre 2008, n. 29242, in Mass. giur. it., 2008; Cass. 15 ottobre 2008, n. 25192, in Società, 2009, 877; App. Roma 8 gennaio 2009, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); App. Napoli 28 maggio 2008, in Giur. mer., 2009, 2479; App. Napoli 17 marzo 2008, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); Cass. 28 agosto 2006, n. 8618, in Giur. it., 2007, 1, 117; App. Napoli 26 gennaio 2011, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); App. Milano 5 dicembre 2007, in Corr. mer., 2008, 4, 417; App. Milano 20 novembre 2007, *ivi*, 2008, 3, 295; App. Napoli 6 maggio 2005; Trib. Bologna 8 ottobre 2010, in Società, 2011, 3; Trib. Roma 24 febbraio 2009, in Dir. fall., 2010, II 564; Trib. Treviso 19 febbraio 2009, in Società, 2010, 355; Trib. Perugia 17 novembre 2009, in [www.jurisdata.it](http://www.jurisdata.it); Trib. Lucca 12 gennaio 2009, in Giur. mer., 2009, 2479; Trib. Torino 9 luglio 2008, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); Trib. Milano 11 giugno 2008, in Giur. it., II, 2776; Trib. Milano 24 gennaio 2007, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); Trib. Torino 12 gennaio 2007, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); Trib. Monza 13 novembre 2006, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); Trib. S.M. Capua Vetere 30 giugno 2006, in Giur. it., 2007, 118; Trib. Monza 6 giugno 2005, *ivi*, 2006, 1, 72.

<sup>105</sup> Cfr. “*Sopravvenienze attive alla cancellazione della società: soluzioni operative dopo l'ultimo orientamento della Cassazione*” a cura di Giancarlo Iaccarino, Società, 2009, 5, 544.

<sup>106</sup> Cfr. Trib. Milano 26 maggio 2010, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Como 24 aprile 2007, in Società, 2008, 889; Trib. Padova 13 agosto 2004, *ivi*, 2005, 765; Trib. Udine 15 settembre 2005, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). Peraltro, tale orientamento era stato espresso da alcuni tribunali anteriormente alla riforma del diritto societario Trib. Padova 26 giugno 2003, in Società, 2003, 1657; Trib. Verona 10 luglio 2001, in Dir. fall., 2001, II, 1277; Trib. Trapani 27 giugno 2000, in [www.ss.camcom.it](http://www.ss.camcom.it); Spolidoro, Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive, in Riv. soc., 2007, cit., 841.; Trib. Napoli 26 aprile 2010, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Cass. 9 aprile 2010, n. 8426, in Notariato, 2010, 639 con nota di Spolidoro.

richiesti dal legislatore e pertanto va a sua volta cancellata, determinandosi così la reviviscenza della persona giuridica e marcando dunque la differenza che esiste tra l'evento irreversibile "morte", che è un concetto riferibile solo alle persone fisiche, e la formalità cancellazione, che è invece un sostantivo affiancabile a quello società e reversibile come qualunque altra situazione di cui la legge non stabilisca la definitività.

A favore della prima ricostruzione, militerebbe, secondo i suoi sostenitori, il dato positivo rappresentato dall'art. 2495 c.c., comma secondo, il quale, nell'ultima parte, prevede la possibilità per creditori sociali rimasti insoddisfatti di notificare la propria domanda giudiziale entro un anno dalla cancellazione presso l'ultima sede della società.

Tale disposizione è stata accostata alla regola contenuta nell'art. 303 c.p.c., comma secondo, il quale dispone che la riassunzione del processo interrotto per morte della parte possa essere effettuata entro un anno dalla morte del de cuius, collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius<sup>107</sup> e con la quale sembrerebbe presentare effettivamente tratti assai simili.

---

<sup>107</sup> In particolare l'art. 303 c.p.c. prevede un sistema di notificazione collettiva ed impersonale attraverso il quale la notificazione dell'atto di citazione o del ricorso effettuata nei confronti di alcuni eredi determina la pendenza della lite nei confronti di tutti gli altri, siano essi noti oppure no: *"Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto"*.

Il raffronto nei termini sopra esposti tra estinzione della società e posizione degli ex soci, da un lato, e morte della persona fisica, nonchè posizione degli eredi, dall'altro, sembrerebbe descrivere anche nel caso dell'estinzione dell'ente sociale “*un fenomeno successorio universale*” del tutto simile a quello che avviene in caso di successione ereditaria<sup>108</sup>.

Il paragone tra i due fenomeni, quello cioè della estinzione delle società di capitali e quello della morte della persona fisica, sembrerebbe ulteriormente giustificata dalla previsione di una responsabilità limitata degli ex soci per i debiti sociali non considerati in fase di liquidazione, una disposizione questa contenuta nell'art. 2495 c.c. del tutto assimilabile alla disciplina dettata dall'art. 490 c.c. in tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario<sup>109</sup>.

---

Tale sistema rappresenta una utile alternativa, ovviamente da utilizzare entro un anno dalla morte del *de cuius*, alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi. Infatti, decorso l'anno dalla morte del *de cuius*, la notificazione effettuata nei confronti dei singoli eredi, quali litisconsorti necessari, è l'unico mezzo per riassumere efficacemente il giudizio. Se l'individuazione dell'erede risulterà errata, si determinerà la nullità del procedimento e della sentenza pronunciata nei confronti dell'erede apparente.

<sup>108</sup> Così G. Zagra, Effetti irreversibili della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese, in *Le Soc.*, 2010, 362.

<sup>109</sup> In effetti, così come accade per l'ex socio il cui patrimonio potrà essere aggredito dai creditori insoddisfatti entro il limite massimo di quanto conseguito in sede di ripartizione del patrimonio sociale, così avviene anche nell'ipotesi di accettazione con beneficio di inventario per l'erede che decide di fare ricorso a tale istituto. Infatti l'art. 490 c.c. stabilisce che l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario seguendo il particolare iter predisposto dal legislatore, risponde dei debiti e dei pesi ereditari nei limiti di quanto dallo stesso ricevuto, cioè *intra vires*. Di conseguenza, se il patrimonio dell'erede beneficiario non dovesse essere sufficientemente capiente, i creditori del defunto non soddisfatti, non potrebbero aggredire il patrimonio dell'erede per la parte eccedente. Tale evidente limitazione della pretesa creditoria nei confronti dell'erede che accetta

Per quanto attiene alla seconda soluzione prospettata per risolvere il *rebus* delle sopravvivenze e delle sopravvenienze, vale a dire quella che ipotizza il meccanismo della comunione che verrebbe ad instaurarsi tra gli ex soci si porrebbe, invece, la necessità per essi di sottoscrivere, ciascuno per i propri diritti, l'atto notarile di trasferimento dei rapporti giuridici dalla società al loro patrimonio.

Come appare evidente, considerato anche il decorso del tempo e le vicende dei singoli *ex* soci che potrebbero essere nelle more divenuti irreperibili o deceduti, la soluzione al problema non è affatto semplice.

Quanto infine alla teorica della cancellazione della cancellazione, si rimanda a quanto detto supra.

### **Il meccanismo della successione ereditaria.**

In merito al primo orientamento<sup>110</sup> tratteggiato nelle sue linee essenziali nel precedente paragrafo, appare opportuno evidenziare

---

l'eredità con beneficio di inventario è mitigata dalla ulteriore disposizione, anch'essa contenuta nell'art. 409 c.c., secondo la quale i creditori del defunto possono soddisfarsi sul patrimonio del *de cuius* con diritto di preferenza rispetto ai creditori dell'erede.

<sup>110</sup> Cfr. Cass. nn. 6070/2013 e 6071/2013, Cass. n. 4060, 4061 e 4062/2010, in Società, 2010, 1004, con nota di D. Dalfino, Le sezioni unite e gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese; Cass. n. 4380/2013, in questa Società, 2012, 710; Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070, 6071, 6072, in cui la Corte afferma: " Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i

che esso poggia le sue fondamenta essenzialmente su di una considerazione di base e cioè che non essendovi più la società, non si può ritenere sussistente l'organo che, in nome e per conto dell'ente, possa compiere atti di disposizione delle c.d. "sopravvenienze attive", e che dunque non esistono altri soggetti al di fuori degli ex soci che possano disporre del bene sopravvenuto alla cancellazione.

Proprio per tale ragione fra i soci si verrebbe ad instaurare, a seguito dell'intervenuta estinzione dell'ente, una comunione ordinaria in proporzione alla partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale in forza di una successione, per alcuni a titolo universale<sup>111</sup>, per altri a titolo particolare<sup>112</sup>, nei rapporti giuridici del *de cuius* che in questo caso è una persona giuridica.

---

quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato", in Società, a cura di Fimmanò, Le Sezioni Unite pongono la "pietra tombale" sugli "effetti tombali" della cancellazione delle società di capitali, 536 e Guizzi, Le Sezioni Unite, la cancellazione delle società e il "problema" del soggetto: qualche considerazione critica, 559.

<sup>111</sup> Cfr. Cass. Sezione Tributaria, sent. 16/05/2012, n. 7679 in cui la Suprema Corte chiarisce: "L'estinzione della società derivante dalla sua cancellazione dal registro delle imprese intervenuta dopo la sentenza presuppone la successione nel processo dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c. e impone che il ricorso per cassazione vada proposto soltanto nei confronti di questi; tuttavia, il socio diviene successore della società esclusivamente a condizione che abbia riscosso la propria quota in base al bilancio finale di liquidazione e risponde entro tale limite, diversamente dovendosi affermare il difetto di legittimazione processuale del socio alla prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei suoi

---

*confronti..”*; Claudio Consolo e Federica Godio in Le sezioni Unite sull’estinzione delle società: tutela “ritrovata” (o quasi), Processo civile-Estinzione delle società ed interruzione del processo, Corriere Giur., 2013, 5, 691, in cui gli autori, nel commentare la Cass. civ. Sez. Unite, 12 marzo 2013, n. 6070, evidenziano:” *Gli ex soci, quindi, succedono sempre e comunque alla società estinta (sia sul piano sostanziale, sia - e conseguentemente - su quello processuale), tanto nei debiti quanto, tendenzialmente, nelle posizioni attive non liquidate (v. oltre). E ciò pure se la società partecipata fosse una società di capitali, nel qual caso spetterà all'ex socio "opporre al creditore il limite [alla sua] responsabilità" personale, che ne discende . Secondo le Sezioni Unite, infatti, la circostanza che dei debiti sociali insoddisfatti gli ex soci di società di capitali rispondano solo (se e) nei limiti di quanto percepito alla chiusura della fase di liquidazione, non osta alla loro qualificazione come "successori", posto che anche "il successore intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore" (par. 3 della sentenza). Benché le Sezioni Unite non lo dicano espressamente, è dunque proprio la figura del successore universale che viene chiaramente invocata; meglio, quella dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario...*”; M. Speranzin, L’estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, op. cit., il quale ritiene che il fenomeno del subingresso degli ex soci nei rapporti giuridici della società estinta sia perfettamente ascrivibile ad una successione universale a causa dell’estinzione del soggetto; M. Porzio, L’estinzione della società per azioni, Napoli, 1959, spec. 215, per il quale si tratterebbe di una successione a titolo universale in un patrimonio, quello sociale appunto; F. Santagada, Fusione e cancellazione di società e vicende del processo, II, in Il giusto proc. civ., 2010, 597, per la quale “è possibile ricostruire il rapporto che si instaura tra cietà e soci, in seguito alla divisione del patrimonio sociale, in termini di successione universale, rinvenendosene nella specie gli effetti caratteristici: la responsabilità per i debiti del soggetto venuto meno e l’unità della vicenda traslativa”.

<sup>112</sup> Cfr. D. Dalfino, Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, in Le Soc., 2010, 1004 ss.; L. Coviello JR., Osservazioni in tema di estinzione delle persone giuridiche, cit., 820, che discorre di successione a titolo particolare nel patrimonio netto. Analoghe considerazioni sono condivise anche da A. Schermi, Momento ed effetti dell’estinzione di società, cit., che, pur riconoscendo la sussistenza di un fenomeno successorio, esclude il ricorrere di una ipotesi di successione a titolo universale (orientandosi invece per quella a titolo particolare) in ragione di ciò, che “manca l’oggetto stesso della successione universale, cioè un patrimonio. Perché, se l’ipotesi della successione universale non è né può essere prevista in via tipica quale effetto dell’estinzione delle società, mi sembra che non sia possibile applicarla alle situazioni patologiche di singoli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale

La tesi in esame, più volte consacrata come la via maestra da seguire, considerate anche le numerose pronunce della Suprema Corte in tal senso, è stata condivisa sotto un profilo prettamente pratico/fiscale anche dall’Agenzia delle Entrate<sup>113</sup>, la quale, con la risoluzione n. 77/E del 27 luglio 2011, ha chiarito che i crediti d’imposta, nonché in particolare i rimborsi IVA, devono essere eseguiti in favore degli ex soci della società estinta, sia essa una società di capitali, che una società di persone, in quanto tali soggetti devono essere considerati successori del *de cuius* persona giuridica e

---

che non siano stati definiti con il procedimento di liquidazione; sicché al fenomeno del trasferimento della titolarità di questi elementi patrimoniali deve attribuirsi una diversa configurazione giuridica”.

<sup>113</sup> Cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, risoluzione n. 77/E, Roma, 27 luglio 2011, *OGGETTO: Art. 2495 c.c. – cancellazione della società dal registro delle imprese – effetti – Richiesta di consulenza giuridica n. 954-32/2011– Uffici dell’Amministrazione finanziaria: “.....si è dell’avviso che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 del c. c., simile, in linea generale, a quello degli eredi. Con riferimento, invece, ai rimborsi d’imposta, l’art. 5 del D.M. 26 febbraio 1992 stabilisce che il rimborso IVA spettante alla società cancellata dal registro delle imprese può essere eseguito al liquidatore “nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, depositato nella cancelleria del tribunale. Tale disposizione deve, tuttavia, essere inquadrata nel contesto normativo antecedente la modifica della norma del codice civile che disciplina gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali, e della interpretazione che ne hanno dato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con l’irreversibile estinzione della società, infatti, viene a mancare il soggetto al quale, ai sensi del citato art. 5, l’ufficio potrebbe eseguire il rimborso, in quanto non può esservi rappresentante legale di un soggetto estinto. Ciò posto, anche con riguardo ai rimborsi possono applicarsi i principi sopra enunciati per gli elementi patrimoniali attivi, con le conseguenze che, come avviene per le società di persone, può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte”.*

pertanto legittimi destinatari pro-quota delle sopravvivenze e sopravvenienze attive.

Tuttavia, dei problemi da risolvere si pongono anche all'interprete che ritiene di poter condividere la tesi in argomento.

In particolare, non si intuisce quale sia il titolo di acquisto di tali rapporti giuridici attivi da parte degli ex soci e non è chiaro il modo in cui pubblicizzare adeguatamente il più volte invocato fenomeno successorio, esigenza ancor più sentita ove tali sopravvivenze\sopravvenienze attive abbiano ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.

Ed infatti, attenta dottrina<sup>114</sup>, ha rilevato che, se da un lato la soluzione della successione degli ex soci nei rapporti giuridici della società di cui facevano parte sembrerebbe quella più accattivante, ciò anche in considerazione del lessico utilizzato dal legislatore nell'articolo 2495, comma 2 cod. civ., che parrebbe rievocare un fenomeno successorio, dall'altro la stessa si presta a notevoli lacune, tra cui la più importante è certamente rappresentata dalla mancanza di un vero e proprio appoggio normativo.

A ben vedere, il fenomeno successorio è un qualcosa che non sembra minimamente essere preso in considerazione dall'art. 2495 c.c., la cui finalità è invece quella di prevedere

---

<sup>114</sup> Cfr. Casimiro A. Nigro, Attivo sopravvissuto o sopravvenuto a seguito della cancellazione della società e successione del socio (anche) nel titolo esecutivo: note critiche; in *Dir. Fall.*, 2010, 6, 564, il quale, con una lettura in chiave critica della teorica della successione degli ex soci nei rapporti giuridici dell'estinta società, evidenzia: " *I soci sono dunque responsabili, in certi casi ed a certe condizioni, dei debiti contratti dalla società, quale autonomo soggetto giuridico anche quando sprovvista di personalità; ma non per questo sono debitori, né fideiussori dell'impresa sociale, né suoi successori una volta che la società si sia estinta*".

un'obbligazione *ex lege*<sup>115</sup> nei confronti del socio della società cancellata che ha ricevuto delle attività cui evidentemente non aveva diritto, ovvero nei confronti del liquidatore che con un comportamento colpevole abbia distribuito ciò che avrebbe dovuto destinare alla soddisfazione delle legittime ragioni creditorie.

Ciò sembrerebbe essere confermato tra l'altro dal tenore letterale dell'articolo 2491, comma 1 cod. civ., il quale si occupa appunto della individuazione dei poteri dei liquidatori, mentre per quanto attiene i soci, di fissare il momento in cui si concretizza il debito da conferimento, non riferendo di alcuna successione.

Lo stesso dicasi in merito all'art. 303 cod. proc. civ., disposizione considerata da quanti ritengono che in seguito all'estinzione della società operi un meccanismo successorio, la quale ha evidentemente una mera valenza procedurale<sup>116</sup> che, pertanto, non può essere utile alla ricostruzione del fenomeno in argomento sotto il profilo sostanziale.

Alla mancanza di supporto normativo, si aggiungono poi, come accennato poco sopra, i problemi di rilevanza pratica, cioè quello

---

<sup>115</sup> Con riferimento alla natura dell'azione riconosciuta nei confronti dei soci e del liquidatore che abbiano ricevuto o ritenuto residui attivi che, al contrario sarebbero dovuti essere destinati alla soddisfazione dei creditori, la dottrina si attesta essenzialmente su due tesi: la tesi dell'arricchimento senza causa (Minervini, La fattispecie estintiva delle società per azioni ed il problema delle cc. dd. sopravvenienze, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 1009 seg) e quella della lesione extra contrattuale del diritto di credito (Cfr. Pasquariello, Cancellazione della società - Sub articolo 2495 del Codice Civile, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Padova, III, 2291; Ascarelli, Liquidazione e personalità della società per azioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 246).

<sup>116</sup> Cfr. Parrella, Sub articolo 2495, in La riforma delle società, in Sandulli - Santoro (a cura di), Torino, 2003, III, 307 seg.

della continuità delle trascrizioni e quello del titolo che dovrebbe essere oggetto delle trascrizioni medesime.

Rinvenire un istituto in grado di oltrepassare le descritte difficoltà operative è evidentemente un'impresa ardua per l'interprete del diritto, il quale non ha altra scelta che quella di approntare farraginose soluzioni.

Infatti, se si immaginasse una spostamento di ricchezza dal patrimonio della società a quello personale dei soci, non si capirebbe nè in forza di cosa questo avvenga, nè cosa bisognerebbe pubblicizzare, soprattutto nel caso di beni immobili o mobili registrati, nè tantomeno cosa e che regime di tassazione applicare all'immaginato trasferimento patrimoniale<sup>117</sup>.

Il problema del titolo del trasferimento di ricchezza in parola, è stato risolto da alcuni interpreti<sup>118</sup> erigendo a causa della successione tra estinta società ed ex soci il bilancio finale di liquidazione, il quale, comprenderebbe anche le attività sopravvissute o sopravvenute in esso non considerate, dal momento che tali elementi

---

<sup>117</sup> Critico sul punto è D'Alessandro Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione, in *Le Società*, 2008, fasc. 7, 895 ss.: il quale nega che il bilancio di liquidazione e l'atto ricognitivo dell'omessa indicazione dei beni nel bilancio di liquidazione siano in grado di produrre l'effetto traslativo dei beni.

<sup>118</sup> Al riguardo, è emblematica la nota di A. Ruotolo, il quale, in *Società cancellata dal registro delle imprese e sopravvenienze attive*, cit. In giurisprudenza, cfr. Tribunale Milano, 11 giugno 2008, cit., 896, sottolinea come: "la circostanza che il bilancio finale della società non includa il credito per cui oggi si procede a nulla rileva, in quanto si deve ritenere che il residuo attivo della società comprenda non solo quanto espressamente enunciato in sede di approvazione del riparto, ma anche le eventuali sopravvenienze tacite. Questo costituisce il titolo per l'instaurazione di un regime di con-titolarietà-comunione pro quota in capo al singolo e della conseguente legittimazione attiva di quest'ultimo per la riscossione del credito".

patrimoniali concorrerebbero, a prescindere da tutto, a formare il residuo attivo dell'ente sociale.

Tuttavia, non si riesce a comprendere esattamente come potrebbe il citato documento contabile comportare *ipso iure* il trasferimento di rapporti giuridici patrimoniali che neppure menziona, ed altrettanto difficoltoso sarebbe poi intuire il motivo per cui tale atto sia dotato di un'efficacia differita nel tempo dal momento che, intervenendo prima dell'estinzione della società, sarebbe comunque destinato a produrre i suoi effetti traslativi solo al concretizzarsi delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive che, per definizione, si “*materializzano*” solo quando la vicenda estintiva è oramai terminata.

Tali perplessità sembrano essere state superate dall'autore citato in nota<sup>119</sup>, il quale ritiene che l'approvazione del bilancio rappresenterebbe il titolo per l'attribuzione ai soci degli elementi patrimoniali attivi residuati o sopravvenuti all'estinzione dell'ente sociale, benchè in esso non menzionati, e che gli stessi soci potrebbero risolvere il problema della continuità delle trascrizioni formalizzando degli atti ricognitivo - integrativi del suddetto documento contabile tali da consentire la successiva assegnazione di detti cespiti.

Tali atti, da stipulare di comune accordo e con la partecipazione di tutti gli ex soci, avrebbero dunque una duplice valenza, cioè quella di ricostruire la comunione dei beni sopravvenuti o sopravvissuti in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun socio risultanti

---

<sup>119</sup> Si veda nota 116.

dal libro dei soci e quella di fungere da atto di assegnazione del bene residuo ai soci con funzione *latu sensu* divisoria.

Pur riconoscendo il pregio degli sforzi profusi nell'elaborazione dell'autorevole ricostruzione in parola, sposandola, ci si ritroverebbe comunque di fronte al problema di capire se il bilancio finale di liquidazione rientri nell'elenco degli atti trascrivibili di cui al numero 1 dell'articolo 2643 cod. civ..

Inoltre, bisognerebbe poi individuare il soggetto contro cui effettuare la trascrizione del titolo traslativo, essendo la società un soggetto ormai estinto.

### **Successione a titolo particolare o successione universale?**

Assodato che l'estinzione della società dia vita ad un fenomeno di tipo successorio, gli interpreti si sono concentrati sulla determinazione del tipo di successione, interrogandosi sul se si tratti cioè di successione a titolo particolare ovvero di successione universale.

In entrambi i casi, i risvolti pratici non andrebbero esenti da problemi pratici, infatti, se si ipotizzasse che si tratti di un caso di successione a titolo particolare, risulterebbe ostico inquadrare la posizione ricoperta dai liquidatori, i quali, a rigor di ogni logica, non possono essere ritenuti coinvolti nel fenomeno successorio, se invece

si ritenesse trattarsi di successione universale<sup>120</sup>, sarebbe difficile da giustificare la responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali che, com'è noto, è limitata a quanto da essi percepito in sede di ripartizione dell'attivo residuo.

I sostenitori della tesi della successione a titolo particolare<sup>121</sup>, rifiutano l'idea che i soci siano da considerare successori a titolo universale.

---

<sup>120</sup>Cfr. M. Porzio, L'estinzione della società per azioni, Napoli, 1959, spec. 215, per il quale si tratterebbe di una successione a titolo universale in un patrimonio, quello sociale appunto; F. Santagada, Fusione e cancellazione di società e vicende del processo, II, in *Il giusto proc. civ.*, 2010, 597. In giurisprudenza estremamente interessante è il percorso argomentativo seguito dalla corte di Cassazione nella sentenza del 16 maggio 2012, n. 7676, in *Società*, 2013, 81, in cui si evidenzia che il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c., che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte, solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. Tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota. La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti (nella fattispecie dell'Amministrazione finanziaria) ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte (in applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio unico di s.r.l. cancellata, in assenza della deduzione e prova della condizione di cui all'art. 2495, 2° comma, c.c.).

<sup>121</sup>Cfr. Mirone, Cancellazione delle società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in *Riv. società*, 1968, 522, il quale rifiuta l'idea che i soci siano da considerare successori a titolo universale, ed esclude l'applicabilità dell'art. 110 c.p.c. al fenomeno dell'estinzione delle società, affermando che i soci sono successori a titolo particolare dell'ente e che pertanto essi sono i soggetti legittimati a proseguire eventuali giudizi pendenti; L. Coviello JR., Osservazioni in tema di estinzione delle persone giuridiche, cit.; A.

Più precisamente essi osservano che i soci sono successori a titolo particolare della società e che, nel caso di giudizi pendenti in cui era coinvolta l'estinta società, solo essi avrebbero potuto essere i soggetti legittimati a proseguire il giudizio e ciò perché non si verifica il subentro del successore nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo al dante causa in quanto gli ex-soci subentrano solo nei rapporti giuridici che sopravvivono o sopravvengono dopo il soddisfacimento dei creditori sociali che si chiude con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

### **L'estinzione delle società e l'istituto dell'eredità giacente.**

Alcuni interpreti<sup>122</sup> hanno confrontato il fenomeno delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive con quello che si

---

Schermi, Momento ed effetti dell'estinzione di società, op. cit.; Tribunale di Torino in Giur. merito, 2009, 6, 1578, secondo il quale ritenendo che gli ex soci sono successori a titolo particolare anche nel diritto controverso, afferma : "si deve ritenere che il secondo comma dell'art. 2495 c.c. abbia stabilito una vera e propria successione ex lege ex art. 111 c.p.c. dei soci e dei liquidatori in via subordinata per l'esercizio dei diritti facenti capo alla società". I soci dunque, al momento della cancellazione ed estinzione della società, subentrano ex lege nei rapporti debitori che facevano capo alla società".

<sup>122</sup> V. Salafia, Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese in, Società, 2008, 929, il quale ritiene possibile: "Una soluzione simile a quella dell'eredità giacente, nella quale un complesso di beni e di rapporti, appartenuti ad una persona deceduta sono privi di titolare perché i chiamati alla successione non l'hanno ancora accettata. Su istanza degli interessati o anche d'ufficio il tribunale nomina un curatore speciale... La somiglianza di questa situazione a quella, oggetto del presente esame... consente di utilizzarne la relativa disciplina giuridica per analogia. Solo in tal modo si potrebbe rispettare la volontà della legge di non far risorgere la società ormai

verifica per le persone fisiche se, dopo la morte, non vi siano successori e si debba provvedere alla gestione di beni e rapporti attraverso l'istituto della eredità giacente.

Dunque, secondo tale impostazione, i beni ed i diritti non liquidati verrebbero a costituire un patrimonio privo di titolare, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'articolo 528 c.c. e s.s. .

L'incipit della teorica in argomento è, a modesto parere di chi scrive, molto apprezzabile, in quanto coincidente con i molteplici rilievi che viene naturale muovere alla tesi della successione propinata dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire la necessità di trovare un meccanismo che consenta da un lato il passaggio dei cespiti sopravvenuti o sopravvissuti dalla estinta società al patrimonio degli ex soci e dall'altro di garantire la continuità delle trascrizioni con precipuo riferimento ai beni immobili e mobili registrati.

Ed infatti, il curatore speciale fungerebbe da *"medium"* tra il coacervo di rapporti giuridici residuati senza titolare e gli ex soci, evitando così la necessità di ricorrere ad un meccanismo successorio anomalo per giustificare il preteso automatismo del transito delle attività di cui è parola all'atto della cancellazione della società o della scoperta delle medesime.

---

*estinta e nello stesso tempo soddisfare il credito dei soci alla ripartizione del residuo patrimonio sociale...".*

Tuttavia, di diverso avviso è la Suprema Corte<sup>123</sup> che, avendo escluso la possibilità di accomunare i due fenomeni, quello cioè della condizione che si viene a creare con l'estinzione della società e quello dell'eredità giacente in seguito alla morte della persona fisica, almeno per il momento, pare abbia ristretto l'angolo visuale degli interpreti, proponendo come strada maestra quella della successione degli ex soci.

In particolare, proprio nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che accosta il fenomeno dell'estinzione della società a quello della morte della persona fisica, nella situazione di un ente estinto che non abbia stigmatizzato nè nello statuto nè nell'atto costitutivo disposizioni per così dire "testamentarie" che regolino le sorti delle attività oggetto di analisi, sembrano rinvenirsi tutti i

---

<sup>123</sup> La teorica dell'estinzione della società come fenomeno assimilabile all'eredità giacente è stato tuttavia cassato dalla Suprema Corte, la quale, con la sentenza 12 marzo 2013, n.6071, ritenendo che le discordanze tra i presupposti sottesi ai due istituti siano inconciliabili ed evidenti, ha stabilito: "... *Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive. Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente società, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguita il regime proprio della contitolarità o della comunione*".

presupposti indicati dalla legge per l'operatività dell'istituto dell'eredità giacente, il quale richiede appunto l'esistenza di rapporti giuridici e l'assenza di disposizioni testamentarie del *de cuius*, oltre l'assenza di accettazione della massa ereditaria.

Inoltre, sembra il caso di sottolineare che la ratio della disciplina dell'istituto de quo ex artt. 528 c.c. e ss. si rinviene proprio nell'esigenza di garantire un'adeguata amministrazione del patrimonio ereditario, *rectius* sopravvivenze e sopravvenienze attive, in vista del soddisfacimento delle esigenze creditorie.

Il ricorso a tale istituto per disciplinare la complessa problematica di cui è parola, sarebbe poi quantomai utile soprattutto al fine del trasferimento di eventuali diritti reali soggetti a trascrizione nei pubblici registri, infatti proprio il curatore potrebbe gestire l'attività traslativa di detti diritti in favore degli ex soci, tenendo in debito conto il precedente assetto societario, in particolar modo le quote di capitale sociale da ciascuno di essi detenute, e ricorrendo, in caso di rinuncia di alcuno di essi, all'istituto dell'accrescimento delle quote, assicurando dunque una sicura allocazione delle attività residue o sopravvenute.

Nondimeno, la situazione che viene a generarsi per effetto dell'estinzione della società sembra proprio quella di un patrimonio senza soggetto, cioè di un coacervo di rapporti giuridici che transitano da una fase di titolarità, rappresentata dalla esistenza della società, ad un fase di atitolarità, rappresentata dal momento di

transizione che caratterizza l'apertura della successione e l'accettazione o la rinuncia dell'eredità<sup>124</sup>.

Tuttavia, a parere di chi scrive, sembra opportuno sottolineare che di eredità giacente non si potrebbe comunque parlare nell'ipotesi oggetto del presente studio, difettando nel caso di specie il requisito della esistenza di almeno un chiamato all'eredità che abbia il diritto di accettarla e non lo abbia ancora esercitato.

Infatti, volendo ragionare in termini di successione ereditaria, la situazione che verrebbe a crearsi dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, sembrerebbe molto più vicina a quella descritta da alcuni interpreti come "*eredità vacante*"<sup>125</sup>, cioè quella condizione giuridica che si verifica quando, aperta la successione, si accerti in modo definitivo l'assenza di chiamati all'eredità, siano essi chiamati testamentari o legittimi<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> Cfr. Miccoli, *Eredità giacente*, in *Enciclopedia dir.*, XV, Milano, 1966, 209; Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, III, *Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 2006, 136, in cui l'autore prende posizione sulla teorica sviluppatasi nella dottrina tedesca la quale discorre di patrimonio adespota quale ente personificato, sottolineando che se si considerasse la massa ereditaria come un ente a se stante, il passaggio dei beni ereditari dal de cuius agli eredi del medesimo necessiterebbe di un doppio trasferimento, cioè dal de cuius all'ente\eredità e da quest'ultimo ai chiamati che abbiano accettato la stessa, quando invece, nel nostro ordinamento, vige il principio in base al quale la trascrizione degli acquisti mortis causa, deve essere effettuata direttamente a favore dell'erede e contro il defunto.

<sup>125</sup> Cfr. Messineo in *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 2, cit. 322-325; Lipari, *L'eredità giacente*, in *Successioni e donazioni a cura di Rescigno*, I, Padova 1994, 329.

<sup>126</sup> Cfr. Guido Capozzi, in *Successioni e Donazioni*, Tomo I, Giuffrè editore, Milano, 2011, 132, in cui: "*Dall'eredità giacente deve distinguersi la diversa situazione giuridica denominata dalla dottrina eredità vacante.....presuppone accertato, in modo definitivo, che non vi siano più chiamati, non solamente testamentari, ma neppure legittimi*".

Infatti, benchè la giurisprudenza di legittimità abbia ormai identificato nella persona degli ex soci gli eredi della società, non vi è nessuna norma nell'ordinamento che consenta di qualificarli esattamente come chiamati <sup>127</sup> all'eredità.

Alla luce di tali considerazioni, la teorica sopra esposta deve ritenersi non condivisibile, proprio perchè attribuisce alla situazione giuridica che si crea dopo la cancellazione della società, una disciplina che non le è propria, in quanto pensata dal legislatore per soggetti (eredi legittimi e/o eredi testamentari) che la legge individua esplicitamente come titolari di un diritto all'acquisto dell'eredità.

Gli ex soci, invece, non sono menzionati dal legislatore come eredi legittimi della società, di conseguenza, non sono titolari del diritto di accettarla, tantomeno dei poteri di amministrazione dei cespiti ereditari previsti dall'art 460 c.c. nel periodo di vacanza intercorrente tra l'apertura della successione, che dovrebbe coincidere con la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la accettazione della stessa.

Dunque, non sussistendo chiamati all'eredità che non abbiano esercitato ne potrebbero astrattamente esercitare il correlato diritto, non sembra possibile discorrere di eredità giacente.

---

<sup>127</sup> È chiamato all'eredità quel soggetto cui, al momento dell'apertura della successione, la legge attribuisce i poteri di cui all'art 460 c.c., al quale spetta dunque il diritto ad acquistare l'eredità.

## **Il bilancio finale di liquidazione come titolo di acquisto dei rapporti giuridici sopravvenuti o sopravvissuti.**

Qualche autore<sup>128</sup> ha fornito un'interessante contributo per tentare di giustificare la continuità del trasferimento dei rapporti giuridici dalla estinta società agli ex soci, evitando di concentrarsi sul meccanismo successorio descritto nei precedenti paragrafi e concentrandosi sul bilancio finale di liquidazione.

In sostanza si è ritenuto che tale documento contabile<sup>129</sup>, non solo rappresenti il titolo in base al quale avviene il trasferimento del residuo attivo in capo ai soci prima che la società venga cancellata dal registro delle imprese, ma consista anche in un documento dalla valenza ultrattiva e omnicomprensiva, in grado cioè da attuare il trasferimento anche di rapporti giuridici in esso non espressamente

---

<sup>128</sup> Cfr. A. Ruotolo, Società cancellata dal registro delle imprese e sopravvenienze attive, in A . VV., Consiglio nazionale del notariato. Studi e materiali, Milano, 2006 1058 e ss. .

<sup>129</sup> L'autore della teorica in commento, testualmente evidenziava nel suo scritto : *“Pare in definitiva prospettabile, quale possibile soluzione, quella di considerare la mancata ricomprensione della sopravvenienza nel bilancio di liquidazione o comunque la sua mancata assegnazione come non ostativa all'effetto traslativo: la liquidazione consiste, nella sua fase finale, nella generica “assegnazione” dell'attivo residuo ai soci, come tale idonea a ricomprendere l'intero attivo ancorché non espressamente enunciato. In altre parole, si deve ritenere che, nel momento in cui viene definito nel bilancio finale il residuo attivo della società, esso includa non solo quanto espressamente enunciatovi, ma anche le eventuali sopravvenienze tacite: e questo costituisce il titolo per l'instaurazione di un regime di contitolarità-comunione pro quota in capo al singolo socio dei beni residui e del conseguente diritto alla divisione. La materiale divisione di detti beni fra gli ex soci costituisce poi una mera attività di esecuzione in cui si concretizza detto trasferimento. Il venir meno del soggetto cui era imputato il bene implica l'eliminazione”*.

considerati, ma scoperti o venuti alla luce solo in un momento successivo rispetto alla sua approvazione.

È come se il bilancio finale di liquidazione comprendesse in sé un effetto traslativo automatico ed immediato, quello cioè relativo alle poste di attivo in esso esplicitamente menzionate e un ulteriore effetto traslativo sospensivamente condizionato alla scoperta o alla sopravvenienza di attività ulteriori e successive alla cancellazione dell'ente sociale dal registro delle imprese.

Il bilancio finale di liquidazione costituirebbe dunque da un lato il titolo giustificativo per l'instaurazione di un regime di con titolarità - comunione pro quota in capo agli ex soci dei beni residui e dall'altro del diritto ad ottenere la divisione di tale coacervo di attività.

Non si tratterebbe tuttavia di una comunione *ex art. 1100 c.c.*, ma semmai di una situazione di contitolarità risultante dalla necessità di attribuire le attività prima riferibili alla sovrastruttura societaria e successivamente al venir meno di questa agli ex soci quali unici possibili destinatari di tali rapporti giuridici.

La ricostruzione sopra rappresentata pare tuttavia essere esposta ad alcuni problemi, primo tra tutti la considerazione dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione come il titolo per il trasferimento in capo agli ex soci dei rapporti giuridici di cui era titolare la società prima della sua estinzione e addirittura di quelli sopravvenuti rispetto alla stessa.

In merito, non si rinviene nell'ordinamento alcun dato positivo che consenta all'interprete di qualificare nel senso descritto nè il predetto documento contabile, nè il successivo atto integrativo \

ricognitivo eventualmente posto in essere per ripartire tra gli ex soci le attività in esso non menzionate.

Invero, l'incapacità del bilancio finale di liquidazione di ricomprendere i rapporti giuridici sopravvenuti o sopravvissuti<sup>130</sup> è proprio il problema di fondo che ha dato origine alla diatriba afferente la cancellazione delle società, spingendo alcuni interpreti ad immaginare addirittura un processo di reviviscenza dell'ente estinto in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.

Ulteriori perplessità sono generate dalla pretesa inclusione del bilancio finale di liquidazione nel novero degli atti traslativi di diritti reali soggetti a trascrizione nei pubblici registri ex art. 2643, n. 1 c.c. a favore degli ex soci e contro un soggetto non più esistente.

In conclusione, lo sforzo profuso dall'autore nel ricostruire il fenomeno del trasferimento delle sopravvenienze e sopravvivenze in capo agli ex soci, seppure apprezzabile, non sembra condivisibile alla luce delle esposte note critiche.

---

<sup>130</sup> Sul punto A. Ruotolo evidenzia: *“Non v'è alcun dubbio sulla qualificazione dell'assegnazione del bene al o ai soci a seguito della liquidazione come “atto di acquisto” “soggetto a trascrizione”, ai sensi dell'art. 2643 n. 1), c.c., in quanto implicante l'effetto del trasferimento della proprietà: e risulta incongruo negare che lo stesso effetto (e la conseguente esigenza di pubblicità) si verifichi laddove il bene residuo, non compreso nella liquidazione, sia da considerare in comunione fra i soci a seguito della cancellazione della società”*.

## **Il ricorso all'applicazione analogica delle norme dettate in tema di scissione.**

Alcuni interpreti<sup>131</sup> hanno immaginato di applicare in via analogica al fenomeno dell'estinzione delle società le disposizioni dettate dal legislatore in materia di scissione contenute negli artt. 2506-2506 *quater* c.c. al fine di giustificare l'attribuzione agli ex soci delle attività esistenti dopo la cancellazione dell'ente sociale e non considerate dal bilancio finale di liquidazione.

In effetti, la scissione realizza in astratto un fenomeno assai simile a quello che gli interpreti tentano di decifrare in materia di sopravvenienze e sopravvivenze attive, in quanto tale operazione si concretizza nella suddivisione del patrimonio della società scissa in più parti, o quote, e nel loro trasferimento a più società, preesistenti o neo costituite, dette società beneficiarie, le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite non alla società scissa bensì ai suoi

---

<sup>131</sup> Cfr. M. Positano, in *L'estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito*, Milano, 2012, pp. 71-83; Andrea Zorzi, in *L'estinzione delle società: la portata dell'art. 2495 c.c. e i risvolti processuali della cancellazione dal registro delle imprese*, in cui l'autore, scartando in premessa le teoriche volte all'assimilazione dell'estinzione delle società al fenomeno della successione mortis causa, considerata sia a titolo universale che a titolo particolare, si sofferma sull'ipotizzabilità di un fenomeno successorio sui generis disciplinato dalle norme del diritto societario: "E, infatti, la mia preferenza va alla terza delle tesi successorie, ovvero quella secondo cui vi è una successione dei soci che non è però una successione mortis causa, neppure in senso lato, ma una successione regolata dalle norme del sistema societario e, in particolare, una successione analoga a quella che accade in caso di scissione totale di una società"; A. Zorzi, *Cancellazione delle società dal registro delle imprese, estinzione della società e tutela dei creditori*, in *Giur. comm.*, 2002, 91 e ss ; Criscuoli-G. Grimaldi, *La cancellazione delle società (e le sopravvenienze attive)*, op cit.

soci, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella scissa.

I fautori della teorica in commento evidenziano come tutte le operazioni straordinarie che incidono sulla struttura dell'ente societario, estinzione della società compresa, producono come effetto quello di attribuire automaticamente le poste attive residue ai soci dell'originaria struttura, ovvero alle società successivamente costituite.

Dunque, l'art. 2506-bis, co. 2, c.c., il quale prevede che *“se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione alla quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna”*, sarebbe una regola di carattere generale inserita nella disciplina della scissione, ma valevole per tutte le operazioni straordinarie che incidono definitivamente sulla struttura della società<sup>132</sup>.

---

<sup>132</sup> Al riguardo, nel contributo di P. Criscuoli e G. Grimaldi, in *La cancellazione della società (e le sopravvenienze attive)*, in *Giust. civ.*, 2011, I, pag. 739, si parla appunto di “teoria dell'alterazione” proprio per indicare la riferibilità della regola dell'assegnazione tacita delle attività sopravvissute o sopravvenute sancita nell'art. 2506 c.c. comma secondo a tutte quelle operazioni che comportano una modifica dell'originario asset societario, a prescindere da quale sia il precipuo decorso di tale trasformazione, anche se si tratti di estinzione, la quale è pur sempre modifica della struttura societaria originaria. In senso critico si veda il contributo di Giuseppe Niccolini in *Gli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese: recenti sviluppi e questioni ancora irrisolte*, *Il nuovo diritto delle società* diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera, Anno 10-Numero 13-27 giugno 2012, il quale:” *È una proposta che ha, sul piano sistematico, una sua suggestività, quella di aggregare lo scioglimento delle società alle altre operazioni straordinarie, tutte connotate da ciò, che non si assiste a vicenda estintivo-costitutiva sì che, allorquando (fusione e scissione) danno luogo a trasferimento di beni, si ha un trasferimento di beni che non trova genesi in un negozio traslativo in senso tecnico*<sup>31</sup>. *E in qualche modo, in certo*

Tale regola, utile quindi anche per regolare l'estinzione delle società, con precipuo riferimento alle modalità di attribuzione delle poste attive risultanti dopo la cancellazione dell'ente sociale, rappresenterebbe la logica giustificazione della loro assegnazione ai soci, infatti la stessa, in mancanza di apposita convenzione, avverrebbe tacitamente e in proporzione alle quote di capitale sociale possedute dagli ex soci *pendente societate*.

Ragionando in questo modo, dunque, si avrebbero due vantaggi, vale a dire quello di evitare il ricorso ad un'applicazione "forzata" dei principi che regolano le successioni *mortis causa* delle persone fisiche e quello di trovare la destinazione delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive senza uscire dal circuito specifico delle regole del diritto societario, ma giovandosi semplicemente di una lettura più ampia della regola contenuta nell'art. 2506 bis c.c. comma secondo.

Per la verità, pur trattandosi di fenomeni certamente modificativi della struttura societaria così come era stata originariamente creata dai soci, fusione, scissione ed estinzione sono fattispecie che presentano un unico ma forte tratto di discontinuità, infatti le prime due comportano delle modificazioni, sia pure dotate del carattere della definitività, per loro natura tese alla continuazione del contratto sociale, mentre l'ultima, non ha alcun fine continuativo, bensì lo scopo di porre fine a tale contratto.

---

*senso, questa idea riecheggia una regola di natura, quando ipotizza che non solo nella scissione o nella fusione o nella trasformazione, ma anche nell'estinzione di una società nulla si distrugga. Ma non vorrei che più che riecheggiare orecchiasse, perché le leggi della fisica ci insegnano che ad ogni trasformazione di materia si accompagna perdita di una quantità, più o meno rilevante, di informazione (ossia di regole). Le operazioni straordinarie, del resto, hanno un comune fattore che rispetto alla vicenda estintiva le caratterizza fortemente, ed è l'opposizione dei creditori, posta a controbilanciare la libertà d'impresa".*

Questa diversità di fini sottesi agli istituti sopra richiamati costringe a riflettere sul fatto che strumenti causalmente diversi non possono essere destinatari di una disciplina comune, ma devono necessariamente essere analizzati sulla base delle specifiche regole per essi predisposte dal legislatore in ragione delle loro specificità e finalità.

Nel caso di specie, infatti, l'impossibilità di approdare ad un'applicazione analogica delle regole sulla scissione all'estinzione delle società è desumibile proprio dal dato positivo che, nelle ipotesi di scissione e di fusione, si riferisce ad eventi meramente modificativi<sup>133</sup>, mentre in quella dell'estinzione sottolinea la definitiva scomparsa dell'ente sociale.

## **Conclusioni.**

La prospettata ricostruzione delle teoriche elaborate dagli interpreti in merito all'estinzione delle società di capitali, come appare evidente, hanno in comune lo stesso merito, quello cioè di fare luce su aspetti importanti del fenomeno estintivo diversi tra loro,

---

<sup>133</sup> La natura prevalentemente modificativa dell'originario asset societario in tema di scissione è desumibile chiaramente dal tenore letterale dell'art. 2504 c.c. comma primo, laddove il legislatore dispone: "*La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione*", in netta contrapposizione col disposto del comma secondo dell'art. 2495 c.c., laddove il legislatore perentoriamente afferma: "*Ferma restando l'estinzione della società*", alludendo così ad una modificazione definitiva e priva di qualsiasi profilo di evoluzione dell'originaria struttura collettiva.

ma pagano anche lo stesso dazio, quello cioè di presentare una incertezza decisiva che le rende mai pienamente accoglibili.

Tali “*imperfezioni*” si manifestano come un monito per il legislatore ad intervenire sul punto con specifica normativa, d’altra parte, anche la legge delega alla riforma del diritto societario intervenuta nel 2003 esortava i componenti delle competenti commissioni parlamentari a spingersi in tale direzione.

Per il momento, considerata anche l’autorevolezza indiscussa dell’interprete<sup>134</sup>, la questione delle sopravvenienze e delle sopravvivenze attive e passive deve ritenersi risolta nel senso che sia il subingresso dei soci nei debiti sociali ex art 2495 c.c. comma secondo, entro i limiti di cui essi hanno ricevuto in sede di riparto delle attività residue alla liquidazione, sia l’attribuzione ad essi delle poste attive sopravvissute o sopravvenute all’estinzione,

---

<sup>134</sup> Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-03-2013, n. 6070, la quale, tracciando un parallelismo tra quanto accade in tema di trasmissione dei debiti sopravvissuti all’estinzione e poste attive di cui si è scoperta l’esistenza solo dopo tale fenomeno, evidenzia: “*Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s’è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistinguono impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione*”.

rappresentano un fenomeno di tipo successorio<sup>135</sup> in virtù del quale viene a crearsi un regime di contitolarità o di comunione indivisa tra gli ex soci in ragione delle quote di capitale sociale possedute in passato.

### **Le sopravvenienze e le sopravvivenze passive: premessa.**

In tema di sopravvivenze e sopravvenienze passive, il principale problema con cui l'interprete è chiamato a misurarsi consiste nello stabilire quali siano le conseguenze che possono derivare dall'estinzione della società con riferimento ai rapporti giuridici passivi facenti capo all'ente estinto, che non siano stati definiti nella

---

<sup>135</sup> In tal senso si veda anche Fabrizio Fanti in Estinzione della società e cancellazione dal R.I: ancora ombre sul dettato legislativo?, in Società 2013, 4, 400, il quale, anticipando le tre sentenze rese dalla Corte di Cassazione S.S.U.U. il 12 marzo 2013 nn. 6071, 6072 e 6073, prospetta come unica soluzione completa quella dell'estinzione della società che dà luogo ad un meccanismo successorio: *“In particolare, si è andata progressivamente affermando la convinzione - che appare condivisibile - che l'estinzione della società istituisca fra i soci una comunione dei beni residuati o sopravvenuti, cosicché anche la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, per i rapporti non definiti si trasmetterebbe automaticamente dalla società ai soci in forza dell'art. 110 c.p.c., ovvero dell'art. 111 c.p.c., se del caso, applicati per analogia. Questa posizione, che processualmente si pone nel solco della teoria della c.d. "estinzione successoria", equiparando il fenomeno della cancellazione di società alla morte di persone fisiche, pare essere, allo stato attuale del dibattito sulle conseguenze dell'estinzione senza (completa) liquidazione, la soluzione preferibile in quanto idonea a consentire, nella normalità dei casi e con il minor numero di controindicazioni giuridiche, la coesistenza fra il principio dell'irreversibilità dell'estinzione conseguente alla cancellazione e la regolamentazione adeguata dei rapporti sopravvenuti o sopravvissuti all'estinzione”*.

fase della liquidazione perché “*dimenticati*” oppure perché solo in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente sociale se ne è appresa l’esistenza.

In particolare, l’art. 2495 comma 2 c.c., stabilisce che con la cancellazione della società, soprattutto con riferimento all’ente sociale inteso come destinatario principale della pretesa dei creditori sociali non soddisfatti all’esito del procedimento di liquidazione, viene meno la netta distinzione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci, effetto principale della costituzione delle società di capitali, ragion per cui i creditori sociali non soddisfatti possono aggredire i patrimoni personali dei soci, seppure nei limiti di ciò che essi hanno ricevuto all’esito del procedimento di liquidazione, ovvero il patrimonio personale dei liquidatori, se la mancata liquidazione dei crediti di cui si pretende il legittimo ristoro è dipesa da loro colpa nell’espletamento del loro incarico professionale.

La responsabilità dei soci, nei limiti e presupposti detti, trova una precisa ragione nel fatto che il diritto del creditore non può venir meno definitivamente a causa della cancellazione del debitore.

Se così fosse, infatti, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano).

E ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l’art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.

Ne consegue che venuta meno la società, i soci diventano gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo prescelto.

Quindi, nel caso dell'estinzione delle società di persone, la responsabilità illimitata per i debiti sociali resta tale anche dopo la cancellazione, secondo il dettato dell'art. 2312, c.c.

Al contrario, i soci di società di capitali continuano a godere di una limitata responsabilità, rispondendo delle c.d. sopravvenienze passive nei limiti dei conferimenti rimborsati e delle quote di liquidazione, oltre che degli eventuali acconti percepiti e dei conferimenti non ancora eseguiti.

In questo senso, le previsioni di cui all'art. 2495 c.c. implicano un fenomeno di tipo successorio, sia pure *sui generis*, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, *pendente societate*, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

A conferma di ciò il legislatore dispone che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede legale, ispirandosi palesemente al secondo comma dell'art. 303 c.p.c. che consente, entro l'anno dalla morte della parte, di notificare l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto.

D'altra parte il successore che risponde solo *intra vires* dei debiti trasmessi non cessa, solo per questo di essere successore, ed i limiti alla responsabilità derivanti dal tipo sociale che dovessero rendere inutili le azioni del creditore si riflettono sull'interesse ad agire e non sulla legittimazione passiva.

La conseguenza è dunque che i creditori dell'estinta società saranno costretti a concorrere con i creditori particolari del socio per ottenere quanto loro dovuto dall'ente estinto, nei limiti tuttavia della quota di liquidazione che a questi sia stata versata sulla base del bilancio finale di liquidazione.

### **La responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali.**

Com'è stato rappresentato a più riprese nel presente lavoro, l'art. 2495, comma 2, c.c. mette un punto fermo in tema di delimitazione dei soggetti cui i creditori sociali possono rivolgersi per tentare di vedere soddisfatte le rispettive legittime pretese a partire dal momento successivo all'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese, vale a dire, gli ex soci, ed eventualmente i liquidatori<sup>136</sup> dell'ente.

Ciò che appare meno nitido è il fondamento di tale responsabilità, nonché i presupposti e l'esatta estensione della stessa.

La *ratio* sottesa alla regola contenuta nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. in forza della quale i creditori sociali, in caso di passività già note, ovvero emerse a seguito della cura dell'adempimento formale della cancellazione, possono agire nei

---

<sup>136</sup> L'eventualità che i liquidatori della società vengano "raggiunti" dai creditori sociali è legata alla condizione legale della loro responsabilità correlata alla *mala gestio* della fase della liquidazione del patrimonio sociale, tratto che emerge solo allorquando essi procedono a distribuire poste attive, anche sotto forma di acconti, a fronte di passività loro ben note. Della responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali, si darà conto nel prosieguo del presente studio.

confronti dei soci dell'estinta società al fine di vedere soddisfatte le rispettive ragioni, occasionate certamente queste da rapporti intrattenuti con un soggetto giuridico non più esistente, è quella di evitare il dominio incontrollabile ed illimitato del debitore nei confronti del ceto creditorio<sup>137</sup>.

Se infatti si ammettesse che, estinta la società, svanisca anche il credito per il venir meno della parte passiva del rapporto giuridico, si attribuirebbe alle persone giuridiche una ingiustificata supremazia nei confronti dei creditori che dovrebbero trascorrere più tempo a “pregare” che il buon debitore non “muoia”, piuttosto che a curare nel modo più redditizio possibile i propri affari, avendo la prima, sempre la possibilità di eludere il pagamento dei debiti contratti con i terzi<sup>138</sup>.

Ma, tale nobile esigenza di giustizia sostanziale da sola mal si concilia con la realtà giuridica se non si definisce nettamente in che modo è possibile trasferire il debito da un soggetto giuridico ad una compagine sociale fatta di persone fisiche e se non si stabilisce l'an e

---

<sup>137</sup> Similmente si è espresso Andrea Zorzi, in L'estinzione della società: la portata dell'art. 2495 c.c. e i risvolti processuali della cancellazione dal registro delle imprese, Ricerche giuridiche, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, vol. 2, n. 1, luglio 2013, secondo il quale: “.. *La responsabilità dei soci dopo la cancellazione e una regola molto ragionevole, perché non e che l'applicazione post-cancellazione della regola societaria secondo cui i soci hanno diritto al residuo netto (e a tutto, ma solo, questo residuo netto) del patrimonio sociale dopo il pagamento dei creditori...*”.

<sup>138</sup> Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 12 marzo 2013, n. 6070 con nota di Claudio Consolo e Federica Godio in Le Sezioni Unite sull'estinzione di società: la tutela creditoria "ritrovata" (o quasi), Corriere Giur., 2013, 5, 691, i quali evidenziano che la ratio dell'art. 2495 comma secondo c.c. è proprio quella di non “espropriare” il creditore del suo diritto.

il *quomodo* si debba trasformare la situazione giuridica soggettiva passiva.

Non può sottacersi però come l'apertura del legislatore nei confronti del ceto creditorio, certamente evidenziata anche dall'agevolazione della notifica presso la sede ultima dell'estinta società delle eventuali domande giudiziali atte a soddisfare il proprio diritto, abbia come contropartita la limitazione<sup>139</sup> "*intra vires*" della capacità degli ex soci di rispondere per i debiti sociali, la quale si attesta entro i limiti di quanto da essi ottenuto in base al bilancio finale di liquidazione<sup>140</sup>.

---

<sup>139</sup> Cfr. Valerio Sangiovanni in, Cancellazione della società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori, in *Danno e Responsabilità*, 2011, 12, 1133, il quale sottolinea: "..... *disposizione pone peraltro un limite quantitativo alle richieste che i creditori sociali possono avanzare nei confronti dei soci: i creditori possono pretendere solo le somme rimosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione. L'art. 2495, comma 2, c.c. va letto unitamente al principio-cardine dell'intero diritto della s.p.a. e della s.r.l., consistente nella limitazione della responsabilità dei soci: nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325, comma 1, c.c.); similmente nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462, comma 1, c.c.)*".

<sup>140</sup> L'aspetto della limitazione della responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori è valevole anche per il creditore principe delle società, soprattutto quelle presenti sul territorio italiano, vale a dire l'Erario. Infatti, come è stato correttamente evidenziato nel contributo di Giuseppe de Girolamo in *Riflessi fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese*, con particolare riguardo alle società di persone, in *Innovazione & Diritto*, 2011,: "*l'Amministrazione finanziaria, in ipotesi di presunti crediti nei confronti di una società di capitali ormai cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta, non può agire nei confronti della società stessa. L'Amministrazione potrà agire, ai sensi dell'art. 2495 c.c., nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se vi è colpa. In assenza di somme distribuite ai soci e di responsabilità dei liquidatori, l'Amministrazione finanziaria non avrà alcuno strumento a disposizione per far valere i propri diritti creditorii, risultando irrimediabilmente lesa. Ciò si ripercuote inesorabilmente anche sulla notifica degli avvisi di*

In effetti, se è vero com'è vero che nelle società di capitali i soci rispondono nei limiti dei conferimenti effettuati e componenti il patrimonio della società durante la sua esistenza, sembrerebbe una conseguenza ovvia il perdurare di tale status anche dopo l'estinzione della stessa.

In questo senso l'art. 2495, comma 2, c.c. deve essere interpretato unitamente al principio fondamentale dell'intero diritto della s.p.a. e della s.r.l., consistente proprio nella limitazione della responsabilità dei soci.

In particolare, nella società per azioni la regola generale contenuta dall'art. 2325, comma 1, c.c., stabilisce che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, similmente, nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio così come previsto dall'art 2462, comma 1, c.c..

Dunque, se i soci rispondono unicamente con il patrimonio della società *pendente societate*, non vi è ragione per escludere che essi dovrebbero invece rispondere in misura maggiore dopo la sua estinzione.

Le somme ripartite fra i soci altro non sono che il patrimonio residuo della società, quello in relazione al quale si era originariamente limitata la responsabilità verso terzi.

Altra questione importante è quella di determinare che relazione sussiste tra la regola dettata dal secondo comma

---

*accertamento e degli atti in generale, che non può essere fatta più al soggetto che rappresentava la società prima della sua estinzione, in quanto non permane più un organo sociale abilitato a ricevere tali documenti; tutt'al più qualora avvenga nel primo anno dopo la cancellazione, può essere effettuata presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2495 c.c. ultimo periodo”.*

dell'art. 2495 c.c. e i conferimenti dovuti e non ancora versati all'atto della cancellazione della società.

Tali conferimenti, formando il patrimonio sociale almeno dal punto di vista nominale, dunque la principale garanzia per i creditori *pendente societate*, possono in qualche modo essere pretesi come forma di ristoro dal ceto creditorio, ovvero sono da escludersi dal novero delle attività aggredibili ex art. 2495 c.c. comma secondo?

In effetti, soprattutto con riferimento alle società di capitali, alcuni tipi societari, come ad esempio le società per azioni, consentono ai soci di limitarsi, al momento della firma dell'atto costitutivo, al versamento del solo venticinque per cento di capitale sociale sottoscritto presso una banca, così come previsto dall'art. 2342, comma 2, c.c..

In tal caso, il problema è rappresentato dal fatto che il legislatore affrontata la questione dei conferimenti residui solo con riferimento alla fase della liquidazione e non invece in relazione alla fase successiva della cancellazione della società dal registro delle imprese, infatti, l'art 2491 comma 1 c.c. dispone che, se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

È chiaro che la facoltà dei liquidatori di chiedere ai soci, proporzionalmente alle rispettive quote di capitale sociale, il versamento dei conferimenti ancora dovuti, è la caratteristica di una fase di liquidazione ancora in corso ed ha un significato necessariamente diverso da quello che gli potrebbe essere attribuito se si riconoscesse il perdurare di tale facoltà in capo ai liquidatori anche dopo la cancellazione.

In particolare, mentre la facoltà dei liquidatori di chiedere ai soci di effettuare, sia pure in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto, i conferimenti residui durante la fase di liquidazione trae la sua ragion d'essere in un obbligo dei soci stessi assunto nei confronti della società con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, dopo l'estinzione dell'ente, verrebbe a mancare il soggetto creditore in favore del quale effettuare i conferimenti residui, in quanto la società, il cui atto costitutivo imponeva agli ormai ex soci di effettuare integralmente i conferimenti dovuti, non esiste più.

In effetti, l'art 2495 c.c., comma secondo, utilizzando la dicitura “..somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione...” limita di fatto espressamente la responsabilità dei soci alle somme da questi riscosse, escludendo quindi dal suo ambito di applicazione i conferimenti residui non ancora versati che non possono formare oggetto di ristoro per i creditori sociali.

E' dunque ben possibile che una società cominci il procedimento di liquidazione ed i liquidatori in quella sede riscontrino il fatto che i soci, o alcuni di essi, hanno effettuato solo in parte i conferimenti dovuti.

Questa situazione estremamente negativa per il ceto creditorio, il quale si vede costretto a sopportare sia il venir meno del originario debitore, vale a dire l'ente estinto, sia la non corrispondenza tra il capitale sociale realmente esistente e quello rappresentato, può essere arginata solo dai liquidatori mediante la richiesta ai soci di effettuare i conferimenti ancora dovuti come è stato sopra descritto.

Ovviamente il rimedio previsto dall'art. 2491 c.c. è utile a giochi ancora aperti, cioè prima che si arrivi alla chiusura della fase di liquidazione e alla conseguente cancellazione della società.

Invece, se la situazione di mancato versamento della totalità dei conferimenti emergesse solo successivamente all'estinzione dell'ente sociale, quando dunque si fosse già proceduto alla liquidazione, le cose cambierebbero.

Infatti, una volta avvenuta l'estinzione, la disposizione contenuta nel comma secondo dell'art. 2495 c.c., consente ai creditori rimasti insoddisfatti semplicemente l'opportunità di pretendere dagli ex soci la restituzione di quanto da essi ricevuto in sede di bilancio finale di liquidazione, quindi parrebbe escludere che il ceto creditorio possa vantare pretese a che gli ex soci effettuino i conferimenti che avevano promesso ma non effettuato *pendente societate*.

Invero, la ragione fondamentale per cui si ritiene che la possibilità di richiedere agli ex soci il versamento dei conferimenti residui non sia estesa ai creditori sociali rimasti insoddisfatti, consiste nel fatto che l'obbligo dei primi di effettuare i conferimenti sussiste nei confronti della società e non dei creditori sociali e la società si è estinta con la cancellazione<sup>141</sup>.

Diverso è il discorso relativo agli acconti di liquidazione eventualmente distribuiti ai soci dai liquidatori prima della cancellazione della società, in quanto questi, essendo poste attive del patrimonio sociale in relazione alle quali non si sarebbe dovuto procedere a distribuzione, rappresentano un depauperamento delle garanzie creditorie.

---

<sup>141</sup> Cfr. P. D'Alessandro, Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione, in *Società*, 2008, 894.

In sostanza i liquidatori, fin dall'inizio del procedimento di liquidazione, avrebbero dovuto avere la proiezione del fatto che il patrimonio sociale, al netto di eventuali acconti di liquidazione da attribuire ai soci, non sarebbe stato poi sufficiente a coprire le passività della società nei confronti dei creditori<sup>142</sup>.

Siccome con l'apertura della fase di liquidazione lo scopo sociale cambia, nel senso che non è più quello di esercitare l'attività di impresa collettiva al fine di distribuirne gli utili, ma quello di trasformare il patrimonio sociale in modo da soddisfare i creditori, solo dopo il conseguimento di tale obiettivo principale si può pensare di provvedere alla ripartizione dell'attivo residuo tra i soci, eventualità che in concreto potrebbe anche non paventarsi affatto<sup>143</sup>.

Ed infatti, il legislatore all'art. 2491, comma 2, cod. civ., prevede come regola generale che i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti di liquidazione, salvo che dai bilanci risulti evidente che tale ripartizione anticipata rispetto alla normale tempistica, consenta alla società di conservare la disponibilità di poste attive tali da garantire la "integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali".

---

<sup>142</sup> Cfr. M.P. Ferrari, Responsabilità del liquidatore di società a r.l. per omessa considerazione di un debito, in *Società*, 2009, 1045 ss.; V. Vitale, Cancellazione di società di capitali, creditori sociali insoddisfatti e responsabilità dei liquidatori, in *Dir. giur.*, 2009, 619 ss.

<sup>143</sup> In merito il Consiglio del notariato di Milano, con delibera del 2014, ha evidenziato che l'art. 2280 c.c. impone il divieto di ripartizione dei beni sociali ai soci prima del soddisfacimento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a tal fine. Ciò sta a significare che la riduzione effettiva del capitale deve essere sempre giustificabile per la tutela dell'interesse sociale e non deve porsi in contrasto con questo. In questa fase l'interesse non si identifica col perseguimento dell'oggetto sociale, ma diventa l'ottenimento del migliore risultato economico con la migliore liquidazione delle attività e la riduzione dei costi con la gestione in economia della società, che deve dedicarsi esclusivamente alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Inoltre, prediligendo un modello di gestione del procedimento liquidatorio prudentiale e attento sia alla tutela delle ragioni creditorie che alla tutela professionale dei liquidatori<sup>144</sup>, il comma 2 dell'art. 2491 c.c. prevede la possibilità per questi ultimi di condizionare l'attribuzione di acconti di liquidazione alla prestazione da parte dei soci di *"idonee garanzie"*<sup>145</sup>.

Di conseguenza, le passività sopravvissute alla cancellazione della società in presenza di acconti di liquidazione distribuiti dai liquidatori durante la fase preliminare all'estinzione dell'ente e le poste attive percepite dai soci a titolo di anticipo di liquidazione possono essere legittimamente aggredite dai creditori rimasti insoddisfatti, perchè, a differenza di quanto sopra evidenziato per i conferimenti parzialmente versati, le anticipazioni in argomento rappresentano pur sempre una quota di patrimonio sociale che, a questo punto imprudentemente, è stata attribuita alle persone sbagliate, depauperando la garanzia del ceto creditorio.

Tali acconti di liquidazione devono risultare dal bilancio finale di liquidazione e, dunque, costituiscono somme riscosse in base a tale

---

<sup>144</sup> In particolare, si vuole evidenziare che il liquidatore che disponga acconti di liquidazione in favore dei soci, diventa personalmente e solidalmente responsabile per i danni cagionati alle ragioni creditorie se non adotta le cautele che si richiedono ad un uomo dotato della professionalità richiesta per curare tale delicata fase della vita della società, dunque il sistema gli dà l'opportunità di procurarsi idonee garanzie prima di procedere ad una simile operazione, i cui risvolti pratici, soprattutto in relazione alla permanenza di attività tali da poter far fronte prontamente alla soddisfazione dei diritti dei creditori, sono prevedibili a monte fino ad un certo punto.

<sup>145</sup> Cfr. R. Mazzon, Bilancio di liquidazione di srl: versamenti dei soci e acconti a loro favore, in Persona e Danno a cura di Polo Cendon, 30/01/2015, il quale sottolinea come: *"la ripartizione di acconti, eventualmente effettuata in spregio a dette disposizioni, implica, a carico dei liquidatori, personale e solidale responsabilità per i danni cagionati ai creditori sociali"*.

bilancio, rientrando così nell'ambito di applicazione della regola sancita dall' art. 2495, comma 2, c.c..

### **Responsabilità dei soci come effetto della successione nelle debenze della società.**

Si è già avuto modo di affrontare il tema della successione dei soci nei rapporti attivi sopravvissuti o sopravvenuti all'estinzione della società.

Le stesse argomentazioni, questa volta più saldamente ancorate al dato normativo, vengono riproposte da dottrina<sup>146</sup> e giurisprudenza<sup>147</sup> anche con riferimento alla successione nei rapporti giuridici passivi sopravvissuti o sopravvenuti all'estinzione della società.

La responsabilità dei soci trova la sua giustificazione e fondamento nel fatto che il diritto del creditore non può venire sacrificato definitivamente e per la scelta unilaterale del debitore a

---

<sup>146</sup> Cfr. De Marchi - Santus, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Riv. not., 2003, 631; Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società, Società di capitali e cooperative, a cura di Olivieri - Presti - Vella, Bologna, 2003, 365; Campobasso, Diritto Commerciale, Torino, 2003, 423; Dimundo, cit., 217; Fimmanò - Traversa, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma, in Riv. not., 2004, 699; Parrella, in Sandulli - Santoro (a cura di), La riforma delle società - Commento sub art. 2495 c.c., Torino, 2003, III, 305 ss.

<sup>147</sup> Cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-07-2010, n. 16758; Cass. S.S.U.U. 12/03/2013, n. 6070.

causa della cancellazione dello stesso dal registro delle imprese, di conseguenza, venuta meno la società, i soci diventano gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo prescelto<sup>148</sup>.

Contrariamente argomentando, una volta avvenuta l'estinzione, mancherebbe il soggetto titolare del rapporto giuridico e, se i creditori della società ormai non più esistente volessero tutelare in giudizio il proprio diritto proponendo domanda giudiziale nei confronti di detto ente, questa verrebbe rigettata per mancanza di legittimazione passiva.

Proprio per tale ragione il legislatore, all'art 2495 c.c. comma secondo ha previsto la possibilità per i creditori sociali di rivolgere le rispettive pretese creditorie direttamente nei confronti degli ex soci dell'ente sociale ormai inesistente.

In effetti la responsabilità dell'ex socio nei confronti dei creditori sociali è ancorata al contratto sociale *illo tempore* stipulato, nel senso che anche se la società viene cancellata dal registro delle imprese, deve comunque essere compiuto il programma afferente l'esercizio

---

<sup>148</sup> Cfr. A. Cissello in Estinzione delle società: problematiche procedurali e responsabilità di soci/liquidatori, Fisco, 2012, 30, 4765, in cui l'autore, approfondendo la responsabilità degli ex soci sotto il profilo dei debiti di natura tributaria maturati dall'estinta società prima della sua cancellazione dal registro delle imprese, evidenzia: *“una volta eseguita la cancellazione dal Registro delle imprese, gli atti impositivi dovranno essere notificati ai soggetti fiscalmente responsabili (soci o liquidatori, sussistendone i presupposti), e non più alla società... eventuali atti impositivi intestati alla società estinta sono da considerarsi inesistenti per mancanza del destinatario; conseguentemente, gli uffici tributari devono far valere la pretesa, nel caso delle società di capitali: nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, così come dispone l'art. 2495 del codice civile”*.

dell'attività di impresa in forma collettiva attraverso la destinazione del patrimonio sociale.

Il mancato compimento del programma sotteso all'esercizio dell'attività di impresa si verificherebbe, a danno dei terzi, qualora i soci venissero liberati dei conferimenti ancora dovuti.

Da quanto detto emerge chiaramente che la fonte della responsabilità del socio nei confronti del terzo creditore è da individuare proprio nell'impegno assunto nei suoi confronti tramite la società non più esistente.

Questo tipo di risposta alle questioni attinenti i rapporti giuridici rimasti pendenti nonostante l'estinzione della società consente di contemperare due esigenze opposte, vale a dire da un lato quella dei creditori sociali che pretendono il soddisfacimento del rispettivo diritto di credito, dall'altro quella di garantire l'osservanza del principio di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche quale principio cardine del nostro ordinamento valevole anche per chi decide di investire o comunque partecipare ad una società di capitali<sup>149</sup>.

Tuttavia, sotto il profilo del titolo della responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali bisogna evidenziare che, diversamente dalla dottrina, la quale ha fornito diverse produzioni sul punto, la giurisprudenza sembrerebbe non prestare la dovuta attenzione alla questione.

---

<sup>149</sup> Cfr. Fimmanò, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, 2<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2011, 439; G. Niccolini, *Gli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese: recenti sviluppi e questioni ancora irrisolte* (considerazioni sparse in occasione della presentazione di un volume), in *Riv. dir. soc.*, 2012, 702. Ma, contra V. Sangiovanni, *Cancellazione delle società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori*, in *Danno e resp.*, 2011, 1138.

Ciò è eloquentemente esemplificato dal fatto che l'unica pronuncia che, seppure incidentalmente, si è occupata della questione della Suprema Corte che si rinviene è la sentenza 3 aprile 2003, n° 5113, in cui è stata sfiorata la tematica *de quo*, senza tuttavia essere opportunamente approfondita ed in occasione della quale i giudici non hanno preso posizione in merito alle questioni afferenti le passività residue.

In particolare, con la sentenza sopra emarginata, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla collaterale questione del termine di prescrizione<sup>150</sup> cui avrebbe dovuto essere sottoposto il diritto del creditore dell'estinta società nei confronti degli ex soci, ovvero se tale termine dovesse essere quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., oppure il più breve termine quinquennale disciplinato dall'art. 2949, comma 1, c.c. in relazione ai diritti derivanti da rapporti sociali.

In effetti, la Corte, evitando di affrontare il nodo fondamentale della questione<sup>151</sup>, si limitò in quella sede a rappresentare la difficoltà

---

<sup>150</sup> Cfr. Così M. Spiotta Prescrizione dell'azione del creditore sociale insoddisfatto contro i soci della società estinta, in *Giurisprudenza commerciale*, 2004, 393 e ss.

<sup>151</sup> Cfr. Cass. sent. 3 aprile 2003, n. 5113 in cui la S.C. chiarì: “...non è agevole individuare con certezza il fondamento giuridico dell'azione che, ai sensi dell'art. 2456 ante riforma del 2003, i creditori sociali insoddisfatti possono esperire nei confronti dei soci”. Se si ammette che la cancellazione ha effetti costitutivi, “..è naturale ricostruire la residua obbligazione dei soci in termini successione pro quota nel lato passivo della medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società poi estinta”; se invece si riconoscono alla cancellazione effetti meramente presuntivi, superabili ove consti la permanenza di rapporti in capo all'ente cancellato, “...l'obbligazione dei soci si affiancherebbe al persistente debito della società secondo modalità assimilabili a quelle di una fideiussione ex lege”, con l'ulteriore precisazione che il riconoscimento della coincidenza del momento estintivo con la cancellazione della società dal registro delle imprese

di determinare con certezza il fondamento giuridico dell'azione riconosciuta dal legislatore ai creditori dell'estinta società per recuperare, almeno nei limiti di quanto possibile, il proprio diritto nei confronti degli ex soci, ai sensi dell'art. 2456 c.c. ante riforma del 2003, e che, se si ammettesse che la cancellazione della società abbia effetti costitutivi, allora si dovrebbe ricostruire la residua obbligazione dei soci in termini di successione *pro quota* nel lato passivo della medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società poi estinta, se invece si riconoscessero alla cancellazione effetti meramente presuntivi, superabili dalla prova della permanenza di rapporti in capo all'ente cancellato, allora l'obbligazione dei soci si affiancherebbe al persistente debito della società secondo modalità assimilabili a quelle di una fideiussione *ex lege*.

In effetti non può sottacersi del fatto che la legge non si occupa in via diretta della prescrizione dei diritti dei creditori nei confronti degli ex soci.

Sul punto bisogna poi distinguere due questioni, cioè quella afferente il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione e quella relativa alla durata del medesimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione, risulta essere decisiva la data in cui la società viene cancellata dal registro delle imprese.

Non può invece attribuirsi alcuna rilevanza alla precedente data in cui viene presentata la domanda di cancellazione della società presso l'ufficio del registro delle imprese.

---

potrebbe altresì portare ad individuare “...nel descritto meccanismo normativo una particolare applicazione dell'azione generale di arricchimento”.

Per quanto attiene invece la durata del termine di prescrizione della responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali, la questione è più complessa perchè occorre chiarire se si debba fare riferimento a una delle ipotesi di prescrizione breve previste dal nostro ordinamento dagli artt. 2947 ss. c.c., oppure se debba trovare applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione ordinaria stabilito dall'art. 2946 c.c..

*Prima facie*, sarebbe più naturale ed immediato immaginare di ricorrere all'applicazione dell'art. 2949 c.c., rubricato appunto "*prescrizione in materia di società*", il quale stabilisce che i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese, si prescrivono nel termine di cinque anni, come di cinque anni è il termine di prescrizione concesso ai creditori sociali per esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

Dunque, si potrebbe ipotizzare l'applicazione del primo o del secondo comma dell'art. 2949 c.c. i quali indicano come termine prescrizione applicabile ai diritti in materia di società iscritte nel registro delle imprese quello dei cinque anni.

In effetti, l'applicazione della regola stabilita dal primo comma dell'art. 2949 c.c. sembrerebbe poco utile alla ricerca di una soluzione al problema innanzi prospettato perchè si riferisce specificamente ai diritti che derivano dai "*rapporti sociali*", i quali descrivono una situazione diversa rispetto al rapporto giuridico che può instaurarsi tra società e terzi creditori, che nulla hanno a che vedere col contratto sociale, nè con la struttura della società.

Semmai i "*rapporti sociali*" *strictu sensu* sono quelli che si instaurano tra i soci componenti la compagine sociale e la società

stessa e ad essi calza sicuramente meglio la regola di cui all'art. 2949, comma 1 c.c..

Ed infatti, i rapporti tra creditori sociali e società non trovano il loro fondamento nel contratto sociale, il quale rappresenta solamente lo "scheletro" dell'interlocutore persona giuridica, ma in negozi giuridici completamente autonomi ed indipendenti da questo<sup>152</sup>.

Argomentando in tal senso, sembrerebbe più corretto ricorrere all'applicazione analogica della regola stabilita dal comma secondo della norma in commento, la quale contiene la disciplina l'azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli amministratori, anche se, l'azione di cui al comma secondo dell'art. 2495 c.c. concessa ai creditori ha destinatari diversi dagli amministratori, vale a dire gli ex soci.

Al riguardo, l'applicazione analogica della regola stabilita nel comma secondo dell'art. 2949 c.c. alla questione della prescrizione del diritto all'azione prevista dall'art. 2495, comma secondo c.c., sembrerebbe trovare giustificazione in almeno due considerazioni fondamentali, vale a dire, l'univocità soggettiva dei legittimati attivi titolari del relativo diritto ad agire e l'identità tra l'azione riconosciuta ai terzi nei confronti degli ex soci ed azione riconosciuta ai soci nei confronti della società la quale, non essendo più esistente, comporta la necessità per i creditori sociali rimasti insoddisfatti di

---

<sup>152</sup> Cfr. Cass. 1° giugno 1993, n. 6107, la quale ha stabilito che i rapporti sociali ai quali si applica la prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c. si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto.

rivolgere le rispettive e legittime pretese nei confronti dei suoi successori<sup>153</sup>.

In questo modo, l'azione prevista art. 2495, comma 2, c.c. per il recupero del diritto di credito nei confronti della ex compagine sociale deve essere valutata, ai fini della prescrizione, semplicemente come un'ordinaria azione civile sottoposta al termine ordinario di prescrizione decennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c. .

Ovviamente, come visto in precedenza per le sopravvivenze e le sopravvenienze attive, anche con riferimento ai rapporti giuridici passivi residuati dopo l'estinzione della società, la dottrina diverge sul se qualificare i successivi risvolti come un'ipotesi di successione a titolo universale o a titolo particolare.

Ed infatti, una parte degli interpreti ritiene che nel caso descritto si sia in presenza di una successione a titolo universale<sup>154</sup> degli ex soci nei confronti della società estinta, traendo tale conclusione dall'analisi del dato testuale dell'art. 2495, co. 2, ult. parte c.c. ed in particolare valorizzando la regola in forza della quale i creditori

---

<sup>153</sup> Cfr. A. Biamonti, Questioni in tema di cancellazione della personalità giuridica delle società commerciali, in *Foro It.*, 1951, I, 23 e ss.; A. Schermi, Momento ed effetti dell'estinzione delle società, cit., 957 e ss.; A. Zorzi, Cancellazione della società dal registro delle imprese, estinzione della società e tutela dei creditori, cit.; M. Speranzin, Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche; L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, op cit.; F. Santagada, Fusione e cancellazione di società e vicende del processo, II parte, cit., 597 e ss.; D. Dalfino, Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, in *Le Soc.*, 2010; M. Bina, Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 206 e ss.

<sup>154</sup> Cfr. M. Speranzin, L'estinzione delle società di capitali in seguito all'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese; F. Santagada, Fusione e cancellazione di società e vicende del processo; M. Bina, Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese.

possono notificare la domanda giudiziale volta ad ottenere il ristoro del rispettivo diritto di credito nei confronti degli ex soci della società estinta direttamente presso l'ultima sede sociale dell'ente entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese del medesimo, la cui disposizione sarebbe del tutto in sintonia con quella contenuta nell'art. 303, comma 2, c.p.c. e dunque con la disciplina dettata per la riassunzione del processo nei confronti dei successori a titolo universale della parte che è venuta a mancare in pendenza di lite.

Tuttavia, sul punto valgono le stesse osservazioni critiche svolte nei paragrafi precedenti del presente lavoro a proposito della identificazione del fenomeno che giustifica l'attribuzione agli ex soci delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive, alle quali si fa rinvio.

Infatti, Il fenomeno successorio è un qualcosa che non sembra minimamente essere preso in considerazione dall'art. 2495 c.c., la cui finalità è invece quella di prevedere un'obbligazione *ex lege* nei confronti del socio della società cancellata che ha ricevuto delle attività cui evidentemente non aveva diritto, ovvero nei confronti del liquidatore che con un comportamento colpevole abbia distribuito ciò che avrebbe dovuto destinare alla soddisfazione delle legittime ragioni creditorie.

Le stesse osservazioni sono estendibili anche sulle questioni interpretative afferenti l'art. 303 cod. proc. civ., disposizione considerata da quanti ritengono che in seguito all'estinzione della società operi un meccanismo successorio, la quale ha evidentemente una mera valenza procedurale che, pertanto, non può essere utile alla

ricostruzione del fenomeno in argomento sotto il profilo sostanziale<sup>155</sup>.

### **La responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali come ipotesi di arricchimento senza causa.**

Una parte della dottrina<sup>156</sup> ha tentato di ricostruire la responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali focalizzando l'attenzione non tanto sul meccanismo successorio più volte richiamato nel presente lavoro, quanto sull'errore commesso in sede di procedimento di liquidazione consistente nell'attribuzione ad essi di poste attive nonostante la presenza di passività legate all'esistenza di rapporti giuridici che vedevano la società di cui essi rappresentavano la compagine titolare di situazioni soggettive passive rispetto a soggetti terzi.

---

<sup>155</sup> Cfr. Cfr. Parrella, Sub articolo 2495, in La riforma delle società, in Sandulli - Santoro (a cura di), Torino, 2003, III, 307 seg.

<sup>156</sup> Cfr. R. Costi, Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni, in Riv. dir. civ., 1964, I, 258 e ss.; F. Tedioli, in Le Sezioni Unite si pronunciano sugli effetti processuali dell'estinzione della società: una soluzione convincente?, in *Il Giusto Processo Civile* 3 (2013): 793-826, in cui l'autore sottolinea: "Credo, invece, che la cancellazione della società estingua anche «il primitivo rapporto di credito» ed il socio divenga titolare di un nuovo debito. La sua responsabilità trae la propria causa nella liquidazione, indebito (art. 2280 c.c.), corrispondente alla quota ricevuta quando ancora vi erano delle passività da saldare. La ricostruzione in termini successori, al contrario, non considera estinti i debiti insoddisfatti, ma trasferiti nella loro identità. fenomeno che determina un arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.)".

In questa prospettiva, dunque, la possibilità riconosciuta ai creditori rimasti insoddisfatti a seguito della cancellazione della società dall'art. 2495, comma 2, c.c., troverebbe la sua giustificazione nell'arricchimento privo di causa conseguito dagli ex soci che hanno ottenuto indebitamente poste attive di patrimonio sociale in sede di liquidazione e la relativa azione tendente al recupero del credito sarebbe da ricondurre nell'ambito delle azioni di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. .

Sostenere la teorica dell'arricchimento senza causa<sup>157</sup> degli ex soci avrebbe chiaramente anche effetti sul termine prescrizione dell'azione di cui all'art. 2495, comma secondo c.c., che sarebbe quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c..

In particolare, i sostenitori della teorica dell'arricchimento senza causa degli ex soci escludono la possibilità di sostenere il ricorrere di un fenomeno di successione universale e, di qualificare gli ex soci quali "eredi" della società cancellata come tali responsabili anche dei debiti sociali non considerati in fase di liquidazione, o sopravvenuti ad essa, ed affermano che all'estinzione dell'ente sociale conseguirebbe l'estinzione dei debiti sociali rimasti insoddisfatti per causa non soddisfattoria.

Di conseguenza, nel caso in cui a chiusura della fase di liquidazione sia residuo un attivo distribuito ai soci in presenza di

---

<sup>157</sup> Cfr. Cass. 16/03/2007, n. 6292, in cui la Suprema Corte ha stabilito che nell'azione di arricchimento senza causa, l'ordinario termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui il diritto all'indennizzo può essere fatto valere e che se normalmente tale momento coincide con quello in cui si è verificato l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte, esso può essere, in ipotesi di arricchimento per risparmio di spesa, successivo al perfezionamento dell'arricchimento.

creditori sociali rimasti insoddisfatti, questi risponderebbero per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione<sup>158</sup>.

Ed infatti, essendo presenti delle passività, ed avendo la fase della liquidazione del patrimonio sociale la finalità principale di soddisfare i creditori, nonchè l'epilogo solo eventuale di redistribuire le poste attive residue dal pagamento del ceto creditorio ai soci, l'attribuzione ai soci di rapporti giuridici attivi verrebbe ad essere priva di causa a fronte della diminuzione patrimoniale nei confronti dei creditori sociali che a tali attività avrebbero diritto con precedenza sulla compagine sociale<sup>159</sup>.

Dunque, gli ex soci rimarrebbero esposti all'azione di arricchimento senza causa prevista dall'art. 2495, comma secondo c.c., ed i creditori potrebbero pretendere il recupero solo di quelle attribuzioni patrimoniali ricevute in sede di riparto del bilancio finale

---

<sup>158</sup> Tuttavia, la dottrina tributaristica continua ad inquadrare la fattispecie della responsabilità degli ex soci per debiti della società estinta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria come una ipotesi di arricchimento senza causa. Tale aspetto è analizzato in modo approfondito nello studio di Teodoroarena, La responsabilità per i debiti tributari dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, in *Il nuovo diritto delle società* diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera, Anno 12 – Numero 4, 19 febbraio 2014, in cui l'autore sottolinea: *“Quanto all'aspetto principale (natura della responsabilità), va rammentato che la dottrina tributaristica ha già inquadrato da tempo la qualificazione della responsabilità dei soci in termini di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., sulla falsariga di quanto elaborato nel passato dalla dottrina civilistica a proposito dell'analoga figura di responsabilità di cui al previgente art. 2456 c.c., vigente art. 2495 c.c.”*.

<sup>159</sup> Cfr. G. Ferri, Chiusura della liquidazione ed estinzione della società, in *Foro It.*, 1939, I, 1320 e ss.; M. Dossetto, Problemi in tema di liquidazione di società, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 151 e ss., spec. 158; G. Minervini, La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, 1009 e ss..

di liquidazione che si presentano prive di giustificazione rispetto ad una diminuzione patrimoniale, anch'essa priva di giustificazione, subita dal ceto creditorio non opportunamente considerato dai liquidatori a tempo debito.

Questa teorica permette di affrontare il problema delle passività sopravvenute o sopravvissute alla cancellazione della società senza fare ricorso al meccanismo della successione.

Certo, per quanto attiene alle passività, il *fil rouge* seguito dai fautori della teorica descritta, sembrerebbe perfetto e lineare, applicabile certamente alla fattispecie concreta come un principio insito nel nostro ordinamento.

Tuttavia, verrebbe a mancare una visione d'insieme organica e quantomai necessaria, di due facce della stessa medaglia, vale a dire le sopravvivenze e sopravvenienze attive e quelle passive, costringendo l'interprete a ragionare per la stessa società cancellata dal registro delle imprese e per i medesimi ex soci una volta per indebito arricchimento e un'altra per successione.

Allora gli ex soci della società cancellata come si qualificano, sono successori, sia pure sui generis come affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione<sup>160</sup>, oppure nulla hanno a che vedere con la

---

<sup>160</sup> Cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-07-2010, n. 16758; Cass. S.S.U.U. 12/03/2013, n. 6070, in cui la Suprema Corte esplicitamente: “...non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali...Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio”.

successione e sono solamente destinatari di un beneficio senza causa?

Ma così poi, chi sarebbe chiamato ad occuparsi di eventuali attività sopravvenute o sopravvissute in seguito alla cancellazione della società, se si sostiene che gli ex soci non sono successori della stessa?

Pur volendo, come ho tentato di rappresentare nel precedente capitolo, neppure il ricorso all'istituto dell'eredità giacente<sup>161</sup> sarebbe esente da problemi applicativi, quindi non si saprebbe con chiarezza quale sorte dovrebbe avere questo coacervo di rapporti giuridici adespota.

Inoltre, se si ammettesse, uniformandosi alla oramai consolidata giurisprudenza sul punto, che gli ex soci succedono alla società estinta, entro i limiti e con le peculiarità proprie del regime di responsabilità che caratterizzava il tipo sociale prescelto, verrebbe necessariamente a mancare uno dei presupposti<sup>162</sup> fondamentali per

---

<sup>161</sup> Nella fattispecie in esame non si verserebbe infatti in un'ipotesi di eredità giacente, perchè verrebbe a mancare uno dei presupposti fondamentali richiesti dalla legge per l'operatività dell'istituto, vale a dire il requisito della esistenza di almeno un chiamato all'eredità che abbia il diritto di accettarla e non lo abbia ancora esercitato. Infatti, volendo rimanere nel campo del diritto delle successioni ed escludendo che gli ex soci siano gli eredi della società estinta, la situazione che verrebbe a crearsi dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, corrisponderebbe piuttosto che a quella tipica dell'eredità giacente a quella caratterizzante la figura della cosiddetta eredità vacante "*eredità vacante*", cioè quella condizione giuridica che si verifica quando, aperta la successione, si accerti in modo definitivo l'assenza di chiamati all'eredità, siano essi chiamati testamentari o legittimi.

<sup>162</sup> In effetti i requisiti fondamentali per la configurabilità dell'istituto dell'arricchimento senza causa richiesti dal legislatore sono la dimostrazione che il soggetto beneficiario non ha alcun titolo giuridico valido ed efficace per giovare di quanto corrisponde al depauperamento subito dal terzo (in tal senso si è espressa Cass. 7 agosto 2009, n. 18099). Inoltre, il presupposto della mancanza

la configurabilità dell'arricchimento senza causa, vale a dire l'indebito beneficio patrimoniale, il quale, infatti, non sarebbe privo di giustificazione, essendo l'effetto di un meccanismo successorio operante in automatico alla cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, quindi non consentirebbe di discorrere di arricchimento senza causa<sup>163</sup>.

La causa è presente e consiste il diritto degli ex soci a succedere nei rapporti patrimoniali dell'estinta società, sia nelle sopravvivenze e sopravvenienze attive sia in quelle passive, per le quali ultime sarebbero chiamati a rispondere nei confronti dei creditori sociali per poste attive comunque ricevute ancor prima dell'estinzione della società in forza di un bilancio finale di liquidazione che rappresenta certamente una giustificazione all'attribuzione patrimoniale.

---

del titolo giustificativo non sussiste quando l'attribuzione patrimoniale abbia avuto luogo in virtù di una disposizione di legge. La mancanza assoluta di una giustificazione dell'attribuzione patrimoniale ottenuta dai soci dell'estinta società pare giustificata quantomeno dal fatto che il liquidatore, nella fase della liquidazione della società, abbia attribuito, seppure senza valutare l'esistenza di passività o la loro possibile emersione in un momento successivo, poste attive ai soci in virtù di un bilancio finale di liquidazione, che rappresenta certamente un titolo giuridico valido.

<sup>163</sup> Cfr. Cass. Civile, sez I°, 25/11/1978, n. 5540, in cui la Corte precisò: *“La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall' art. 2041 cod. civ. come presupposto per l' esercizio dell' azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovare di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall' istante senza la propria volontà e senza un' adeguata esplicita causa giuridica. Il diritto all' indennizzo non può, perciò, essere riconosciuto quando il depauperamento è giustificato da una ragione, giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall' istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui”*.

Inoltre, difetta il requisito della residualità<sup>164</sup> richiesto dall'art. 2042 c.c. come condizione di configurabilità dell'istituto in esame, potendo giustificarsi per altra via la responsabilità degli ex soci per i debiti sociali insoddisfatti.

### **La teoria dell'indebito oggettivo.**

Un interprete in particolare<sup>165</sup>, ha prospettato la possibilità di inquadrare la responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali per aver percepito una quota di patrimonio sociale in fase di liquidazione pur in presenza di passività come un'ipotesi di indebitto oggettivo ex artt. 2280 c.c. e 2033 c.c..

La teorica sopra richiamata imposta il problema della responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali, ponendo come fulcro del ragionamento il fatto che i soci, ormai ex soci, hanno percepito durante la fase di liquidazione delle poste attive di patrimonio sociale che non trovano la loro causa nel contratto sociale in quanto attribuite loro in violazione dell'art. 2280 c.c., il quale

---

<sup>164</sup> In merito, si osservi che l'art. 2042 c.c. esplicita la connotazione residuale dell'azione generale di arricchimento come requisito imprescindibile per la sua configurabilità, disponendo che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, come nel caso dei creditori sociali in presenza di crediti rimasti insoddisfatti dalla liquidazione della società con la quale intrattenevano rapporti giuridici.

<sup>165</sup> Il riferimento è ad A. Mirone, il quale ha articolato la teorica della responsabilità degli ex soci per i debiti sociali nei confronti dei creditori come ipotesi di indebitto oggettivo in Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in Riv. soc. 1968, 516 s.s.

impone espressamente il divieto di dare luogo all'attribuzione di quote di patrimonio sociale in sede di liquidazione quando residuino passività da soddisfare<sup>166</sup>.

Ovviamente, questa chiave di lettura non sarebbe estendibile anche agli ex soci di società di persone, laddove essi, anche *pendente societate*, sono chiamati a rispondere illimitatamente dei debiti contratti dalla società.

Di conseguenza la ritenzione delle attribuzioni ricevute nelle modalità sopra descritte configurerebbe un'ipotesi di indebito oggettivo e, come previsto dall'art. 2033 c.c., comma 1, ciò comporterebbe l'attribuzione, a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, del diritto di ripetere ciò che ha pagato, nonchè i frutti e gli interessi maturati dal giorno del pagamento, se l'*accipiens* era in mala fede, ovvero da quello della proposizione della domanda se chi lo ha ricevuto era in buona fede<sup>167</sup>.

Ora, è chiaro il perchè non era dovuto il pagamento, l'art. 2280 c.c. faceva divieto di disporlo<sup>168</sup>, ma meno agevole risulta determinare chi ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, in quanto il

---

<sup>166</sup> Cfr. Cass. 19/06/2008, n. 16612 in cui la Suprema Corte chiarisce che in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi ab initio, come nel caso delle attività ripartite tra i soci in presenza di creditori da soddisfare. Qui, infatti, la mancanza della causa del pagamento e l'elemento che rende indebito lo stesso, è proprio rappresentata dalla regola stabilita dall'art. 2280 c.c. .

<sup>167</sup> Cfr. Cass. Civ. n. 541/2002; Cass. Civ. n. 10217/1994.

<sup>168</sup> Cfr. F. Gazzoni in Manuale di Diritto Privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, 702 ss., in cui si chiarisce che: "*Poichè nel nostro ordinamento ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato, ben si comprende come l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscano il presupposto per la ripetizione, al fine di ricondurre i patrimoni nella condizione precedente...*".

legittimato attivo, vale a dire la società, è venuto meno perchè estinto.

La soluzione offerta dall'interprete<sup>169</sup> già citato è la seguente: una volta estinto il soggetto legittimato attivo all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., l'art. 2495 c.c. fa sì che la legittimazione attiva a chiedere la restituzione delle poste attive transiti in capo ai creditori della società estinta.

Dunque, la sostituzione del soggetto legittimato attivo ex art. 2033 c.c. nei confronti degli ex soci, opererebbe ex lege e il diritto dei creditori sociali di agire nei confronti degli ex soci per recuperare quanto da essi indebitamente percepito, sarebbe sottoposto al termine di prescrizione decennale.

La teoria or ora prospettata, non sembra essere accoglibile in quanto, se da un lato è molto efficace nel dare una qualificazione alle poste attive distribuite ai soci indebitamente in violazione dell'art. 2280 c.c., dall'altro "osa", forse eccessivamente, nell'immaginare una sostituzione ex lege del soggetto legittimato attivo a proporre l'azione di ripetizione nei confronti degli ex soci, la quale sarebbe prevista dall'art. 2495 c.c. .

Ed infatti, l'unica ipotesi di sostituzione prevista dal legislatore in tema di ripetizione dell'indebito è quella disciplinata dall'art. 2036, comma terzo c.c., il quale prevede appunto una surrogazione

---

<sup>169</sup> Cfr. A. Mirone in Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in Riv. soc. 1968, 516 s.s.

del solvens nei diritti dei creditori quando la ripetizione non sia ammessa<sup>170</sup>.

Tuttavia, tale ipotesi di surrogazione legale opera in tutt'altra ipotesi, vale a dire in quella del c.d. *indebito soggettivo ex latere accipientis*, cioè nei casi in cui un debitore, per suo errore, saldi un debito esistente nei confronti di un soggetto diverso dal suo effettivo creditore.

È ovvio che, nella fattispecie oggetto di analisi in questo paragrafo, nè si può affermare che la società che ha attribuito delle poste attive ai soci durante la fase della liquidazione sia un debitore che ha commesso un errore<sup>171</sup>, nè si può sostenere il diritto dei terzi creditori a sostituirsi al *solvens* per recuperare i propri crediti nei confronti dell'*accipiens*<sup>172</sup>.

Inoltre, si giunge necessariamente ad inquadrare la medesima fattispecie, vale a dire quella che vede coinvolti i soci nella percezione di attività che meglio avrebbero potuto e dovuto essere allocate, in modo disomogeneo, chiarendo lo stesso ideatore di tale

---

<sup>170</sup> Cfr. F. Gazzoni, op. cit., in cui l'autore discorre di surrogazione legale di pagamento ex art. 1203 n. 5 c.c. .

<sup>171</sup> Al più, la violazione della regola stabilita dall'art. 2280 c.c. potrebbe essere legata ad un errore di valutazione commesso da chi è chiamato a gestire la complessa fase della liquidazione del patrimonio della società e che in quella fase, ha i più ampi poteri in merito alla gestione dello stesso, compreso quello di attribuire poste attive ai soci prima che la società sia sciolta.

<sup>172</sup> È impossibile immaginare un simile scenario nell'ipotesi di responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali innanzi tutto perchè il solvens non esiste più e a maggior ragione perchè, al più, sarebbe proprio il solvens, vale a dire la società, a potersi sostituire nei diritti dei creditori per recuperare quanto indebitamente attribuito all'*accipiens*, nel caso in questione rappresentato dagli ex soci, e non potrebbe accadere il contrario, ovvero che i terzi creditori, i quali nulla hanno a che fare con i rapporti tra soci e società, si surrogano nei diritti di un soggetto che oltretutto è anche oramai inesistente, come invece parrebbe voler suggerire la teorica analizzata nel presente paragrafo.

interpretazione che la soluzione sopra prospettata non può trovare applicazione nei confronti dei soci di società di persone, i quali, già per il semplice “tipo” sociale, sono chiamati a rispondere dei debiti della società illimitatamente.

Ed infatti nell'ipotesi di società di persone il titolo della responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti è un effetto del contratto sociale che, come detto, gli impone di farsi carico dei debiti sociali.

Invero, non è possibile ammettere che legittimati attivi all'esercizio dell'azione di ripetizione siano, in mancanza della società, i creditori sociali, anzitutto perchè tale possibilità non è contemplata dall'art. 2280 c.c., dal quale si desume inequivocabilmente una legittimazione esclusiva dell'ente, ed in secondo luogo perchè, loro malgrado, durante la fase di liquidazione, il legislatore non riconosce ai creditori sociali strumenti particolari e specifici per la tutela delle proprie pretese.

Infatti, questi ultimi hanno a disposizione contro le “estinzioni fraudolente”, e quindi le distribuzioni dell'attivo di liquidazione che non rispettino la previa soddisfazione dei creditori sociali, le normali azioni di tutela del diritto di credito e possono del resto far valere preventivamente i normali strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale come ad esempio il sequestro conservativo, il pignoramento e ricorrendone i presupposti l'azione revocatoria, nonché richiedere un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* per bloccare la

divisione del patrimonio effettuata senza il preventivo pagamento dei creditori <sup>173</sup>.

### **La teoria dell'inefficacia relativa dell'attribuzione effettuata in favore dei soci durante la liquidazione della società.**

Similmente alla teorica analizzata nel paragrafo precedente<sup>174</sup>, un altro interprete<sup>175</sup> ha ricostruito la problematica della responsabilità degli ex soci per le passività non liquidate fondando il proprio studio sempre sul divieto di dare luogo alla distribuzione del patrimonio sociale in presenza di debiti da soddisfare previsto dall'art. 2280 c.c. .

In questo caso, tuttavia, l'incipit è diverso rispetto a quello su cui si è basato il Mirone, infatti, Costi ritiene che per inquadrare correttamente la fattispecie della responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti, sia necessario applicare la disciplina desumibile dal combinato disposto degli artt. 2495, comma 2, c.c. e 2280 c.c., la quale prevederebbe un'ipotesi di

---

<sup>173</sup> Cfr. G. Niccolini, Sui bilanci di liquidazione, in I bilanci straordinari, a cura di C. Montagnani, Milano, 2013, p. 69, nota 31; G. Niccolini, Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle società, cit., p. 556, Milano, 1990; M. Speranzin, L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in Riv. soc., 2004, p. 528.

<sup>174</sup> Cfr. A. Mirone in Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in Riv. soc. 1968, 516 s.s.

<sup>175</sup> R. Costi, Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni, in Riv. Dir. Civ., 1964, I, 258 e ss..

inefficacia relativa della disposizione con cui il liquidatore ha dato luogo, durante la fase di liquidazione, all'attribuzione di poste attive ai soci in presenza di debiti non soddisfatti, nei confronti di tutti quei creditori che non siano stati considerati durante il procedimento liquidatorio.

In particolare, questa ricostruzione trova spunto nella teorica della responsabilità del debitore<sup>176</sup>, secondo la quale il rapporto obbligatorio, dal punto di vista della posizione del creditore, è composto tanto dal diritto ad ottenere la prestazione dovuta dal debitore, quanto dal diritto alla garanzia dell'adempimento da parte di quest'ultimo, al quale è evidentemente collegata la sua responsabilità.

Nell'ipotesi di inadempimento, il diritto ad ottenere la prestazione rimane in secondo piano per lasciare spazio al diritto di garanzia della stessa e dunque alla responsabilità del debitore.

L'estinzione della società, nonostante la presenza di passività non soddisfatte, viene paragonata da Costi al comportamento assunto dal debitore che decide di rendersi inadempiente all'obbligo assunto nei confronti del creditore e dunque ritenuta idonea a far sorgere il diritto di garanzia del creditore e la conseguente responsabilità del debitore.

In particolare, l'estinzione del soggetto debitore non rappresenterebbe una causa ostativa al recupero della garanzia del credito, in quanto, secondo la teorica in esame, la responsabilità per i

---

<sup>176</sup> Cfr. F. Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962; A. Cicu, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Milano, 1948, 227 e ss.; M. Giorgianni, *L'obbligazione. La parte generale delle obbligazioni*, Milano 1968; Rubino, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Vassalli, Torino, 1956.

debiti non soddisfatti sarebbe ancorata più al patrimonio che alla persona del debitore.

Ne conseguirebbe che, l'attività di escussione della garanzia possa essere rivolta nei confronti di chiunque abbia il possesso dei beni del debitore, dunque anche nei confronti degli ex soci che abbiano ricevuto una quota di patrimonio sociale in fase di liquidazione.

Dunque, tale ipotesi di inefficacia relativa, deriverebbe proprio dalla mancata considerazione del diritto di garanzia del creditore in sede di distribuzione dell'attivo durante la fase di liquidazione ai soci e rappresenterebbe il fondamento giuridico dell'azione prevista dall'art. 2495 c.c. comma secondo in favore dei creditori sociali insoddisfatti per recuperare il rispettivo credito nei confronti degli ex soci e nei limiti di quanto da essi indebitamente percepito in fase di liquidazione.

La teorica in esame non pare condivisibile anzitutto per il suo fondamento, cioè per il fatto che, accentuando notevolmente il concetto di responsabilità del debitore, costruisce affianco al normale perimetro della situazione giuridica soggettiva del creditore un ulteriore diritto, quello di sequela sui beni del debitore, oramai non più esistente, da esercitare nei confronti di chiunque li posseda, quando, in realtà, un diritto di seguito è ipotizzabile solo in relazione a beni specifici ed individuabili trasferiti dal patrimonio del debitore a quello del terzo, cosa che nella realtà si verifica con raramente, in quanto, maggioranza dei casi, alla chiusura della liquidazione residuino somme di danaro e non beni specifici e determinati.

Dunque, l'incapacità della teorica in argomento di calzare su ciò

che accade nella generalità dei casi, deve far necessariamente propendere per la sua indivisibilità.

L'incipit della teorica appena menzionata è stato preso come spunto da altra dottrina<sup>177</sup> che ha ricostruito la responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti come una conseguenza del ruolo di garante dei debiti sociali assunto da ciascun socio *pendente societate*.

In merito è opportuna una distinzione, infatti, mentre alcuni interpreti<sup>178</sup> hanno tentato di ricostruire la natura giuridica della responsabilità dei soci attraverso le norme dettate in tema di fideiussione, altri hanno qualificato la stessa come conseguenza del ruolo di garante assunto da ciascun socio nei confronti della società per i debiti da questa contratti nell'esercizio dell'attività di impresa.

In particolare, la prima teorica sopra richiamata afferma che la responsabilità dei soci deriverebbe da un rapporto fideiussorio per i debiti sociali limitato alla quota dell'attivo sociale loro assegnata in sede di liquidazione e che tale rapporto troverebbe la sua fonte nello stesso contratto sociale.

Al riguardo si sottolinea che, l'inammissibilità di una simile ricostruzione, deriva proprio dallo sforzo di ritenere che il rapporto accessorio di garanzia sopravviva alla estinzione del rapporto obbligatorio principale, cioè quello tra società e creditori sociali.

Ed infatti, se si provvede alla cancellazione della società, viene meno il soggetto debitore e ciò comporta come conseguenza diretta il

---

<sup>177</sup> Cfr. R. Weigmann, Società con un solo socio, in Dig. disc. Priv. sez. comm., XIV, Torino, 1997, 316 e ss, M. Palandri, effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, in Giur. compl. Cass. civ., 1948, III, p. 551.

<sup>178</sup> Cfr. R. Weigmann, Società con un solo socio, op. cit.

venir meno del rapporto obbligatorio principale che lo legava ai creditori e dunque anche della fideiussione creata a garanzia del medesimo.

Contrariamente argomentando, per giungere alla conclusione che il rapporto accessorio di garanzia non venga meno in quanto rimane fermo il rapporto obbligatorio principale, bisognerebbe ammettere che quest'ultimo si trasferisca agli ex soci della società estinta in qualità di eredi della stessa, ma in tal caso verrebbe meno l'utilità dell'istituto della fideiussione per descrivere la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali per i debiti rimasti insoluti, infatti, come rappresentato anche nei paragrafi precedenti del presente lavoro, in questo caso sarebbe la mera qualità di erede a giustificare la possibilità per i creditori pretermessi in sede di liquidazione di aggredire il patrimonio personale degli ex soci, seppur entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 2495, comma secondo c.c. .

Quanto alla seconda teorica<sup>179</sup> sopra emarginata, quella cioè che qualifica la responsabilità degli ex soci come una conseguenza del ruolo di garante assunto da ciascuno di essi in favore della società per i debiti dalla medesima contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, immaginando dunque l'esistenza di un accollo ex lege dei debiti non soddisfatti, valgono le stesse osservazioni articolate prima.

In particolare, una volta riconosciuto, come costante giurisprudenza consiglia di riconoscere, che i soci succedono alla società estinta, non ha senso discorrere di una garanzia che si

---

<sup>179</sup> Cfr. M. Porzio, *La cancellazione, ne Il nuovo diritto delle società*, diretto da Abadessa-Portale, Torino, 2007, IV; R. Weigmann, *La difficile estinzione delle società*, in *Giur. It.*, 2010, 1618.

affianca a quella principale rappresentata dal patrimonio sociale perchè, la responsabilità degli ex soci-garanti non si affiancherebbe a quella del debitore principale, ma la andrebbe a sostituire.

### **La responsabilità dei soci è causa del venir meno della struttura societaria**

Una parte della dottrina<sup>180</sup> ha tentato di inquadrare il fenomeno estintivo delle società di capitali, ed in particolare quello della responsabilità degli ex soci per le passività residue dopo la chiusura della fase di liquidazione, sotto un profilo completamente diverso rispetto a quello utilizzato dagli autori delle teorie poco prima commentate, focalizzando cioè l'attenzione sul venir meno di una sovrastruttura societaria e sul rapporto tra questa e coloro i quali ne costituivano il sostrato personale, nonché sulla svalutazione dell'autonomia della persona giuridica rispetto alle persone dei soci.

Il ragionamento della teorica in commento origina dalla considerazione che, una volta cancellata la società, i creditori rimasti insoddisfatti in sede di liquidazione del capitale sociale devono agire contro i soci ovvero i liquidatori qualora il mancato pagamento

---

<sup>180</sup> Cfr. T. Ascarelli, Liquidazione e personalità delle società per azioni, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1952, 245.

dipenda da loro colpa e ciò in quanto, estinto l'ente, viene a mancare un capitale sociale nettamente distinto da quello personale dei singoli soci che ne facevano parte, nei cui confronti i creditori sociali insoddisfatti possono, pertanto, agire, nei limiti della quota di liquidazione ed in concorso con i loro creditori particolari.

Il venir meno della sovrastruttura societaria, comporterebbe dunque la trasformazione della responsabilità dei soci derivante dall'instaurazione del rapporto sociale da indiretta, perchè appunto filtrata dallo schermo della società, a diretta e principale.

Dunque, secondo la prospettata ricostruzione, gli ex soci di società di capitali risponderebbero per le passività sopravvenute o sopravvissute all'estinzione della società nella misura di quanto da essi percepito in sede di liquidazione e tale limitazione di responsabilità altro non sarebbe che la diretta conseguenza del regime originariamente scelto con il contratto sociale.

La teoria in argomento, se da un lato ha il pregio di descrivere la posizione assunta dagli ex soci nei confronti dei creditori sociali dopo l'estinzione della società, non appare tuttavia utile alla qualificazione giuridica e alla giustificazione del trasferimento di tali rapporti giuridici passivi in capo agli ex soci, rivelandosi dunque poco utile ai fini dell'analisi condotta nel presente capitolo.

## **Conclusioni.**

Come osservato, tutte le tesi elaborate in tema di responsabilità ex art. 2495 comma secondo c.c. dei soci nei confronti dei creditori

sociali, hanno il merito di evidenziare profili differenti che consentono all'interprete di inquadrare il fenomeno da un'angolazione molto ampia.

Tuttavia, malgrado la timidezza della giurisprudenza sull'argomento, si ritiene che la responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali, in analogia con la ragione giuridica del trasferimento delle poste attive sopravvissute o sopravvenute dalla società ad essi, derivi dal particolare meccanismo successorio che consente il trasferimento a loro carico di rapporti giuridici sia attivi che passivi e pro quota.

Ciò implica che l'ex socio risponderà nei confronti del creditore sociale che avanza nei suoi confronti delle pretese perchè risulta essere titolare di una posizione giuridica del tutto simile a quella dell'erede dell'estinta società che, in quanto tale, risponde "*intra vires*" dei debiti ereditari.

Questa sembra l'unica soluzione che consente di inquadrare in modo omogeneo sia la ragione del trasferimento pro quota delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive, sia il motivo della responsabilità<sup>181</sup> degli ex soci nei confronti dei creditori sociali e che meglio si ricollega al *file rouge* esplicito dalle SS. UU. nella sentenza n° 6070 del 12 marzo 2013 in cui la Suprema Corte stabilisce una volta e per tutte che tutto quanto avviene

---

<sup>181</sup> Cfr. Cass. SS.UU. n° 6070/2013 in cui la Suprema Corte chiarisce che: "...è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliono rifiutare improprie suggestioni antropomorfe derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica"; Trib. Milano Sez. VIII, 08 marzo 2011.

successivamente alla cancellazione di una società di capitali tra l'ente estinto e la ex compagine sociale deve essere inquadrato come fenomeno successorio.

Conseguentemente, quanto all'aspetto del decorso del tempo a partire dal momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, l'azione prevista dall'art. 2495 c.c., come tra l'altro parte della dottrina<sup>182</sup> ha più volte ribadito, deve ritenersi assoggettata al termine di prescrizione di dieci anni.

I creditori sociali non soddisfatti, infatti, possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, e ciò fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, dunque saranno costretti a concorrere con i creditori particolari del socio per ottenere quanto loro dovuto dalla società estinta e sempre nei limiti della quota di liquidazione che a questi sia stata versata sulla base del bilancio finale di liquidazione<sup>183</sup>.

A ben vedere, la responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento della liquidazione rappresenta una ipotesi di

---

<sup>182</sup> Cfr. F. Fimmanò, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, 2<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2011, 439; G. Niccolini, *Gli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese: recenti sviluppi e questioni ancora irrisolte* (considerazioni sparse in occasione della presentazione di un volume), in *Riv. dir. soc.*, 2012, 702; Mario Paccoia, Dario Scarpa, *Estinzione delle società di capitali e tutela dei creditori sociali: evoluzione giurisprudenziale e riflessioni sistematiche*, in *Contratto e Impr.*, 2014, 6, 1202.

<sup>183</sup> Cfr. A. Paciello, in *Aa.Vv.*, *Diritto delle società. Manuale breve*<sup>3</sup>, Milano, 2006, 450; M. Porzio, *La cancellazione*, in *il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 4, Torino, 2007, 91-92; G. Niccolini, *sub art. 2495 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004, 1841

lesione del diritto di credito che si configura laddove gli stessi abbiano effettuato il riparto di poste attive pur essendo consapevoli, ovvero dovendolo essere sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico svolto nell'interesse della società, dell'esistenza di passività anche solo potenziali.

Ciò comporta che, il liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese, può essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti laddove questi dimostrino l'esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva dallo stesso distribuita ai soci, oppure che la mancanza di tale massa attiva sia imputabile alla sua negligenza od inottemperanza ai doveri imposti dalla natura e dalle finalità del procedimento di liquidazione<sup>184</sup>.

Al contrario, la responsabilità dei soci, trova la sua ragione nel fatto che il diritto del creditore non può venir meno definitivamente a causa della cancellazione del debitore il cui patrimonio viene inevitabilmente ereditato dalla compagine sociale che lo componeva.

Ed infatti, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, venuta meno la società, i soci diventano gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo prescelto.

Dunque, la responsabilità del socio per i debiti sociali deriva dal meccanismo successorio che si instaura a seguito della cancellazione dell'ente e la misura di tale responsabilità trova la sua

---

<sup>184</sup> Cfr. M. Speranzin, Recenti sentenze in tema di estinzione della società: osservazioni critiche, in *Giur. comm.*, 2000, II, 311; Id. rinvia a A. Mirone, Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in *Riv. soc.*, 1968, 576; Contra D. Dalfino, La successione tra enti nel processo, Torino, 2002, 393.

giustificazione nel contratto di società perchè, anche se l'ente viene cancellato, non può per questo motivo restare incompiuto il programma relativo all'esercizio di un'attività di impresa attraverso la destinazione di un patrimonio.

Così costruita, tale forma di risoluzione dei rapporti pendenti giuridici della società estinta e cancellata consente di garantire un valido bilanciamento tra le opposte esigenze della tutela dei creditori sociali a vedersi soddisfatti e tacitati del proprio credito o di parte dello stesso e della certezza delle situazioni giuridiche, quale principio cardine del nostro ordinamento tale da sostenere, in ambito prettamente societario, gli investimenti e le altre forme di partecipazione di coloro che decidono di intessere rapporti contrattuali con la società<sup>185</sup>.

Determinata la fonte della responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali, occorre focalizzare l'attenzione sulle modalità di esplicitazione della tutela del creditore risulta.

Al riguardo, sembra opportuno evidenziare che i vantaggi dei creditori sociali si accentrano nella permanenza del potere di azione, già riconosciuto agli stessi dall'art. 2740 c.c., per il tempo successivo alla estinzione del debitore-società e nella, contestuale, permanenza di una destinazione funzionale del patrimonio sociale alla soddisfazione dei creditori della ente<sup>186</sup>.

---

<sup>185</sup> Cfr. Fimmanò, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, 2<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2011, 439.

<sup>186</sup> Cfr. La Porta, L'estinzione del soggetto e le vicende delle situazioni soggettive nella cancellazione della società dal registro delle imprese, in Riv. not., 2013, 725; Fimmanò, Le Sezioni Unite pongono la "pietra tombale" sugli "effetti tombali" della cancellazione delle società di capitali, in Società, 2013, 542 ss.; G. Guizzi, Le Sezioni Unite, la cancellazione delle società e il "problema" del soggetto: qualche considerazione critica, Riv. not. 2013, n. 2p.; L. Potito, Le operazioni

Quanto invece al tipo di obbligazione che si configura in capo alla ormai ex compagine sociale, sembrerebbe trattarsi di obbligazione solidale dei soci, sia nell'ipotesi di società di capitali che in quella di persone, per i debiti sociali insoddisfatti, non essendo diversamente previsto dal legislatore, nè essendo rilevabile una espressa deroga al regime legale di solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c..

Tale conclusione pare confermata dal fatto che la disposizione contenuta nell'art. 1293 c.c. prevede che la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli siano tenuti, ciascuno con modalità diverse<sup>187</sup>, all'adempimento dell'obbligazione.

---

straordinarie nell'economia delle imprese, 4<sup>a</sup> ediz., Giappichelli, Torino, 2013, 299; M. Sarale, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, ne *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2009, 1219. Ed ancora, A. Dimundo, sub artt. 2492-2493, in F. Abate, A. Dimundo, L. Lambertini, L. Panzani, A. Patti, Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere, vol. 9 de *La riforma del diritto societario* a cura di G. Lo Cascio, Giuffrè, Milano, 2003, 193-194; M. Porzio, *L'estinzione*, cit., p. 184, nota 25; contra F. Ferrara, F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, 15<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2011, 960; M.E. Gallesio-Piuma, *I poteri dell'assemblea di società per azioni in liquidazione*, Giuffrè, Milano, 1986, 102; G. Moro Visconti, *La liquidazione delle società. Cause di scioglimento, procedure, adempimenti e sanzioni*, 12<sup>a</sup> ediz., rist., Buffetti, Roma, 1992, 100; M. Pollio, in S. Bartolomucci, L. Mandrioli, M. Pollio, G. Viotti, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, Ipsoa, Milano, 2004, 177; G. Santini, *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 3<sup>a</sup> ediz., 1984, 345, nota 5; M. Vaira, sub art. 2492-2496, ne *Il nuovo diritto societario* diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, vol. III, 2140.

<sup>187</sup> Cfr. A. Zorzi, *Cancellazione della società dal registro delle imprese, estinzione della società e tutela dei creditori*, in *Giur. comm.*, 2002, II, 99.

Tale regime di solidarietà va necessariamente coordinato con la responsabilità limitata dei soci di società di capitali<sup>188</sup>, di guisa che, pure in presenza di un maggior credito, il creditore procedente non potrebbe comunque escutere il singolo per un ammontare superiore alla quota di liquidazione ad esso attribuita e che tale pretesa potrebbe comunque essere paralizzata dall'eccezione del socio sulla limitatezza della propria responsabilità<sup>189</sup>.

Infine, va notato che la tutela dei creditori sociali insoddisfatti risulta inevitabilmente indebolita dalla confusione generata dall'ingresso della posta attiva attribuita in sede di liquidazione al socio nel suo patrimonio personale.

Infatti, i creditori della società estinta, dovranno *oborto collo* misurarsi con i creditori personali dei soci per tentare di vedere ristorate le legittime pretese, cosicché si realizzerà il concorso paritario tra creditori personali e creditori sociali sul medesimo patrimonio che, in mancanza di un vincolo di destinazione legale sulla quota di liquidazione, è parimenti aggredibile dalle due categorie di creditori menzionate.

Inoltre, la natura individuale dell'esecuzione che potrebbe conseguire all'azione del creditore insoddisfatto nei confronti del socio impedisce la distribuzione delle somme dovute dai soci ai creditori in base ad una ripartizione che tenga effettivamente conto

---

<sup>188</sup> Cfr. Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531, in *Giur. it.*, 2013, 2481; Cass. 21 ottobre 2013, n. 23727, in *Fisco on line*, 2013.

<sup>189</sup> Cfr. G. Guizzi, *Le Sezioni Unite, la cancellazione delle società e il "problema" del soggetto: qualche considerazione critica*; in *Giur. it.*, 2013.

dei privilegi spettanti a ciascuno di questi, con effetti gravemente distorsivi rispetto alla liquidazione concorsuale<sup>190</sup>.

**Gli effetti della cancellazione sui giudizi pendenti: la ricostruzione proposta dalla dottrina e la necessità di immaginare l'operatività di un meccanismo successorio.**

Il discorso sin ora sviluppato, soprattutto con riferimento alle sopravvivenze e le sopravvenienze attive e passive, impone la trattazione della tematica afferente la sorte dei giudizi pendenti al tempo in cui viene curata la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dunque, in riferimento all'argomento oggetto di trattazione, la prima domanda da porsi è se l'estinzione della società spieghi i suoi effetti anche con riferimento ai giudizi instaurati in un momento precedente alla cancellazione dal registro delle imprese.

Invero, già prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario la dottrina maggioritaria, smentita da qualche isolata voce contraria<sup>191</sup>, riteneva che la cancellazione della società dal registro dell'impresa, comportando l'estinzione dell'ente, producesse

---

<sup>190</sup> Cfr. G. Niccolini, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali, in AA.VV., La riforma delle società. Profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2003, 191.

<sup>191</sup> Cfr. G. Minervini, La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1952, 1009 e ss., spec. 1038.

inevitabilmente degli effetti anche sui processi a quel momento pendenti che la vedevano coinvolta come parte in causa.

La prospettata conclusione era peraltro il punto di arrivo comune di due diverse interpretazioni della fattispecie dell'estinzione della società a quel tempo sviluppate dalla dottrina.

Ed infatti, alcuni autori<sup>192</sup> ritenevano che vi fosse inevitabilmente un collegamento tra la cancellazione della società e la conclusione dei giudizi pendenti in quanto, soprattutto questi ultimi, venivano fatti rientrare nel novero dei rapporti giuridici facenti capo all'ente la cui definizione era considerata quale *conditio sine qua non* per il prodursi della fattispecie estintiva, mentre altra dottrina<sup>193</sup> riteneva che l'estinzione dell'ente comportasse l'operatività del principio della *perpetuatio jurisdictionis* in forza del quale, perlomeno nei confronti della parte "*superstite*", il venir meno della società non avrebbe influenzato la continuazione del giudizio, nè avrebbe impedito al giudice adito di pronunciarsi sulla domanda originariamente proposta.

Soprattutto alla luce del mutato contesto normativo che vede nel dato formale della cancellazione della società l'unica vera condizione per la sua estinzione, nonchè a seguito dei numerosi interventi della Corte di Cassazione resi nel periodo successivo all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, più volte richiamati nel presente lavoro, la teorica che vede la preventiva definizione dei rapporti processuali pendenti quale *conditio sine qua non* dell'estinzione della società non può più ritenersi attuale.

---

<sup>192</sup> In tal senso si esprime G. Minervini, op. cit.

<sup>193</sup> Cfr. M. Dossetto, Problemi in tema di liquidazione di società, in Riv. dir. comm. 1952, 1051, II, 151 e ss

In primo luogo, lo stesso legislatore sembra non prendere in considerazione il dato sopra evidenziato nella vicenda estintiva, infatti, la dicitura “*ferma restando l’estinzione della società*” contenuta nell’art. 2495 c.c. presuppone l’irrelevanza della preventiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, compresi quelli processuali, ai fini dell’estinzione dell’ente sociale.

La predetta irrilevanza è ancor di più evidente se solo si pensa che il legislatore prende in considerazione le sopravvenienze passive le quali, essendo rappresentate proprio da quei beni o diritti la cui esistenza, pur non essendo accertabile definitivamente in sede di bilancio finale di liquidazione, è stata tuttavia palesata dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, e dunque presuppone addirittura la conclusione di un giudizio in cui era parte l’ente in un momento successivo rispetto alla sua estinzione.

Allo stesso modo, non pare accoglibile la teorica che afferma la prosecuzione del processo dopo l’estinzione della società in forza del principio della *perpetuatio jurisdictionis* in virtù del quale la sentenza che conclude il giudizio dopo l’estinzione della società, accogliendo la domanda del creditore, produrrebbe degli effetti che retroagiscono al tempo della proposizione della domanda giudiziale, di modo che il decorso del tempo tra l’inizio e la fine del processo non arrechi pregiudizio al creditore<sup>194</sup>.

---

<sup>194</sup> Cfr. T. Ascarelli, Chiusura della liquidazione e diritti dei terzi, in *Foro it.*, 1937, I, 1544 e ss. e G. Ferri, *La fusione delle società commerciali*, Roma, 1936, p. 36 e ss..

In particolare, come attentamente è stato osservato da qualche autore<sup>195</sup>, il principio chiovendiano non può trovare applicazione nella fattispecie oggetto di studio, in quanto, se si ammettesse che la cancellazione della società abbia efficacia costitutiva non potrebbe giustificarsi la prosecuzione del giudizio nonostante il venir meno di una parte processuale, come tra l'altro confermato dall'art. 110 c.p.c. che disciplina le modalità attraverso cui palesare nelle more del giudizio il verificarsi di tale circostanza.

Dunque, partendo dal presupposto che la vicenda estintiva della società ha necessarie ripercussioni sui giudizi pendenti, sembrerebbe più corretto convenire con la teorica elaborata e condivisa dalla maggioranza degli interpreti<sup>196</sup> che riconosce nella fattispecie analizzata l'operare del meccanismo della successione nel processo disciplinato dall'art. 110 c.p.c. il quale, infatti, prevedendo che nel caso di morte o venir meno della parte il processo possa essere

---

<sup>195</sup> Cfr. C. Punzi, Interruzione del processo ed estinzione delle società commerciali, in Riv. dir. civ., 1963, II, 274 e ss., spec. 291; A. Mirone, Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in Riv. soc., 1968, 516 e ss., spec. 576 e ss.; G. Minervini, La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze, cit., 1037; cfr. sul punto anche C. Mandrioli, Pregiudizialità della fattispecie estintiva delle società di capitali rispetto alle controversie debitorie con i terzi, in Giur. It., 1953, I, 893 e ss.

<sup>196</sup> Cfr. M. Speranzin, L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in Riv. soc., 2004, 514 e ss.; M. Speranzin, Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche, in Giur. Comm., 2000, 281 e ss.; F. Santagada, Fusione e azione di società e vicende del processo, parte II, in Il giusto proc. civ., 2010, 577 e ss.; C. Conedera, La rilevanza dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese alla luce delle modifiche intervenute nell'art. 2495 cod. civ., e l'applicabilità dell'art. 10 legge fallimentare alle società di fatto, in Dir. fall., 2008, II, 265 e ss.; M. Bina, Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese, in Riv. dir. proc. civ., 2011, 203 e ss. .

proseguito dal suo successore universale, parrebbe proprio prendere in considerazione il caso dei giudizi pendenti afferenti la società estinta<sup>197</sup>.

Ed infatti, nella fattispecie in esame, sembrerebbero rinvenirsi tutti gli elementi costitutivi della successione nel processo disciplinata dall'art. 110 c.p.c., vale a dire il venir meno di una delle parti e l'esistenza di successori a titolo universale (o particolare<sup>198</sup>, a seconda della teorica che si ritiene di appoggiare) rappresentati dagli ex soci, così come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione con le triadi del 2010 e del 2013<sup>199</sup>, in quanto questi ultimi subentrerebbero nelle posizioni giuridiche della società cancellata,

---

<sup>197</sup> In tal senso si esprime anche D. Dalfino in "Venir meno" della società e processi pendenti, Società, 2014, 11, 1226, in cui l'autore sottolinea che la condizione del venir meno di una delle parti del giudizio, rilevante ai fini dell'applicazione analogica dell'art. 110 c.p.c., si realizza per morte o "per altra causa". Secondo l'opinione dominante, in quest'ultimo caso il legislatore si è voluto riferire alla estinzione dell'ente che è parte in causa, indipendentemente dal momento in cui può dirsi perfezionata la fattispecie estintiva e dall'operazione a tal fine utilizzata.

<sup>198</sup> In tal senso appaiono orientate due recenti pronunce della Corte di Cassazione: Cass. civ. Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7676 e Cass. civ. Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7327.

<sup>199</sup> Cfr. Cass. S.S.U.U. 2010 nn. 4060 – 4061 – 4062 e Cass. S.S.U.U. 2013 nn. 6070 – 6071 – 6072, in cui la Suprema corte chiarisce: *"La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta"*.

creando la condizione per la prosecuzione del processo fino alla decisione conclusiva idonea a produrre effetti nei confronti dei successori dell'ente cancellato.

La normativa di riferimento cambia necessariamente se si propende invece per la teorica<sup>200</sup> della successione a titolo particolare degli ex soci nei confronti della società cancellata, infatti tale ulteriore fattispecie è disciplinata dall'art. 111 c.p.c. che regolamenta la facoltà di intervento nel processo a favore del successore a titolo particolare.

In realtà, come anche la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni, la successione che intercorre tra società estinta ed ex soci è una forzatura del sistema, una *fictio iuris* che tende ad equiparare l'estinzione dell'ente al venir meno della persona giuridica al fine di perseguire il nobile scopo di sopperire ad una lacuna normativa che

---

<sup>200</sup> Cfr. A. Mirone, Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in Riv. Soc., 1968, 525-525; M. Pedoja, Fine della "immortalità": per le sezioni unite la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione, in Corr. Giur., 2010, 1013 e ss.; V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Vol. I, Napoli, 1954, 313; A. Schermi, Momento ed effetti dell'estinzione delle società, in Giust. civ., 1964, I, 937 e ss.; P. Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, Padova, II, 1944, 226; E. Zanelli, Il trasferimento delle imprese elettriche nella sistematica della circolazione nda e della successione dell'impresa, in Riv. soc., 1964, 331 e ss; Trib. Torino 5 settembre 2008, in In Giur. merito, 2009, 6, 1578, il quale, al fine di approntare una soluzione che consenta di evitare l'estinzione del giudizio in caso di cancellazione della società nelle more del medesi, stabilisce che gli ex soci sono successori a titolo particolare anche e soprattutto nel diritto controverso: "si deve ritenere che il secondo comma dell'art. 2495 c.c. abbia stabilito una vera e propria successione ex lege ex art. 111 c.p.c. dei soci e dei liquidatori in via subordinata per l'esercizio dei diritti facenti capo alla società".

consiste proprio nella mancanza di una disciplina *ad hoc*, quantomai opportuna, per non dire necessaria<sup>201</sup>.

In questa prospettiva, si è fatta strada la soluzione dell'applicazione analogica dell'art. 110 c.p.c, nonchè quella dell'interruzione del processo, di modo che, una volta verificatasi l'estinzione della società in pendenza di giudizio, quest'ultimo dovrà essere interrotto ex art. 299 e ss. c.p.c. e proseguito o riassunto da o nei confronti dei successori.

L'applicazione delle disposizioni sulla successione della parte nel giudizio presuppone ovviamente l'esistenza di una domanda giudiziale proposta contro la società in un momento precedente rispetto alla sua estinzione.

Se tale estinzione fosse anteriore rispetto alla domanda giudiziale, infatti, non avrebbe senso parlare di un'interruzione del giudizio che un soggetto ha immaginato di voler instaurare nei confronti di un soggetto non più esistente.

Benchè oramai anche tale affermazione sembrerebbe essere messa in discussione, seppure limitatamente ad alcuni creditori

---

<sup>201</sup> Cfr. A. Borgoglio, Cancellazione della società di capitali dal Registro imprese. Responsabilità di soci e liquidatori e successione nel processo, in *Fisco*, 2012, 24, 3777, in cui l'autore, richiamando le sentenze Cass. civ. Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7676 e Cass. civ. Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7327, sottolinea: "*A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, con tale norma (qui il riferimento è ovviamente all'art. 110 c.p.c.), il legislatore ha scelto il successore universale ai soli fini della prosecuzione del processo, a prescindere, quindi, dalla circostanza che il successore sia anche tale quanto al diritto controverso. Il socio, però, diventa successore della società soltanto se ed in quanto riscuota le somme a lui spettanti in base al bilancio finale di liquidazione della società, e comunque nei limiti di responsabilità circoscritti da tale ammontare percepito. Solo se si verifica la predetta condizione, il socio diventa successore, potendo subentrare nel processo già instaurato dalla società*".

“privilegiati” ai quali il legislatore ha attribuito il potere di “interagire” con soggetti estinti<sup>202</sup>, è tutt’ora dibattuta la questione afferente la natura giuridica del vizio che inficerebbe una domanda giudiziale proposta avverso un soggetto già estinto.

Al riguardo, una parte della giurisprudenza<sup>203</sup>, per la verità non più “attualissima” in quanto risalente allo scorso decennio, ovvero formatasi in un momento precedente rispetto alla riforma del diritto societario intervenuta nel 2003, riteneva che l’atto introduttivo del giudizio proposto avverso un ente non più esistente fosse affetto da nullità insanabile rilevabile d’ufficio. In particolare, tale insanabilità del vizio che inficia l’atto introduttivo del giudizio, anche in presenza di successori della controparte, era considerata come la naturale conseguenza della mancanza di una *vocatio in ius*, il cui presupposto è proprio l’esistenza attuale delle parti.

Un diverso orientamento giurisprudenziale<sup>204</sup>, formatosi in tempi più recenti, ritiene invece che il vizio di cui risulta affetto l’atto introduttivo del giudizio nella fattispecie in argomento abbia natura di nullità sanabile mediante rinnovazione della domanda giudiziale nei confronti dei successori della società estinta, ovvero a mezzo di costituzione dei medesimi in giudizio, così come previsto

---

<sup>202</sup> Il riferimento è alla facoltà da ultimo riconosciuta dal legislatore all’Amministrazione finanziaria di far valere le proprie ragioni nei confronti delle società estinte entro i cinque anni successivi alla loro cancellazione dal registro delle imprese. Per una trattazione più ampia e dettagliata della questione si veda “*infra*”.

<sup>203</sup> Cfr. Trib. Milano, 11 aprile 2003 ; Cass. 14 aprile 1998, n. 3780 ; Cass. S.S.U.U., 14 gennaio 1998, n. 366 ; Cass., 11 febbraio 1992, n. 1528.

<sup>204</sup> Cfr. Cass. 25 settembre 2009, n. 20650; Cass. 11 aprile 2003, n. 5716; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1918; Cass. 10 luglio 1999, n. 7254; Cass. 20 aprile 2002, n. 5704.

dall'art. 164 c.p.c. e ciò perché, nonostante si sia in presenza di una errata individuazione della controparte, è comunque possibile sia individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sia permettere al soggetto titolare del medesimo di riconoscersi come la parte convenuta e di valutare l'opportunità di costituirsi, anche se irritualmente chiamato in causa.

L'invocata successione nel processo, cui corrisponde un fenomeno sostitutivo anche sul piano sostanziale, così come affermato di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonchè l'operatività dell'art. 110 c.p.c., sembrerebbe essere richiamata anche da quanti sostengono che il fondamento della responsabilità degli ex soci per le sopravvivenze e le sopravvenienze passive disciplinata dal comma secondo dell'art. 2495 c.c. sia rappresentata dall'indebito arricchimento<sup>205</sup>.

Tuttavia, essendo diverso il diritto che il creditore sociale potrebbe azionare nei confronti degli ex soci rispetto a quello che vantava nei confronti della società estinta, non si potrebbe verificare in tal caso nessuna successione nel processo, dunque sarebbe addirittura impossibile l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. .

Ed infatti, accogliendo la teorica dell'arricchimento senza causa, si giungerebbe necessariamente alla conclusione che, ai fini processuali, con la cancellazione della società, immaginando la prosecuzione del giudizio ex art. 110 c.p.c., si verificherebbe la variazione della *causa petendi* della domanda giudiziale proposta dal

---

<sup>205</sup> Cfr. R. Costi, Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni, in Riv. dir. civ., 1964, I, 258 e ss.; F. Tedioli, in Le Sezioni Unite si pronunciano sugli effetti processuali dell'estinzione della società: una soluzione convincente?, in *Il Giusto Processo Civile* 3 (2013): 793-826; App. Napoli, 28 maggio 2008, in Giur. merito 2009, 2480.

creditore nei confronti della stessa, in quanto, rispetto agli ex soci, il fondamento della *vocatio in ius* sarebbe rappresentato sempre dall'indebito pagamento ricevuto in sede di liquidazione.

Dunque, non è ammissibile ritenere prima che il titolo della responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori della società sia l'arricchimento senza causa e poi che sia possibile la successione di questi nel processo secondo il disposto dell'art. 110 c.p.c, in quanto nel caso esaminato si tradirebbe anzitutto la *ratio* dell'istituto della successione nel processo, in quanto si verificherebbe la prosecuzione dello stesso con parti che nulla hanno a che vedere con quella originaria venuta meno, ed inoltre si giustificherebbe una violazione del principio dell'immutabilità della domanda così come originariamente proposta e dell'inammissibilità di domande nuove sancito dall'art. 183 c.p.c., determinato sostanzialmente dalla variazione della *causa petendi*.

Per i motivi appena evidenziati, è da ritenersi altresì inammissibile la prosecuzione del giudizio iniziato nei confronti della società da parte dei liquidatori della stessa. In tal caso, infatti, non potrebbe trovare applicazione l'istituto disciplinato dall'art. 110 c.p.c. in quanto si tratterebbe di domanda completamente nuova rispetto a quella originaria caratterizzata dal coinvolgimento di parti diverse.

Tale esclusione è tra l'altro agevolmente desumibile dal titolo della responsabilità cui possono essere richiamati i liquidatori dai creditori sociali che hanno visto una ingiustificata coartazione delle legittime aspettative di conseguimento del diritto di credito, legata essenzialmente al comportamento colposo dei primi nella gestione della fase di liquidazione dell'ente sociale.

Una volta prescelta la strada del fenomeno successorio quale meccanismo che si innesca tra la società e gli ex soci in conseguenza dell'estinzione della prima, assume fondamentale importanza l'individuazione del soggetto legittimato a proseguire il giudizio.

Per far ciò è necessario partire nuovamente dall'analisi delle disposizioni contenute negli artt. artt. 110 e 111 c.p.c. e distinguere a seconda che si propenda per la successione degli ex soci nei confronti della società estinta quale fenomeno a titolo particolare ovvero universale.

In particolare, se si ritiene che gli ex soci debbano essere considerati dei successori a titolo universale, il processo prosegue nei confronti di questi ultimi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., mentre se si ritiene che la successione degli ex soci sia a titolo particolare, il problema appare più serio poiché, come si è sottolineato, l'art. 111 c.p.c. non è idoneo a disciplinare compiutamente la fattispecie.

Allora si dovrà ritenere che il processo venga eccezionalmente proseguito dal successore a titolo particolare<sup>206</sup>, oppure che il processo debba essere proseguito dalla società estinta che, in via del tutto eccezionale, mantiene la propria capacità di essere parte nel giudizio pendente, nonostante perda la capacità giuridica sostanziale<sup>207</sup>.

Infine, occorre verificare se al fenomeno successorio sopra descritto consegua l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c.. In particolare, parte della dottrina, seguita da alcune pronunce di merito, ritiene che l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. determini,

---

<sup>206</sup> Cfr. A. Mirone, Cancellazione delle società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in Riv. soc. 1968, p. 526 ss.

<sup>207</sup> Cfr. D. Dalfino, La successione tra enti nel processo, Torino, 2002.

comunque, l'interruzione del processo, qualora l'evento interruttivo sia dichiarato dal difensore della società<sup>208</sup> e ciò, anche alla luce del richiamo all'art. 303 c.p.c., effettuato dall'art. 2495, comma 2°, c.c., che deporrebbe in favore dell'applicabilità delle norme degli artt. 299 ss. c.p.c.<sup>209</sup>.

Qualora invece si ritenesse che la successione tra la società e gli ex soci sia una successione a titolo particolare, l'applicazione parziale dell'art. 111 c.p.c. escluderebbe l'interruzione del processo pendente<sup>210</sup>.

Quest'ultima tesi, come già anticipato supra, non è condivisibile, sia perchè inidonea a giustificare le eventuali sopravvenienze attive, sia per ragioni di tutela dei successori, ai quali deve essere garantita la possibilità di partecipare al processo destinato a concludersi con un provvedimento a loro opponibile. Tale soluzione sarebbe infatti eccessivamente deleteria per gli ex soci che potrebbero anche non essere a conoscenza del processo pendente e che si troverebbero a dover subire gli effetti pregiudizievoli di una sentenza formatasi in un processo in cui non hanno avuto la possibilità di partecipare.

Alle sopra esposte teoriche si aggiunge la tesi che propende per l'inapplicabilità delle norme sull'interruzione del processo alle ipotesi in cui l'estinzione della parte sia un fatto volontario<sup>211</sup>. A tale

---

<sup>208</sup> Cfr. Trib. Como 18 maggio 2007, in *Giur. comm.* 2008, II, p. 700 ss; D. Dalfino, *La successione tra enti nel processo*, cit., p. 168 ss..

<sup>209</sup> Cfr. M. Porzio, *La cancellazione*, in P. Abbadessa, G. B. Portale, *Il nuovo diritto delle società*, vol. IV, Torino 2007, p. 93.

<sup>210</sup> Cfr. C. Punzi, *L'interruzione del processo*, Milano, 1963; M. Bina, *Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2011, 1, 203.

<sup>211</sup> Cfr. Cfr. A. Saletti, voce *Interruzione del processo*, in *Enc. giur.*, Roma 1989, vol. XVII, p. 6; D. Dalfino, *La successione tra enti nel processo*, Torino, 2002.

conclusione sembra giungere anche la corte di Cassazione nella sentenza 12 marzo 2013, n. 6072 resa a Sezioni Unite in cui si sottolinea: *“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”*.

I sostenitori della tesi dell'inoperatività dell'istituto dell'interruzione del processo<sup>212</sup> ritengono che tale esclusione si giustifichi anzitutto per il fatto che l'art. 299 c.p.c. non contempla nell'elenco relativo agli eventi potenzialmente interruttivi la dicitura *“altra causa”* contenuta invece nell'art. 110 c.p.c. e ritenuta in grado di assorbire anche l'evento estinzione delle persone giuridiche, ragione fondamentale della pretesa applicazione analogica della disposizione in questione al venir meno della società nelle more del

---

<sup>212</sup> Cfr. G.B. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, Bari, 2010, 256.

giudizio, ed in secondo luogo per la *ratio* dell'istituto dell'interruzione.

In particolare, i fautori della suesposta dottrina ritengono che non ricorra nel caso in esame alcuna esigenza di tutela della parte interessata dall'evento interruttivo, in quanto, a differenza di quanto avviene per le persone fisiche, è la parte stessa che, con un atto del tutto volontario (fusione - scissione - cancellazione dal registro delle imprese), crea i presupposti per la modificazione delle dinamiche processuali.

Di conseguenza, nel caso di estinzione della società, il processo non verrebbe ad interrompersi e dovrebbe proseguire normalmente nei confronti della parte originaria fino alla decisione del giudice.

Tale teorica appare non condivisibile anzitutto perché immagina la prosecuzione del giudizio con una parte, la società, che non esiste più, come ormai chiarito sia dalla giurisprudenza che dal legislatore il quale, al secondo comma dell'art. 2495 c.c., utilizza un'espressione inconfutabile, "*ferma restando l'estinzione della società*", ed in secondo luogo perché l'esigenza di garantire la tutela del contraddittorio e del diritto di difesa degli ex soci è concreta ed attuale in quanto giustificata dal serio rischio di non venire a conoscenza della volontà della controparte di proseguire il giudizio, o ancora peggio, dal rischio che i successori non siano affatto a conoscenza della pendenza dello stesso.

Per le osservazioni sin ora svolte, sembra ancora una volta doversi propendere per la teorica della successione *universum ius* degli ex soci nei rapporti giuridici, compresi i giudizi pendenti, di cui era titolare la società estinta.

Ed infatti, solo secondo la prospettata interpretazione può trovare applicazione la disciplina della successione nel processo di cui all'art. 110 c.p.c. consentendo la prosecuzione del giudizio, dopo la sua interruzione e conseguente riassunzione nei confronti o da parte degli ex soci, fino alla sua definizione, evitando di mortificare ulteriormente il principio della certezza dei traffici giuridici, per la verità già vessato dalla lacunosità della normativa afferente l'estinzione delle società di capitali che, per la complessità delle vicende ad essa collegate, meriterebbe un più attento e completo intervento da parte del legislatore.

La teorica in commento, oltre ad assicurare la continuità del giudizio, consentirebbe altresì di non vanificare gli effetti di un eventuale titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società estinta nelle more del relativo processo.

In particolare, il creditore sociale insoddisfatto che abbia ottenuto il titolo esecutivo nei confronti della società estinta potrà far valere il medesimo nei confronti degli ex soci ex art. 477 c.p.c. “*Efficacia del titolo esecutivo*<sup>213</sup>”, evitando così di incorrere in una ulteriore quanto ingiustificata coartazione delle proprie legittime ragioni, le sorti delle quali, infatti, risulterebbero paradossalmente dipendenti dalla volontà della società, *rectius* dei soci che ne costituiscono il sostrato personale, che potrebbe strategicamente decidere di cancellarsi dal registro delle imprese al fine di evitare di assistere alla naturale

---

<sup>213</sup> La norma in questione disciplina infatti l'ipotesi in cui il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del de cuius debba spiegare i propri effetti nei confronti dei suoi successori.

definizione di un giudizio che, verosimilmente, la qualificherebbe quale parte soccombente<sup>214</sup>.

Diversamente argomentando, cioè ipotizzando che il titolo della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. comma secondo non sia da rinvenire nel meccanismo successorio bensì nell'arricchimento senza causa, piuttosto che nell'indebito oggettivo, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società estinta non sarà utilizzabile verso gli ex soci in quanto non sarà possibile l'applicazione analogica<sup>215</sup> dell'art. 477 c.p.c, perché verrebbe a mancare quella identità necessaria per l'operare della disposizione in commento tra il titolo della responsabilità degli ex soci nei confronti del creditore sociale e quello che caratterizza la responsabilità della società estinta nei confronti del medesimo.

---

<sup>214</sup> Cfr. M. Pedoja, Fine della "immortalità": per le sezioni unite la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione, in *Corr. Giur.*, 2010, 1013 e ss.

<sup>215</sup> Cfr. v. Cass. 10 ottobre 2008, n. 25003; Cass. 15 giugno 1993, n. 7067.

## **La responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali.**

L'art. 2495, comma 2, c.c., accanto alla responsabilità degli ex soci per i debiti sociali non soddisfatti nei limiti di quanto indebitamente percepito in sede di liquidazione, prevede la responsabilità dei liquidatori<sup>216</sup> per le obbligazioni che non siano state adempiute prima della cancellazione dell'ente sociale per loro colpa.

Tale ipotesi di responsabilità ha la funzione di bilanciare la posizione di “forza” di cui è titolare la società che estinguendosi, ha l'implicita possibilità di vanificare le legittime aspettative dei creditori, i quali vedranno irrimediabilmente compromessa la possibilità di recuperare quanto effettivamente di loro spettanza, e la debole posizione ricoperta dai creditori sociali, i quali, con l'estinzione dell'ente, assistono impotenti al venir meno del soggetto passivo principale.

Infatti, la disposizione in argomento ha una duplice funzione che consiste da un lato nell'aumento del numero di soggetti chiamati a rispondere, il che comporta il rafforzamento della tutela dei creditori e dall'altro nella responsabilizzazione dei liquidatori, i quali sono chiamati a curare la fase di liquidazione con la diligenza che si richiede a soggetti in possesso delle specifiche cognizioni necessarie

---

<sup>216</sup> cfr. M.P. Ferrari, Responsabilità del liquidatore di società a r.l. per omessa considerazione di un debito, in *Società*, 2009, 1045 ss.; V. Vitale, Cancellazione di società di capitali, creditori sociali insoddisfatti e responsabilità dei liquidatori, in *Dir. giur.*, 2009, 619 ss.

allo svolgimento delle attività di competenza, essendo altrimenti esposti ad addebito di colpa e all'obbligo di risarcire il danno.

Dunque, mentre i soci rispondono come successori della società estinta, i liquidatori rispondono del danno arrecato alle ragioni creditorie che sia la conseguenza di una scorretta gestione del procedimento di liquidazione.

La responsabilità dei liquidatori<sup>217</sup> nei confronti dei creditori deve considerarsi di natura extracontrattuale in quanto non sussiste alcuna relazione contrattuale fra i terzi e i liquidatori, i quali vengono semplicemente chiamati a svolgere un incarico professionale per conto della società.

Tale soluzione sembra essere quella preferibile se si tiene conto del fatto che non esiste un vincolo obbligatorio preesistente tra liquidatore e creditore e si considera che l'art 2489 c.c. contiene un richiamo espresso alle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori<sup>218</sup> di società.

Infatti, al riguardo bisogna dire che così come l'art. 2394 c.c. prevede una responsabilità di natura extracontrattuale in capo agli amministratori della società che non abbiano osservato gli obblighi afferenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale,

---

<sup>217</sup> Cfr. Cass. 22 febbraio 2010, n. 4061, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 541 ss.

<sup>218</sup> Cfr. A. Zagarese, Sopravvenienze passive e responsabilità del liquidatore ex art. 2465 c.c., in Giur. comm., 2002, 376, ove si rileva che: "...per quanto attiene la natura della responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali continua il parallelismo con quanto stabilito in materia di responsabilità degli amministratori per cui si afferma che la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del liquidatore rientra nello schema della responsabilità di natura extracontrattuale prevista dall'art. 2394 c.c. riguardante gli amministratori, ma applicabile altresì ai liquidatori per il rinvio contenuto nell'art. 2276 c.c. (attuale 2489, comma 2, c.c.)".

l'art. 2495 c.c. disciplina la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali scaturiente dalla lesione del diritto di credito di credito vantato da questi ultimi nei confronti della società viene considerata dalla giurisprudenza preferibile<sup>219</sup> una responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo.

Di conseguenza, l'azione ex art. 2495, comma secondo, c.c. prevista per “punire” la poco accorta gestione della fase di liquidazione da parte dei liquidatori della società estinta è soggetta a prescrizione quinquennale il cui *dies a quo* è da identificare col giorno dell'iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Presupposti di tale responsabilità sono un elemento oggettivo rappresentato dal mancato pagamento dei debiti sociali ed uno soggettivo consistente nell'addebitabilità di tale mancanza ad un comportamento colposo da parte del liquidatore in sede di procedimento di liquidazione del patrimonio sociale<sup>220</sup>.

Circa il contenuto del requisito soggettivo di responsabilità del liquidatore, il legislatore non indica dei parametri in base ai quali accertare l'eventuale colpa del medesimo nella gestione della fase di

---

<sup>219</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1994, n. 3216, in *Foro it*, 1995, I, 1302, in cui la Corte ebbe a specificare che: *"Ha natura extracontrattuale l'azione di responsabilità di cui all'art. 2395 c.c., proposta contro i liquidatori dal terzo che si reputi danneggiato dall'omessa vigilanza degli stessi sulle nuove operazioni eseguite dall'ex-amministratore dopo la messa in liquidazione della società"*; Trib. Milano 17 febbraio 2005, in *Giust.*, Milano, 2005, 11, 79.

<sup>220</sup> Cfr. V. Sangiovanni, Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue, in *Notariato*, 2009, 680 ss; C. Pasquariello, Sub art. 2495 c.c., in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Commentario, Padova, 2005, 2290; .A. Dimundo, Sub art. 2495 c.c., in G. Lo Cascio (a cura di), *La riforma del diritto societario*, Commentario, Milano, 2003, 227.

liquidazione, pertanto, gli stessi devono essere desunti dalle regole contabili e giuridiche cui tali professionisti devono attenersi<sup>221</sup>.

Sotto un profilo più marcatamente processuale, il fatto di classificare la responsabilità dei liquidatori per il mancato pagamento dei debiti sociali come extracontrattuale comporta l'onere in capo ai creditori che decidano di esperire l'azione ex art. 2495 c.c., comma secondo, di fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità, cioè la condotta colposa o dolosa del liquidatore, il pregiudizio subito dagli attori, nonché il nesso di causalità che lega la condotta tenuta dal liquidatore ed il pregiudizio subito. In relazione al tipo di condotta rilevante ai fini dell'*actio* in argomento, va detto che, pur in mancanza di un'espressa previsione dell'art. 2495, comma 2, c.c., assume rilievo anche la condotta dolosa<sup>222</sup> dei liquidatori che sia stata fonte di danno dei creditori.

Il requisito della condotta colposa deve ritenersi integrato tutte le volte in cui i liquidatori abbiano curato il procedimento di liquidazione della società senza utilizzare la professionalità e la

---

<sup>221</sup> Cfr. P. Meneghetti, La liquidazione delle società secondo l'oit 5 tra problemi fiscali e responsabilità del liquidatore, in *Fisco*, 2015, 27, 2613, in cui l'autore sottolinea: *“Il rispetto delle regole contabili previste dall'OIC 5 assicura ai liquidatori di società di capitali una forte tutela dall'azione di responsabilità per colpa che i creditori sociali non soddisfatti potrebbero muovere nei loro confronti. Il rispetto dei dettami dell'OIC 5 rende infatti più complesso dimostrare che i liquidatori hanno adottato un comportamento negligente”*.

<sup>222</sup> Cfr. R. Alessi, I liquidatori di società per azioni, Torino, 1994, 202; G. Niccolini, Sub art. 2495, in G. Niccolini - A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali, Commentario*, Napoli, 2004, 184.

diligenza richiesta dalla natura dell'incarico<sup>223</sup>, così come prescritto dall'art. 2489, comma 2, c.c..

Tale requisito è certamente soddisfatto nel caso in cui i liquidatori omettano di effettuare il pagamento di crediti conosciuti o conoscibili<sup>224</sup>, come ad esempio quelli afferenti avvisi di accertamento notificati dall'Amministrazione finanziaria, ovvero relativi a procedimenti giudiziari, utilizzando la normale diligenza, ovvero vendano i beni sociali a prezzi eccessivamente bassi<sup>225</sup>.

Inoltre, ai fini della configurabilità in capo ai liquidatori della responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c. è necessario che la loro condotta contraria alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sia eziologicamente collegata al credito ovvero al danno patrimoniale sofferto dal creditore che agisce in giudizio per ottenere ragione del suo diritto.

Tale nesso di causalità sussiste tutte le volte che il creditore riesca a fornire la dimostrazione dell'esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di attività distribuite preventivamente tra i soci il cui ammontare era sufficiente alla tacitazione del suo diritto<sup>226</sup>.

---

<sup>223</sup> Cfr. Trib. Milano, sez. VIII, 18 dicembre 2008, n. 15023, in Giust. a Milano, 2008, 12, 88; A. Dimundo, Sub art. 2495 c.c., in G. Lo Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario, Commentario, Milano, 2003, 227.

<sup>224</sup> Cfr. Cfr. V. Sangiovanni, Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue, cit. 680 e ss.; Trib. di Rovereto 16 aprile 2007, in Giur. comm., 2008, II, 443.

<sup>225</sup> R. Alessi, I liquidatori di società per azioni, Torino, 1994, 52 ss.

<sup>226</sup> Cfr. Trib. Torre Annunziata 16 dicembre 2008, ord., in *Dir. giur.*, 2009, 619 ss., con nota di V. Vitale; Trib. Milano 14 novembre 2007, in *Società*, 2009, 1045 ss., con nota di M.P. Ferrari, secondo cui, : " *Affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo del liquidatore, occorre che sia provata non solo l'illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso*"; Trib. Napoli 9 ottobre 2007, in *Corr. mer.*, 2007, 12, 1400; Trib. Roma 20 marzo 2000, in *Giur. it.*, 2001,

In tema di responsabilità dei liquidatori della società estinta si registrano infine l'art. 36 del d.p.r. n. 602 del 1973 e l'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, i quali prevedono la responsabilità degli stessi per le imposte dovute e non pagate dalla società cancellata dal registro.

Di tale ulteriore aspetto, si darà conto in prosieguo nella trattazione dei rapporti tra Fisco e società estinta.

### ***“Morte presunta” delle società di capitali.***

Il legislatore, all'art. 58 c.c. e ss. disciplina l'istituto della morte presunta come quella situazione giuridica di incertezza sull'esistenza in vita o meno di un soggetto che comporta l'apertura della successione e l'equiparazione della sua condizione, ai soli fini di certezza dei rapporti giuridici, a quella di chi ha cessato di vivere<sup>227</sup>.

Nel diritto societario, spesso, l'incertezza sull'esistenza delle società di capitali e il tentativo di ingenerare nei confronti dei terzi l'errata convinzione che l'ente sia estinto è il frutto della mala fede di

---

104 credito"; Trib. Roma 19 maggio 1995, in Foro it., 1996, I, 2258; cfr. C. Pasquariello, Sub art. 2495 c.c., in A. Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Commentario, Padova, 2005, 2291; A. Dimundo, Sub art. 2495 c.c., in G. Lo Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario, Commentario, Milano, 2003, 227;

<sup>227</sup> Cfr. Barillaro, Dichiarazione di morte presunta (Artt.58-71), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 320; Callegari, voce Morte (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p. 939; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p. 59.

soci che proseguono l'attività sociale anche dopo aver curato la cancellazione dal registro delle imprese della società<sup>228</sup>.

Il problema origina da un lato dalla ristrettezza dei poteri dell'ufficio del registro delle imprese di sindacare circa la sussistenza effettiva dei requisiti richiesti dalla legge per la cancellazione della società e dall'altro dall'impossibilità per i terzi creditori di effettuare un monitoraggio efficace e tempestivo sui movimenti della stessa.

Ed infatti, una volta presentata l'istanza di cancellazione da parte dei liquidatori, l'ufficio del registro delle imprese dovrà effettuare un controllo meramente formale della documentazione richiesta, accertando l'avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, senza avere la possibilità di controllare se esistano o meno passività e se nonostante l'esistenza delle medesime, si sia comunque provveduto ad effettuare attribuzioni di poste attive ai soci in violazione della disposizione di cui all'art. 2280 c.c. .

Il conservatore del registro può verificare solo se ciò che viene affermato dal richiedente nella domanda di iscrizione corrisponda alla verità.

Il controllo di esistenza e veridicità sugli atti di natura negoziale, si concretizza nel c.d. controllo di tipicità che consiste nella verifica della corrispondenza dell'atto ad un tipo per il quale il legislatore ha previsto l'iscrizione, nell'accertamento in base alla documentazione prodotta della sua reale esistenza ed autenticità e della corrispondenza tra contenuto dell'atto e contenuto della domanda.

---

<sup>228</sup> Cfr. F.Fimmanò, Estinzione fraudolenta della società e ricorso di fallimento "sintomatico" del pubblico ministero, in *Diritto Penale dell'Impresa*, 9 settembre 2013, in cui l'autore fa un'analisi delle conseguenze connesse all'abuso di estinzione formale delle società di capitali nei confronti dei terzi creditori ed ai possibili rimedi.

Tale controllo di tipicità si esplica anche nell'attività di verifica della presenza nell'atto da iscrivere di tutti gli elementi e dei dati richiesti dalla legge ai fini pubblicitari.

Infatti, l'ufficio del registro non può esercitare sugli atti da iscrivere un controllo sul merito, cioè sulla validità e sull'opportunità dal punto di vista sostanziale degli stessi, in quanto il controllo di tipicità cui sopra si è fatto cenno è una semplice attività amministrativa<sup>229</sup>.

Dunque, anche se dovessero emergere passività a carico della società dalla disamina del bilancio finale di liquidazione, l'ufficio del registro dovrà suo malgrado provvedere alla cancellazione<sup>230</sup>.

A ciò si aggiunge l'assenza di efficaci strumenti di controllo a disposizione del ceto creditorio per esercitare un seppur minimo controllo sull'attività della società debitrice che, una volta cancellata dal registro delle imprese, potrebbe tranquillamente proseguire nell'esercizio dell'oggetto sociale in completo anonimato e soprattutto senza saldare i debiti pregressi.

---

<sup>229</sup> Cfr. F. Fimmanò, Il procedimento di iscrizione nel registro delle Imprese su domanda, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1999, 900 ss.

<sup>230</sup> Dell'estensione dei poteri del giudice del registro si è già ampiamente trattato supra al paragrafo dedicato alla cancellazione della cancellazione. Al riguardo si ribadisce come vi sia una cospicua dottrina che milita in senso opposto alla tesi presa a riferimento in questo paragrafo per trattare della continuazione dell'attività di impresa dopo l'estinzione della società, la quale afferma che il ruolo del giudice del registro non può e non deve essere limitato ad un controllo meramente formale dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per curare la cancellazione.

Solo in questo modo sarebbe possibile garantire una tutela, seppure indiretta, dei creditori sociali nella fattispecie dell'estinzione della società, la quale andrebbe a sopperire all'assenza di strumenti di controllo efficaci delle sorti della propria garanzia patrimoniale attribuiti al ceto creditorio. Per la teorica che sostiene una visione più ampia del ruolo e dei poteri dell'ufficio del registro, si veda M. Speranzin, L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in *Riv. soc.*, 2004, 527 s.

Ed infatti, il legislatore ha scelto di privilegiare, tra i vari interessi in gioco, la certezza dei rapporti giuridici che rimarrebbe irrimediabilmente compromessa se si ammettesse la permanenza in vita della società senza limite temporale nonostante la cancellazione, sebbene tale scelta lasci qualche dubbio perché, nella realtà dei traffici commerciali, si rivela non idonea a tutelare adeguatamente i creditori sociali<sup>231</sup>.

Proprio con riferimento alla continuazione dell'attività di impresa dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, è d'uopo il richiamo all'operatività dell'art 2191 c.c. che disciplina la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle iscrizioni in esso effettuate in assenza delle condizioni richieste dalla legge.

Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità<sup>232</sup> sembra riconsiderare la teoria della cancellazione della cancellazione, della quale si è dato conto nel capitolo precedente del presente lavoro, proprio come la soluzione a tale fattispecie patologica, nel momento in cui ritiene che la cancellazione, alla quale bisogna comunque riconoscere l'effetto di causare un evento tendenzialmente definitivo, possa essere a sua volta cancellata nel caso in cui sia stata effettuata in assenza dei presupposti di legge.

La mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, pertanto, ricorrerebbe sicuramente nell'ipotesi in cui i soci, formalmente ex, della società estinta, abbiano seguito nell'esercizio dell'attività di

---

<sup>231</sup> Cfr. D. Dalfino, Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, in *Le Società*, 2010, 8, 1015.

<sup>232</sup> Cfr. Cass. SS.UU. nn. 6070, 6071, 6072 del 12 marzo 2013.

impresa, dando così luogo ad una realtà completamente contraddittoria rispetto a quella fraudolentemente pubblicizzata<sup>233</sup>.

Dunque, non il dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, ma solo la prova di un fatto dinamico, come la continuazione dell'attività di impresa da parte dei soci dopo la cancellazione dal registro delle imprese, sarebbe la condizione sufficiente a consentire la cancellazione della cancellazione<sup>234</sup>.

Tuttavia, evitando di tirare in gioco il ruolo dell'art. 2191 c.c. e dunque senza mettere in discussione la definitività o meno di un evento che, stante l'*incipit* dell'art. 2495 c.c., comma 1, tale deve rimanere, si potrebbe più semplicemente, di fronte ad una ipotesi di cancellazione della società con continuazione dell'attività di impresa da parte dei soci, in cui vi sia evidentemente l'intento di creare l'apparenza di una cessazione dell'impresa sociale, discorrere di società irregolari.

Indurrebbero a concludere in questo senso anche le disposizioni che prevedono la cancellazione d'ufficio delle società, a condizioni che prescindono dalla persistenza di debiti o crediti e l'art. 118 l. fall., che richiede la cancellazione della società fallita da parte del curatore allorché sia eseguita la ripartizione dell'attivo, senza pretendere l'avvenuta integrale estinzione dei debiti concorsuali.

---

<sup>233</sup> Cfr. Cass. SS.UU. nn. 6070, 6071, 6072 del 12 marzo 2013; Conf. M.P. Ferrari, La "cancellazione della cancellazione" della società dal Registro delle imprese, in *Le Società*, 2013, 503; M. Speranzin, Recenti sentenze in tema di estinzione della società: osservazioni critiche, in *Giur. comm.*, 2000, II, 311; A. Mirone, Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in *Riv. soc.*, 1968, 576.

<sup>234</sup> Cfr. Cass. n. 8426/2010.

Invero, in questo modo la tutela del ceto creditorio sembrerebbe più immediata rispetto al rimedio offerto dall'art. 2191 c.c. che sostanzialmente tende a recuperare dai fondali un relitto che la vecchia compagine sociale non accetterà mai di riconsiderare solo per soddisfare le passività rimaste insolute, tenuto conto del fatto che, nel caso di insolvenza, la società cancellata potrebbe essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, ricorrendone i presupposti, e che la soggezione al fallimento determinerebbe l'applicazione di tutte le regole del procedimento concorsuale, inclusa quella relativa all'acquisizione all'attivo fallimentare dei c.d. beni sopravvenuti, nonostante siano il frutto della prosecuzione dell'impresa nella forma della società irregolare.

Inoltre, se si scegliesse il rimedio previsto dall'art. 2191 c.c. come rimedio da utilizzare in caso di cancellazioni fraudolente, si sarebbe costretti ad ammettere la cancellazione della cancellazione in ogni ipotesi di compimento da parte dei soci della società estinta di ulteriori atti di esercizio dell'attività di impresa, fossero anche solo attività sporadiche e isolate, giungendo alla conclusione che ogni movimento dei soci dell'ente estinto che faccia anche solo immaginare una cancellazione abusivamente effettuata comporti l'eliminazione della medesima.

Ma una simile conclusione, come è evidente, comporterebbe certamente una frustrazione del principio della certezza del diritto e dei traffici giuridici.

Nell'ipotesi specifica presa in considerazione all'inizio del presente paragrafo, vale a dire la continuazione dell'impresa dopo l'estinzione della società, oltre che ai rilievi poc'anzi sollevati, la teorica della cancellazione di un'iscrizione già curata nel registro

delle imprese è da scartare anche perchè dà peso ad un dato fattuale, qual'è quello dello stato attivo o inattivo dell'impresa, che il legislatore, stante il tenore letterale dell'art. 2495 c.c., comma 1, ha voluto decisamente escludere come criterio per stabilire se una società sia estinta o meno<sup>235</sup>, a tutto vantaggio del principio di certezza del diritto e dei rapporti giuridici.

Ed infatti, sussiste un'unica ipotesi tipica nella quale quel dato sostanziale è fatto prevalere su quello formale, vale a dire quella disciplinata dall'art. 10, comma 2, 1. fall., in cui il legislatore consente ai creditori e al pubblico ministero di fornire la prova che, nonostante i liquidatori abbiano curato la cancellazione dal registro delle imprese da oltre un anno, ovvero la società sia stata cancellata *ex officio* dallo stesso, i soci hanno seguitato ad esercitare l'attività di impresa, consentendo così di spostare in avanti il *dies a quo* a partire dal quale decorre il termine di un anno per chiedere il fallimento della società.

La disposizione citata ha un campo di applicazione evidentemente confinato alle due fattispecie descritte ed avendo carattere eccezionale, non può certo essere considerata come norma contenente un principio generale, di conseguenza resta il fatto che, al di fuori delle due ipotesi contemplate, la cancellazione non potrà essere superata nemmeno in caso di prosecuzione dell'attività, perchè

---

<sup>235</sup> Infatti, l'incipit "ferma restando la cancellazione della società" è significativo del fatto che per il legislatore la cancellazione e dunque l'aspetto formale della cura dell'adempimento presso il registro delle imprese è il vero e unico discrimen tra società ancora in vita e società estinta.

non è immaginabile una applicazione analogica dell'art 10 l. fall. che deroga ai principi sul valore legale della pubblicità commerciale<sup>236</sup>.

Infine, pare sia opportuno osservare che, la revoca della cancellazione, rischia di forzare il termine della fallibilità oltre il limite annuale fissato dal sistema concorsuale, ed ammetterla significherebbe giustificare un'operazione interpretativa *contra legem*<sup>237</sup>.

Ed infatti, il diritto fallimentare ammette la finzione giuridica della sopravvivenza della società nell'anno successivo alla sua cancellazione solo per una esigenza di equità e giustizia sostanziale, prevedendo che, in quell'intervallo temporale, la società cancellata

---

<sup>236</sup> Cfr. Sulla eccezionalità del disposto dell'art. 10, comma 2, l. fall. v. espressamente Cass. 21 novembre 2011, n. 24431, in Mass. Foro it., 2011, 935. È appena il caso di aggiungere che le responsabilità per i debiti assunti nel prosieguo della gestione dovranno trovare coerente realizzazione nei principi di diritto societario, ed in particolare, nel meccanismo dell'imputazione dell'attività di impresa secondo la spendita del nome, nonché nella disciplina applicabile alle società commerciali irregolari e di fatto. Va detto anche che in giurisprudenza il principio di effettività continua ad operare con riguardo alle società irregolari, nell'impossibilità di dare luogo al computo del termine annuale per la fallibilità dalla data certa della cancellazione (con conseguente, ambigua applicazione del meccanismo di opponibilità della notizia della cessazione dell'attività nei confronti del singolo terzo al quale la stessa sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei; ma non già nei confronti di ogni creditore della società): dopo la fondamentale Cass. 28 agosto 2006, n. 18618 (in Dir. fall., 2008, II, 246, con nota di C. Conedra, La rilevanza dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese alla luce delle modifiche intervenute nell'art. 2495 c.c. e l'applicabilità dell'art. 10 l. fall. alle società di fatto ed in Fallimento, 2007, 294, con nota di V. Zanichelli, Società irregolari: cessazione dell'attività e dichiarazione di fallimento), da ultimo cfr. Cass. 13 luglio 2011, n. 15428, in Fallimento, 2011, 1407, con nota di G. Bettazzi, Art. 10 l. fall.: il principio di effettività continua ad operare, ma solo per le imprese non iscritte e Cass. 21 gennaio 2013, n. 1350, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it) 2013.

<sup>237</sup> Cfr. artt. 10, 11 e 147 l. fall.; artt. 4 e 23, d.lgs. n. 270/99.

possa fallire<sup>238</sup>, realizzando il massimo grado possibile di responsabilità della società debitrice, ancorché cancellata, per i debiti sociali.

Di conseguenza, in caso di cancellazione dal registro delle imprese di una cancellazione già effettuata, due sono gli scenari possibili, ovvero quello in cui si interviene su di una società per la quale è ancora aperto il termine annuale di fallibilità, e allora il rimedio tipico per azionarne la persistente responsabilità resta quello indicato dall'art. 10 l. fall., idoneo ad assicurare la massima protezione dell'interesse dei terzi e quello in cui, essendo già spirato il termine annuale di fallibilità in fatto, il legislatore esclude la possibilità di fare ricorso all'art. 10 l. fall. e, alla tutela dei terzi creditori rimasti insoddisfatti, antepone l'esigenza di garantire la certezza del diritto.

Diversamente argomentando, infatti, si tornerebbe inevitabilmente indietro nel tempo<sup>239</sup>, ovvero a quell'orientamento

---

<sup>238</sup> Testualmente sulla "ficio iuris" praticata dalla disciplina fallimentare - con rovesciamento della logica civilistica, che ammette l'istantanea estinzione all'atto della cancellazione - v. Cass., sez. un., n. 6070/2013, cit.; Cass. 13 settembre 2013, n. 21026, in CED Cassazione, 2013. In senso critico sulla eccezionalità della fattispecie del fallimento senza impresa, cfr. A. Nigro e D. Vattermoli, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2012, 75. Il contraddittorio nel procedimento prefallimentare potrebbe spettare al liquidatore della società cancellata (cfr. Cass. 26 luglio 2013, n. 18138, e Cass. 18 luglio 2013, n. 17564, entrambe in *Giur. it.*, 2013, 2265 con nota di G. Cottino), ovvero ai soci (così App. Napoli 8 febbraio 2012, in *Fallimento*, 2012, 1242, con nota di M. Speranzin, *Società estinta e procedimento per la dichiarazione di fallimento*): sul tema da ultimo v. G. La Croce, op. loc. cit.

<sup>239</sup> Cfr. G. Cottino, *La difficile estinzione delle società: ancora qualche (libera) divagazione*, loc. cit.; G. Niccolini, in *Commentario*, cit., 1840.

giurisprudenziale<sup>240</sup> che, con le riforme del diritto societario e fallimentare l'evoluzione giurisprudenziale<sup>241</sup> sia di merito che di legittimità, si sono sforzati di superare già prima dell'introduzione dell'art. 2495 c.c., che individuava quale momento di cessazione dell'ente quello in cui cessavano definitivamente rapporti e situazioni giuridiche ad esso riferibili, pretendendo dunque una perfetta coincidenza tra la realtà formalmente rappresentata durante la fase di liquidazione e fino alla cancellazione dal registro delle imprese e quella fattuale, coincidenza in mancanza di cui non poteva parlarsi di estinzione della società<sup>242</sup>.

---

<sup>240</sup> Sulla cancellazione della società come presunzione iuris tantum di estinzione, impregiudicata la sopravvivenza dell'ente al quale fossero riferibili persistenti rapporti pendenti v. per tutte Cass. 28 settembre 1973, n. 2429, in *Giur. comm.*, 1974, II, 401, con nota critica di R. Costi, Estinzione delle società, esigenze del processo economico e politica dei giudici. Per altri riferimenti, anche anteriori, v. R. Cavallo Borgia, Lo scioglimento e la liquidazione di società di capitali, in *Tratt. di dir. priv. diretto da P. Rescigno*, 17, III, Torino, 1985, 174; G. Volpe Putzolu, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali (panorami di giurisprudenza), in *Giur. comm.*, 1981, I, 227. E, in epoca più recente, Cass. 2 agosto 2001, n. 10555, in *Mass. Giur. it.*, 2001, 899; Cass. 12 novembre 2004, n. 21520, in *Mass. Giur. it.*, 2004; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19372, in questa *Rivista*, 2006, p. 1108. Nel merito, si segnala App. Milano 12 marzo 2003; Trib. Napoli 17 giugno 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 3238.

<sup>241</sup> A far tempo dalla fondamentale Corte Cost. 21 luglio 1999, n. 66, in *Foro it.*, 1999, I, 1381; e Corte Cost. 21 luglio 2000, n. 319, in *Giur. it.*, 2000, 1857.

<sup>242</sup> Cfr. F. Fimmanò, Cancellazione ed estinzione delle società di persone, in *Notariato*, 2013, 279, in nota a Trib. Busto Arsizio 2 ottobre 2012.

**Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e le circolari emesse dall’Agenzia delle Entrate nn. 31/E del 30 dicembre 2014 e 6/E del 19 febbraio 2015.**

Nell’ambito della trattazione dell’estinzione delle società sin qui condotta si è dato conto degli sforzi profusi da dottrina e giurisprudenza per supportare la teorica della definitività dell’effetto estintivo prodotto dalla cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese, nonchè dei tentativi effettuati in senso contrario dalle diverse scuole di pensiero per dare in qualche modo precedenza all’aspetto fattuale su quello giuridico *sic et simpliciter*<sup>243</sup>, le quali hanno affermato, seppure con argomentazioni variegata tra loro, che l’estinzione in sé è la conseguenza della definizione di tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente sociale, compresi quelli intrattenuti con i creditori e che la cura dell’adempimento formale della cancellazione presso il registro delle imprese ha una funzione di pubblicità meramente dichiarativa, nel senso di non rappresentare il momento in cui appuntare la definitiva cessazione della società.

La ricostruzione del fenomeno estintivo delle società proposta negli ultimi anni dalla costante giurisprudenza<sup>244</sup> incide negativamente soprattutto sulla disciplina dei rapporti giuridici tra la società estinta e il creditore “Fisco”, il quale, nella maggior parte dei

---

<sup>243</sup> Cfr. Cass., L, n. 1468 del 27/01/2004; Cass. L, n. 16551 del 04/11/2003; Cass. L, n.12078 del 18/08/2003; Cass. 5, n.11112 del 16/07/2003; Cass. 2, n. 11021 del 04/10/1999.

<sup>244</sup> Si fa riferimento alla teorica della estinzione delle società di capitali come effetto immediato dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.

casi, è quello che subisce le maggiori ripercussioni negative a seguito della cancellazione dell'ente sociale, in quanto vede fortemente compromessa l'aspettativa di soddisfazione delle relative pretese creditorie.

In merito, va detto che il legislatore ha negli ultimi tempi aperto uno spiraglio per il ceto creditorio riavvalorando la teorica della definizione dei rapporti giuridici facenti capo alla società, la quale sembrava ormai destinata a rimanere un retaggio del passato.

In particolare, la teoria della effettiva consumazione dei rapporti giuridici è stata in un certo senso rivalutata, seppure per alcuni soltanto degli aspetti che approfondisce in tema di estinzione delle società di capitali, dal nuovo "*Decreto sulle semplificazioni fiscali*" varato dal governo Renzi sul quale si è di recente pronunciata anche l'Agenzia delle Entrate con due circolari<sup>245</sup>.

Infatti, l'art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014 sembrerebbe riconsiderare seriamente l'orientamento sopracitato, seppure limitatamente al creditore statale, nel chiaro intento di "rifocillare" le casse dello Stato attraverso l'attività di recupero dei crediti erariali, attribuendo di fatto all'amministrazione pubblica uno strumento di tutela nuovo e ulteriore rispetto a quelli messi a disposizione del ceto creditorio comune, rappresentato dalla possibilità di rivolgersi all'eco di una persona giuridica non più esistente, almeno secondo l'interpretazione dell'art. 2495 c.c. oramai consolidatasi prima di tale novella legislativa e stigmatizzata dalla Suprema Corte di Cassazione prima con la triade di sentenze del

---

<sup>245</sup> Cfr. Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 e Circolare n. 6/15 del 19 febbraio 2015.

2010<sup>246</sup> e poi con quella del 2013<sup>247</sup>, per un lasso di tempo ultroneo rispetto alla cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e abbastanza esteso, la legge discorre infatti di cinque anni che decorrono dal giorno in cui è stata curata la cancellazione dell'ente sociale.

In particolare, l'art. 28 del “*Decreto sulle semplificazioni fiscali*”, al punto n. 4 dispone che: “ *Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese*”, mentre al punto 5, in tema di responsabilità dei liquidatori derivante da *mala gestio* della fase liquidatoria del patrimonio sociale prevede che: “ *I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti*”.

La citata disposizione ha evidentemente lo scopo di evitare che le azioni di recupero dei crediti tributari poste in essere

---

<sup>246</sup> Cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010.

<sup>247</sup> Cfr. Cass. S.S.U.U. 12/03/2013, nn. 6070, 6071 e 6072.

dall'amministrazione finanziaria, possano essere frustrate dalla cancellazione della società dal registro delle imprese curata a seguito di una fase di liquidazione nella quale non si è tenuto conto dei crediti erariali.

Viene dunque concesso allo Stato di azionare le rispettive pretese creditorie nei confronti dell'ente sociale per ulteriori cinque anni dalla cancellazione dello stesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 2495 c.c.. Entro tale termine, infatti, l'Amministrazione finanziaria avrà l'opportunità di notificare nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese gli atti impositivi diretti alla riscossione coattiva dei crediti tributari non soddisfatti prima in sede di liquidazione.

Dunque, la nuova normativa speciale incide su due aspetti fondamentali, vale a dire quello della notifica degli atti impositivi e quello della responsabilità dei liquidatori per la mancata corresponsione all'Amministrazione finanziaria dei tributi dovuti dalla società estinta.

Al riguardo, non può sottacersi delle difficoltà afferenti la ricostruzione della posizione che, anche in base alla novella legislativa, assume l'Amministrazione finanziaria in relazione alla società estinta, le quali originano dalla necessità di una interpretazione sistematica che tenga conto contemporaneamente della specifica disciplina sulla responsabilità di liquidatori, soci e amministratori per le imposte dovute e non adempiute dalla società estinta contenuta nell'art. 36 del d.p.r. n. 602 del 1973, della disciplina dei termini di decadenza del potere di accertamento di cui agli articoli 43, 36-*bis* e 36-*ter* del d.p.r. n. 600 del 1973 e della regolamentazione del procedimento tributario di accertamento

dell'imposta dovuta dalla società estinta.

Ed infatti, nella pratica si assiste sovente alla formazione di un importante “*gap*” temporale intercorrente tra il momento in cui si realizza e viene accertato il presupposto giuridico dell'adozione dell'atto impositivo e quello in cui il medesimo viene effettivamente emesso all'esito di un procedimento amministrativo nelle more del quale la società che ne è destinataria potrebbe essersi estinta.

In tali circostanze, considerando il disposto dell'art. 2495 comma secondo c.c., nonché l'interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione con le più volte citate sentenze del 2013, bisognerebbe concludere che l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate sarebbe inesistente<sup>248</sup> o nullo<sup>249</sup>, a seconda della teorica che si ritiene di sposare, perchè non potrebbe essere notificato alla società, in quanto questa non esiste più, come anche non vi sono più liquidatori in grado di proporre validamente azioni o di compiere atti in rappresentanza di essa.

Le difficoltà interpretative sopra richiamate<sup>250</sup> hanno occasionato l'emanazione di due circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate, il vero beneficiario della novella legislativa.

---

<sup>248</sup> Cfr V. Ficari, Cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali, «abuso della cancellazione» e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, in Riv. dir. trib., 2010, I, 1037 e ss.

<sup>249</sup> Cfr. Corte di Cassazione, n. 28187 del 14 novembre 2013, in Fisco, 2014, 391, con nota di F. Marrucci, È nulla la cartella di pagamento notificata ad una società cancellata e, in ogni caso, l'ex liquidatore è legittimato a proporre ricorso.

<sup>250</sup> Tra i dubbi interpretativi ingenerati dalla normativa in commento si inserisce anche quello relativo al coordinamento con l'art. 2495 cc. e all'impatto che dovrebbe avere la nuova normativa sul momento estintivo della società, giacchè la medesima dovrebbe essere considerata estinta per il ceto creditorio comune ed ancora in vita per i Fisco, a scapito del principio della *par condicio creditorum* e della certezza del diritto.

In particolare, con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul soggetto destinatario della notifica dell'accertamento con cui si rettificano a una società estinta ricavi non dichiarati o costi non deducibili e sulla conseguente legittimazione attiva all'impugnazione del medesimo da parte dell'ex liquidatore o degli ex soci.

Tale circolare è divisa in sei capitoli, ciascuno dei quali esamina le semplificazioni introdotte dal nominato decreto, distinte in base alla natura giuridica del soggetto interessato dalle stesse, oppure in considerazione della natura degli adempimenti fiscali che sono stati semplificati.

In particolare, ai fini del presente studio, assume rilievo il punto 19.2 del Capitolo V denominato: " *Eliminazione di adempimenti superflui*" in cui l'Agenzia, quasi facendo eco all'orientamento giurisprudenziale<sup>251</sup> resistito fino alla riforma del diritto societario attuata nel 2003, chiarisce che, seppure ai soli fini fiscali, l'estinzione della società, disciplinata dall'art. 2495 del codice civile, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese<sup>252</sup>, chiarendo altresì che, l'avviso di

---

<sup>251</sup> Cfr. Cass. 17 luglio 1935, in Rep. Giur. It., 1935, voce Società, 239, Cass. 28/6/1937 in Foro It., 1937, I, 1544; Cass. 17 luglio 1941, Foro It., 1942, I, 70; e Cass. 27 febbraio 1942, in Dir. fall., 1942, II, 276 Cass. 28 novembre 1934, in Giur. It., 1935, I, 1, 806.

<sup>252</sup> Cfr. Circolare 30/12/2014, n. 31/E - Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:" *Sempre nell'ambito della semplificazione fiscale, il comma 4 dell' art. 28 del decreto stabilisce che - ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi - l'estinzione della società, disciplinata dall'art. 2495 del codice civile, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già*

accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società cancellata e notificato alla stessa presso la sede dell'ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l'effetto dell'estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione.

---

*chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento. Il comma 5 modifica l'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 - relativo alla responsabilità ed obblighi degli amministratori, liquidatori e soci - al fine di una più compiuta tutela del credito erariale. In particolare, la disposizione in esame prevede una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci - in violazione dell'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti - relativi all'anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria. In sostanza, laddove i liquidatori non riescano a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima dell'assegnazione dei beni ai soci, ovvero di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Quindi, rispetto alla precedente formulazione, l'onere probatorio è traslato sul liquidatore (inversione dell'onere della prova). La responsabilità dei soci ed amministratori, invece - già prevista nei limiti delle somme e/o dei beni ricevuti nel corso della liquidazione o nel corso degli ultimi due periodi di imposta anteriori alla messa in liquidazione, fatte salve ulteriori responsabilità - è parametrata al valore dei beni sociali ricevuti, che si presume, salva prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato. Il comma 6 dell' art. 28 del decreto dispone, poi, che dalle disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5 non discendono, per i contribuenti, obblighi dichiarativi nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti. Da ultimo, il comma 7 modifica l'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 46 del 1999, che individua le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - recante la disciplina in materia di riscossione - che si applicano alle sole imposte sui redditi. In particolare, viene eliminato il riferimento, ivi previsto, all'art. 36 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la responsabilità e gli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci dei soggetti IRES per le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, con la conseguenza che il regime di responsabilità avrà ad oggetto tutte le imposte e non più solo le imposte dirette”.*

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria specifica ulteriormente che, prima della cancellazione dal registro delle imprese, la società potrà avvalersi della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale, per la notificazione degli atti o degli avvisi che la riguardano ai sensi dell'art. 60, comma 1 lettera d), D.P.R. n. 600/1973.

L'atto in questione, sostiene l'Agenzia, potrà essere impugnato dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 c.c. e 36, D.P.R. n. 602/1973 e che le nuove regole sono applicabili anche per le attività di controllo riferite alle società che abbiano richiesto la cancellazione prima del 13 dicembre 2014, seppur nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza ordinari.

Nell'ambito della circolare in commento, viene chiarito anche che la nuova normativa trova applicazione anche per le attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della predetta data, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti da legge.

Di conseguenza, a seguito dell'entrata in vigore della norma in esame, tutti gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati alle società cancellate secondo le nuove regole e l'articolo 28 troverà applicazione anche in riferimento ad atti di accertamento di liquidazione e della riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni e relativi a società cancellate prima dell'entrata in vigore della norma in esame.

Oltre alla deroga rispetto all'effetto della cancellazione dal registro delle imprese che, in relazione allo Stato comincia a produrre effetti solo decorsi cinque anni dalla cura dell'adempimento formale presso il registro delle imprese, il legislatore, con lo stesso art. 28, comma 5, d. lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, ha inteso rafforzare la tutela del credito tributario nei confronti del liquidatore e dei soci attraverso la modifica del regime dell'onere della prova in tema di responsabilità dei liquidatori, il quale è stato invertito a carico di questi ultimi, nonché attraverso la previsione a favore dell'Ente impositore di una presunzione relativa di proporzionalità del valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione alla quota di capitale detenuta dal socio od associato e l'estensione della responsabilità dei liquidatori a tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo, compresi i tributi veicolati dagli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 29 d.l. n. 78/10.

Di conseguenza, il legislatore ha introdotto una semplificazione, sia sotto il profilo del procedimento del recupero coattivo di crediti erariali che sotto quello processuale, in favore dell'Amministrazione finanziaria, infatti questa da un lato potrà ritenere sussistente la responsabilità dei liquidatori sulla base della mera esistenza di un attivo distribuito non liquidato, dall'altro graverà in capo ai liquidatori l'onere di fornire la dimostrazione della mancanza dei presupposti di applicazione della disposizione in argomento.

Tuttavia, sebbene il legislatore del 2014 abbia apportato importanti novità in tema di estinzione delle società di capitali, sopravvivono aspetti problematici di non poco momento che, allo

stato dei fatti, non trovano ancora una soluzione normativa definitiva.

Il riferimento è soprattutto alla questione della determinazione del momento a partire dal quale la pretesa tributaria dovrebbe considerarsi definitiva ai fini della configurabilità della citata responsabilità in capo ai liquidatori, nonché alla questione dell'individuazione di elementi oggettivi che consentano di stabilire quando ed entro quali limiti la mancata conoscenza della pretesa da parte del liquidatore in fase di liquidazione assuma rilievo ai fini della configurazione della responsabilità di che trattasi.

A tal riguardo è di particolare interesse una recente pronuncia della Corte di Cassazione<sup>253</sup>, in cui viene affrontato il problema della determinazione del momento preciso in cui la pretesa tributaria si veste del requisito della definitività, condizione di configurabilità della responsabilità dei liquidatori per i debiti di natura fiscale non soddisfatti in sede di liquidazione pur in presenza di attivo distribuito tra i soci.

Nell'ordinanza in questione la Corte di Cassazione afferma che è sufficiente ai fini dell'esistenza della condizione della certezza legale del tributo, il cui onere di prova incombe sull'Amministrazione finanziaria, che la pretesa tributaria sia definitivamente accertata al tempo dell'esercizio dell'azione di responsabilità.

Di conseguenza, a parere della Suprema Corte, non è necessario che la pretesa tributaria sia definitivamente accertata al tempo in cui il liquidatore provvede ad effettuare il riparto dell'attivo residuo a favore degli altri creditori sociali ovvero dei soci.

---

<sup>253</sup> Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2014, n. 179, in *Corr. trib.*, 2014, 785.

A tale ricostruzione della responsabilità dei liquidatori legata alla regolamentazione contenuta nella novella legislativa del 2014, se ne contrappone un'altra, elaborata in dottrina<sup>254</sup>, la quale sostiene che, essendo quella dei liquidatori una responsabilità di natura civilistica, l'oggetto di essa non può essere la pretesa tributaria, ma un quantum corrispondente ad essa.

Ed infatti, ricostruendo la responsabilità dei liquidatori in termini di responsabilità per fatto proprio si esclude che gli stessi possano succedere nelle posizioni debitorie della società e dunque che possa essere proseguita nei loro confronti la pretesa tributaria originariamente riferita alla società estinta con conseguente estensione dell'efficacia esecutiva degli atti intestati alla società, similmente a quanto accade per i soci in qualità di coobbligati. Tale dottrina, inoltre, esclude che la responsabilità dei liquidatori sia di natura fiscale anche perchè la stessa è accertabile nel termine prescrizione di dieci anni e non rientra né nell'ambito della responsabilità extra-contrattuale né di quella responsabilità tributaria, la quale è soggetta ad un termine di prescrizione più breve di cinque anni.

Diverrebbe dunque irrilevante l'aspetto della definitività della pretesa impositiva, in quanto, la condizione per la configurabilità della responsabilità dei liquidatori sarebbe piuttosto rappresentata dalla conoscibilità da parte di questi ultimi dell'esistenza di una pretesa tributaria in capo alla società, sia pure non connotata da

---

<sup>254</sup> Cfr. A. Carinci, La nozione di «imposte dovute» rilevante per la responsabilità del liquidatore di società, in *Corr. trib.*, 2014, 785 e ss.

definitività<sup>255</sup>.

Ed infatti, la teorica in questione ritiene che ai fini della configurabilità della responsabilità dei liquidatori è necessario che questi abbiano, al tempo della distribuzione dell'attivo sociale, consapevolezza dell'esistenza della pretesa tributaria, sebbene quest'ultima non sia definitiva.

A questo punto, rimane da risolvere il problema afferente la determinazione dei criteri oggettivi in base ai quali sia possibile stabilire quando una pretesa tributaria, ancorchè non definitiva, debba ritenersi giunta nella sfera di conoscibilità dei liquidatori della società.

Il silenzio del legislatore sul punto, è stato risolto in via interpretativa dalla giurisprudenza<sup>256</sup>, la quale ha chiarito che l'ingresso della pretesa tributaria nell'alea di conoscibilità dei liquidatori si verifica con l'iscrizione a ruolo provvisoria del debito curata nelle more del periodo della liquidazione.

Analogamente alla situazione dei liquidatori della società estinta, l'art 36 del d.p.r. n. 602 del 1973, lasciato inalterato dalla novella legislativa, pone anche a carico degli amministratori che hanno compiuto negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili una responsabilità per pretese tributarie originate dall'accertamento di maggiori ricavi occulti o di elementi di costo indeducibili o indetraibili, lasciando così permane l'incertezza circa il

---

<sup>255</sup> Cfr. L. Bianchi, Società di capitali cancellata: tra successione e responsabilità (tributaria) dei soci, in *Dir. e Prat. Trib.*, 2015, 1, 10001.

<sup>256</sup> Cfr. Corte di Cassazione, 23 aprile 2008, n. 1050.

rapporto tra tale responsabilità e quella dei soci<sup>257</sup>.

Per quanto attiene a questi ultimi, il terzo comma dell'art. 36 d.p.r. n. 602 del 1973, prevede la responsabilità dei soci o degli associati che abbiano ricevuto negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori, ovvero che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante la fase della liquidazione, per il pagamento delle imposte dovute dalla società nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Con riferimento a tale fattispecie di responsabilità, il d.lgs. n. 175 del 2014 non è intervenuto sugli elementi essenziali per la configurabilità della medesima, limitandosi a prevedere l'inversione dell'onere della prova circa la determinazione quantitativa del limite della stessa.

Ed infatti, il 5° comma dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 ha innovato la disciplina previgente limitandosi a prevedere che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.

La presunzione di equivalenza posta a favore dell'Amministrazione finanziaria dalla norma in commento, essendo connotata dal carattere della relatività, potrà essere superata dai soci attraverso la rappresentazione dei criteri di riparto dell'attivo sociale

---

<sup>257</sup> Propende per l'alternatività del rapporto tra la responsabilità dei soci e quella degli amministratori della società L. Bianchi, *Società di capitali cancellata: tra successione e responsabilità (tributaria) dei soci*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 2015, 1, 10001.

contenuti nella nota integrativa al bilancio finale di liquidazione ovvero per il tramite della documentazione comprovante le singole liquidazioni dei beni e somme effettuate in favore degli stessi.

Come è agevole intuire, la norma delinea due distinte figure di responsabilità dei soci che si differenziano in ragione del periodo in cui gli stessi ricevono beni o somme di denaro, infatti l'una decorre dai due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione fino all'apertura di questa procedura, mentre l'altra è collegata all'inizio della liquidazione fino alla cessazione totale di qualsiasi attività<sup>258</sup>.

Tali attività di assegnazione rappresentano il presupposto oggettivo della responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria<sup>259</sup>.

Invero, la percezione ovvero l'assegnazione dei suddetti valori fonda la responsabilità dei soci a prescindere dall'elemento soggettivo, sia esso espresso in termini di dolo o di colpa, così come avviene anche nell'ipotesi di responsabilità dei liquidatori e rappresenta anche il limite nel quantum dell'obbligazione dei soci stessi, infatti è lo stesso legislatore a prevedere che i soci rispondono dei debiti fiscali della società *“nei limiti del valore dei beni ricevuti”*.

L'art.36 del d.p.r. 602\1973 è una norma dal marcato carattere procedimentale, che tende evidentemente a fornire una garanzia

---

<sup>258</sup> Cfr. A. Monti, “La responsabilità dei liquidatori, amministratori e soci prevista dall'art.36, DPR n.602/73: gli aspetti sostanziali dell'istituto”, in Rass. trib., 1986, I, pagg.47 ss.

<sup>259</sup> Cfr. Teodoro Marena, *La responsabilità dei soci di società estinte per i debiti tributari*, in Società, 2013, in cui si chiarisce: *“Gli eventi dell'assegnazione ovvero del ricevimento di beni o denaro che cadono nel predeterminato spazio temporale fungono dunque da presupposto di fatto della responsabilità dei soci”*.

patrimoniale delle ragioni creditorie dell'Erario insolita e particolarmente forte che si spinge al punto di derogare anche al principio della responsabilità limitata dei soci di società di capitali.

La ragione di un simile inspessimento della garanzia dei crediti erariali deve essere ricondotta al fatto che il Fisco, in occasione della cessazione dell'attività dall'ente, corre seri rischi di vedere definitivamente svanire le possibilità di soddisfare le proprie legittime pretese nei confronti di un ente che viene sottoposto ad una liquidazione repentina e improvvisa, ovvero che sparisce da un momento all'altro con l'iscrizione della cancellazione nel Registro Imprese.

In particolare, la responsabilità di cui all'art. 36, comma 3, appare in buona parte analoga a quella prevista dall'art. 2495 c.c., con l'unica differenza del periodo temporale di riferimento per valutare se il socio abbia indebitamente goduto della distribuzione di somme o beni societari.

Quanto ai criteri di individuazione del concetto di "imposte dovute" dalla società, così come anticipato *supra* in tema di responsabilità dei liquidatori, la dottrina prevalente<sup>260</sup>, alla quale si ritiene di conformarsi, sostiene che detta responsabilità si correla sia alle ipotesi di passività fiscali note, in quanto già cristallizzate in atti impositivi notificati, sia a quelle passività non ancora definite che

---

<sup>260</sup> Cfr. F. Tesauro, "La responsabilità fiscale dei liquidatori", in Giur. comm., 1977, I, pag.428 ss.; P. Specca, "Problemi controversi sulla responsabilità fiscale degli amministratori", in Dir. e prat. trib., 1988, II, pag.65 ss.; B. Quatraro, L. G. Picone, "La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società. Aspetti civili, penali e tributari, tomo primo", Milano, 1988, pagg.962-963; C. Ciampolillo, "La responsabilità fiscale del liquidatore", in Fisco, 2000, pagg.8993 ss..

possono essere ritenute prevedibili secondo un prudente apprezzamento del liquidatore, restando escluse le ipotesi di accertamenti fiscali oggettivamente imprevedibili.

### **Il rapporto tra i soci e l'Amministrazione finanziaria.**

Un'ulteriore questione che si pone all'attenzione dell'interprete è quella relativa alle modalità attraverso le quali l'Amministrazione finanziaria è legittimata a far valere la responsabilità prevista dall'art. 36 del d.p.r. 602/1973 nei confronti dei soci, se cioè sia possibile per la prima aggredire tutti per l'intero credito erariale e in via solidale oppure ciascuno pro quota in ragione della percentuale di partecipazione al capitale sociale.

Sul punto si ritiene che i soci rispondano nei confronti dell'Erario in via solidale, sia in virtù della regola generale stabilita dall'art. 1294 c.c. della solidarietà tra condebitori, non derogata nel caso di specie, sia perchè, se si sostenesse il contrario, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe procedere nei confronti di ciascun socio in proporzione alle relative quote di partecipazione al capitale sociale, con un evidente ed ingiustificato aggravio della procedura di escussione, anche in termini di eventuale insolvenza di uno dei soci.

Tale soluzione appare altresì perfettamente in linea con la

ricostruzione in termini di successione<sup>261</sup> nei debiti della società della fattispecie descritta dall'art. 2495 c.c., ferma restando la possibilità per il socio escusso dall'Amministrazione finanziaria di esperire l'azione di rivalsa nei confronti degli altri partecipanti responsabili<sup>262</sup>.

## **Conclusioni.**

L'art. 28, c. 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, entrato in vigore dal 13 dicembre 2014, delinea una duplicazione dell'evento estintivo delle società di capitali, infatti l'interprete si troverà dinanzi a due estinzioni, una valevole ai soli fini civili ed una ai soli fini fiscali<sup>263</sup>. Tale duplicazione produce inevitabilmente una violazione

---

<sup>261</sup> Per una attenta analisi della natura della responsabilità dei soci per le sopravvivenze e le sopravvenienze passive ed attive si vedano i paragrafi del presente scritto a ciò espressamente dedicati.

<sup>262</sup> In tal senso si veda anche T. Marena op. cit. Diverge nettamente sul punto L. Bianchi, op. cit., il quale evidenzia: " *Proprio l'inequivoco dato testuale, va detto in via preliminare, è un elemento logicamente inconciliabile con la supposta successione universale dei soci affermata dalle sezioni unite della cassazione, come peraltro già evidenziato nei plurimi commenti critici alle pronunce gemelle del 2013. Per quanto incomprensibilmente atipica e quantitativamente limitata, infatti, la successione a titolo universale non tollera concettualmente che gli «eredi» siano chiamati a rispondere per una responsabilità sussidiaria (sulla cui natura si tornerà tra poco) di posizioni passive riferibili al de cuius di cui, come tali, dovrebbero già essere titolari*".

<sup>263</sup> Cfr. G. Fransoni, L'estinzione postuma della società ai fini fiscali ovvero della società un poco morta e di altre amenità, in *Rass. Tributaria*, 2015, 1, 47, il quale, seppur con un certo grado di sarcasmo, coglie il vero fulcro della questione esprimendosi nei termini seguenti: " *Vi sono situazioni che non si presentano con diversi gradi di intensità, ma possono solo esistere o non esistere. Nel linguaggio comune si usa fare riferimento alla impossibilità di essere "un poco incinta", ma si potrebbe dire ugualmente, guardando all'altro estremo della parabola*

del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., nonché della *par conditio creditorum*, infatti per creditori "comuni" di una società estinta l'effetto descritto dall'art. 2495 c.c. si produce immediatamente per il solo fatto della cancellazione dal registro delle imprese, mentre per i creditori "fiscali", cioè Agenzia delle Entrate, Equitalia ed Enti locali, la cessazione della società è sottoposta al termine iniziale dei cinque anni decorrenti dalla cancellazione della stessa dalla Camera di Commercio.

Dunque, la società, una volta cancellata dalla Camera di Commercio, è estinta ad ogni effetto civilistico, ma resta "in vita" per poter ricevere, nella persona dell'ultimo liquidatore in carica, atti di liquidazione, avvisi di rettifica e di accertamento, potendo gestire anche l'eventuale contenzioso.

La novella legislativa, affatto coordinata con la disciplina dettata dal codice civile, ha il solo fine di permettere al fisco di continuare ad effettuare la propria attività di accertamento, e di poter intrattenere rapporti, notificare atti alla società, che invece, per tutti gli altri soggetti è ormai un'entità sfuggente "*appartenente al passato*". La società estinta continuerà ad essere rappresentata dai propri liquidatori, seppure ai soli fini interlocutori con l'Amministrazione finanziaria, il cui mandato durerà per ulteriori cinque anni. Di conseguenza gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione saranno legittimamente notificati alla società estinta, con l'ulteriore conseguenza che gli stessi potranno

---

*esistenziale, che è impossibile essere "un poco morti"*.

essere impugnati dall'ultimo rappresentante legale della società ossia dal liquidatore.

La descritta situazione di doppia velocità del fenomeno estintivo non convince sia in punto di diritto, perchè come accennato viola l'art. 3 della Costituzione riservando ad una stessa situazione un trattamento diversificato, sia in punto di fatto perchè impone oneri eccessivi in capo ai liquidatori che dovrebbero continuare a svolgere il proprio incarico nei confronti un soggetto a tratti esistente e a tratti inesistente, a tutto discapito della certezza dei traffici giuridici.

Invero, così rimanendo le cose, sembrerebbe quasi più opportuno rivisitare una volta e per tutte la fattispecie dell'estinzione della società con la saggezza della giurisprudenza *pre* riforma, la quale, considerando come requisito essenziale dell'estinzione la definizione di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ente, consentirebbe da un lato un'adeguata tutela ai creditori sociali "comuni" e dall'altro permetterebbe alla lenta macchina del Fisco di portare a termine le relative incombenze.



## **Bibliografia**

### **Dottrina**

- V. Afferni, *Il registro delle imprese*, in Aa.Vv., *L'impresa*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. economia*, diretto da Galgano, 2, Padova, 1978;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, risoluzione n. 77/E, Roma, 27 luglio 2011, OGGETTO: Art. 2495 c.c. – cancellazione della società dal registro delle imprese – effetti – Richiesta di consulenza giuridica n. 954-32/2011– Uffici dell'Amministrazione finanziaria;
- R. Alessi, *I liquidatori di società per azioni*, Giappichelli, Torino, 1994;
- V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Vol. II, Napoli, 1956, 314;
- V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Vol. I, Napoli, 1954, 313;
- T. Ascarelli, *Liquidazione e personalità della società per azioni*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952;
- T. Ascarelli, *Chiusura della liquidazione e diritti dei terzi*, in *Foro it.*, 1937, I, 1544;
- Associazione Disiano Preite, *Il nuovo diritto delle società*, Società di capitali e cooperative, a cura di Olivieri - Presti - Vella, Bologna, 2003;
- G.B. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, *Il processo ordinario*, Bari, 2010;
- D. Barillaro, *Dichiarazione di morte presunta (Artt.58-71)*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970;
- M. Basile, *Le persone Giuridiche*, Milano, 2003;
- L. Bianchi, *Scioglimento e liquidazione*, in *Le nuove s.r.l.*, diretto da Sarale, Zanichelli, Bologna, 2008;
- L. Bianchi, *Società di capitali cancellata: tra successione e responsabilità (tributaria) dei soci*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 2015, I, 10001;
- E. Biamonti, *Questioni in tema di estinzione della personalità giuridica delle società commerciali in liquidazione*, in *Foro It.*, 1951, I;
- M. Bina, *Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 2011;

- *E. Bocchini, Manuale del registro delle imprese, Padova, 1999, 230;*
- *G. Bonfante - G. Cottino, L'imprenditore, in Tratt. dir. comm., diretto da Cottino, I, Padova, 2001, 565-566;*
- *A. Borgoglio, Cancellazione della società di capitali dal Registro imprese. Responsabilità di soci e liquidatori e successione nel processo, in Fisco, 2012, 24;*
- *V. Buonocore, "Manuale di diritto commerciale", Torino, 2009;*
- *V. Buonocore, La fine dell'impresa a base capitalistica, in A. Bassi-V. Buonocore-S. Pescatore, La riforma del diritto societario, Torino, 2003;*
- *V. Buonocore, Le società. Disposizioni generali, in Il codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 2000;*
- *V. Buonocore, La riforma del diritto societario, Torino, 2003;*
- *P. Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, Padova, II, 1944;*
- *G. Campobasso, Diritto Commerciale, Torino, 2003;*
- *G. Capozzi, in Successioni e Donazioni, Tomo I, Giuffrè editore, Milano, 2011;*
- *A. Candian, Ancora sul fallimento di società disciolte, in Riv. Dir. Comm., 1917, II;*
- *V. Carbone, "Cancellazione dal registro delle imprese", in Corriere Giur., 2010, 4, 442;*
- *A. Carinci, La nozione di «imposte dovute» rilevante per la responsabilità del liquidatore di società, in Corr. trib., 2014;*
- *A. Cavalaglio, Interruzione del processo di cognizione nel diritto processuale civile, in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., X, Torino, 1993;*
- *R. Cavallo Borgia, Lo scioglimento e la liquidazione di società di capitali, in Tratt. di dir. priv. diretto da P. Rescigno, 17, III, Torino, 1985;*
- *Camera di Commercio di Genova, Ufficio registro imprese, Circolare giugno 2013, Bilancio finale di liquidazione e successiva cancellazione;*
- *F. Carnelutti, In tema di estinzione della società commerciale, in Foro it., 1940;*
- *M. Cataldo, Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese; in Il Fall., 2010, 1401;*
- *C. Ciampolillo, La responsabilità fiscale del liquidatore, in Fisco, 2000;*

- A. Cicu, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Milano, 1948, 227 e ss.;
- Circolare 30/12/2014, n. 31/E - *Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*;
- A. Cissello, *Estinzione delle società: problematiche procedurali e responsabilità di soci/liquidatori*, Fisco, 2012, 30, 4765;
- E. Civerra, *Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal Registro delle imprese (commento a Trib. Padova 13 agosto 2004)*, in *Società*, 2005, 770;
- *Codice commentato delle nuove società di Bonfante – Corapi- Marziale – Rodorf - Salafia*, Milano 2004;
- V. Colesanti, *Sui poteri dell'ufficio del registro delle imprese (nota a Trib. Milano 19 febbraio 1970)*, in *Riv. dir. proc.*, 1970;
- C. Conedera, *La rilevanza dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese alla luce delle modifiche intervenute nell'art. 2495 cod. civ., e l'applicabilità dell'art. 10 legge fallimentare alle società di fatto*, in *Dir. fall.*, 2008, II;
- L. Coviello JR., *Osservazioni in tema di estinzione delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1949;
- G. E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, VII, Utet, Torino, 1994;
- C. Conforti, *La responsabilità civile degli amministratori di società*, Milano, 2003, I, 271;
- G. Cottino, *Diritto societario*, Padova, 2006;
- F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, 15<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2011, 960;
- R. Costi, *la cancellazione delle società per azioni ed il problema delle sopravvenienze passive*, in *Giur. it.*, 1964, I, 1, 1355;
- R. Costi, *Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 258;
- V. Costi, *Estinzione delle società, esigenze del processo economico e politica dei giudici*, in *Giur. comm.*, 1974, II, 401;
- V. Costi, *Natura giuridica del provvedimento di cancellazione delle società commerciali dal registro delle imprese*, in *Foro It.*, 1951, I;

- *P. Criscuoli e G. Grimaldi, in La cancellazione della società (e le sopravvenienze attive), in Giust. civ., 2011, I;*
- *D. Dalfino, La successione tra enti nel processo, Torino, 2002;*
- *D. Dalfino, Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, in Le Soc., 2010, 1004 ss.;*
- *D. Dalfino in "Venir meno" della società e processi pendenti, Società, 2014, 11, 1226;*
- *F. D'Alessandro, Società: scioglimento e liquidazione, in Giur. Merito, 1988, 437;*
- *P. D'Alessandro, Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione, in Le Società, 2008, 896;*
- *M. De Acutis, Le Sezioni unite e il comma 2 dell'art. 2945 c.c., ovvero tra obiter dicta e contrasti (forse) soltanto apparenti, in Nuova giur. civ. commentata, 2010, 26;*
- *G. De Girolamo in Riflessi fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese, con particolare riguardo alle società di persone, in Innovazione & Diritto, 2011;*
- *A. De Maio, Cancellazione della società dal registro delle imprese e sussistenza di rapporti giuridici, in Dir. Fall. 2001, II, 1277;*
- *De Marchi - Santus, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Riv. not., 2003, 631;*
- *C. De Martini, Sull'estinzione della personalità giuridica delle società commerciali, in Giur. Compl. Cass. Civ. 1944;*
- *F. Devescovi, Nuove operazioni e responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, Padova, 1997;*
- *C. M. Di Bitonto, Scioglimento e procedimento camerale societario: nomina giudiziale dei liquidatori di società lucrative, Società, 2005, 9, 1149;*
- *V. Di Brina, La responsabilità per le nuove operazioni successive allo scioglimento della s.p.a., Milano, 1996;*
- *A. Dimundo, Commento all'art. 2495, in La riforma al diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003;*

- A. Dimundo, *sub artt. 2492-2493*, in F. Abate, A. Dimundo, L. Lambertini, L. Panzani, A. Patti, *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere*, vol. 9 de *La riforma del diritto societario a cura di G. Lo Cascio*, Giuffrè, Milano, 2003;
- A. Dimundo, *Sub art. 2495 c.c.*, in G. Lo Cascio (a cura di), *La riforma del diritto societario, Commentario*, Milano, 2003;
- *Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2009;
- *Diritto delle Società di Gianfranco Campobasso*, Utet 2007 ;
- V. Donativi, *I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese*, Napoli, 1999, 49, 134 ss.;
- M. Dossetto, *Problemi in tema di liquidazione di società*, in *Riv. dir. comm.* 1951, II;
- A. Fabrizio, *Violazione del divieto di compiere nuove operazioni: responsabilità e profili risarcitori*, in *Società*, 2000, 10, 1243;
- F. Fanti in *Estinzione della società e cancellazione dal R.I: ancora ombre sul dettato legislativo?*, in *Società* 2013, 4;
- F. Ferrara jr.- F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 2001;
- F. Ferrara jr. - F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2009;
- M.P. Ferrari, *Responsabilità del liquidatore di società a r.l. per omessa considerazione di un debito*, in *Società*, 2009, 1045;
- M.P. Ferrari, *La “cancellazione della cancellazione” della società dal Registro delle imprese*, in *Le Società*, 2013, 503;
- C. Ferri ,*Chiusura della liquidazione ed estinzione della società*, in *Foro it.*, 1939, I;
- C. Ferri, *Chiusura della liquidazione ed estinzione della società*, in *Foro It.*, 1939, I, 1320 e ss.;
- G. Ferri, *La fusione delle società commerciali*, Roma, 1936;
- G. Ferri jr., *La gestione di società in liquidazione*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 422;
- G. Ferri, *Poteri e arbitrî dei giudici del registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, II;

- *G. Figà-Tamanca, Bilanci e organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale, Giuffrè, Milano 1997;*
- *V. Ficari, Cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali, «abuso della cancellazione» e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, in Riv. dir. trib., 2010, I;*
- *A. Fiorentino, Sullo scioglimento e la liquidazione delle società commerciali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1952,;*
- *Fimmanò - Traversa, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma, in Riv. not., 2004, 699;*
- *F. Fimmanò, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, 2<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2011, 439;*
- *F. Fimmanò, Le Sezioni Unite pongono la “pietra tombale” sugli “effetti tombali” della cancellazione delle società di capitali, in Società, 2013, 542 ss.;*
- *F. Fimmanò, Estinzione fraudolenta della società e ricorso di fallimento “sintomatico” del pubblico ministero, in Diritto Penale dell’Impresa, 9 settembre 2013;*
- *F. Fimmanò, Il procedimento di iscrizione nel registro delle Imprese su domanda, in Nuove Leggi Civili Commentate, 1999;*
- *F. Fimmanò, Cancellazione ed estinzione delle società di persone, in Notariato, 2013, 279, in nota a Trib. Busto Arsizio 2 ottobre 2012;*
- *Folk on the Delaware General Corporation Law, a cura di Welch, Turezyn, Saunders, Supplement 2010/2, I, pp. GCL-X-81;*
- *Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, Nota Operativa n. 8\2013, La correzione degli errori contabili;*
- *S. Fortunato, Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale, in Contr. e impr., 2010;*
- *M. Franzoni, Società per azioni. III. Dell’amministrazione e del controllo. 1. Disposizioni Generali. Degli amministratori, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 2008, 432;*
- *M. Fumagalli, Società semplice e liquidazione convenzionale, Società, 2006, 9, 1140;*

- G. Franson, *L'estinzione postuma della società ai fini fiscali ovvero della società un poco morta e di altre amenità*, in *Rass. Tributaria*, 2015, 1, 47;
- G. Frè, *Società per azioni*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, 908;
- F. Galgano, *Società per azioni*, Bologna, 1974;
- M.E. Galesio-Piuma, *I poteri dell'assemblea di società per azioni in liquidazione*, Giuffrè, Milano, 1986;
- F. Gazzoni in *Manuale di Diritto Privato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009;
- M. Ghidini, *Il registro delle imprese*, Milano, 1943;
- D M. Giorgianni, *L'obbligazione. La parte generale delle obbligazioni*, Milano 1968;
- Grosso-Burdesse, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt.dir. civ. it.*, diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977;
- G. Guizzi, *Le Sezioni Unite, la cancellazione delle società e il "problema" del soggetto: qualche considerazione critica*;
- C. Glendi, *Cancellazione delle società, attività impositiva e processo tributario*, in *Riv. di giur. trib.*, 2010, 749;
- A. Graziani, *Diritto delle società*, Napoli, 1962;
- P. Guerra, *In tema di efficacia, nei riguardi del socio, del titolo esecutivo ottenuto contro la società in liquidazione*, in *Foro It.*, 1952, I, 85-86;
- F. Gusso, *Cancellazione illegittima, effetti e poteri del giudice del Registro delle imprese*, in *Società*, 2003, 1658;
- G. Iaccarino *Sopravvenienze attive alla cancellazione della società: soluzioni operative dopo l'ultimo orientamento della Cassazione*, *Società*, 2009, 5, 544;
- *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Bologna, 2004, 2144;
- M. Irrera, *Il controllo da parte degli organi dell'ufficio del registro delle imprese sugli atti sottoposti ad iscrizione (nota a Trib. Rimini 11 novembre 1983 e 2 febbraio 1984)*, in *Giur. comm.*, 1985, II;

- *G. La Porta, L'estinzione del soggetto e le vicende delle situazioni soggettive nella cancellazione della società dal registro delle imprese, in Riv. not., 2013, 725;*
- *La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione, Documento n. 11, Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, giugno 2011;*
- *B. Libonati, I bilanci straordinari, in Giur. Comm., 1982, I;*
- *E.T. Liebmann, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984, 196;*
- *M. Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, I, Padova 1994, 329;*
- *Liber amicorum Gian Fanco Campobasso. Il nuovo diritto delle Società, diretto da P.Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2006;*
- *M.C. Lupetti, Cancellazione dal Registro delle imprese e momento estintivo delle società di persone, in Le Soc., 2004;*
- *C. Mandrioli, Pregiudizialità della fattispecie estintiva della società di capitali rispetto alle controversie debitorie con i terzi, in Giur. it., 1953, I, 1;*
- *C. Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Il processo ordinario di cognizione, Torino, 2011;*
- *G. Marasà, Cancellazione dal registro delle imprese e procedure concorsuali nel diritto vivente e nei progetti di riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 2004, I, 757;*
- *G. Marasà - (C. Ibba), Il registro delle imprese, Torino, 1997, 147 ss.;*
- *T. Marena, La responsabilità dei soci di società estinte per i debiti tributari, in Società, 2013;*
- *T. Marena, La responsabilità per i debiti tributari dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, in Il nuovo diritto delle società diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera, Anno 12 – Numero 4, 19 febbraio 2014;*
- *C. Marziano, Norme inderogabili nel procedimento di liquidazione delle società di capitali, in Foro It., 1954, I;*
- *R. Mazzon, Bilancio di liquidazione di srl: versamenti dei soci e acconti a loro favore, in Persona e Danno a cura di Paolo Cendon, 30/01/2015;*

- *P. Meneghetti, La liquidazione delle società secondo l'oi 5 tra problemi fiscali e responsabilità del liquidatore, in Fisco, 2015, 27, 2613;*
- *M. Miccoli, Eredità giacente, in Enciclopedia dir., XV, Milano, 1966, 209;*
- *A. Mirone, Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in Riv. soc., 1968;*
- *A. Monti, "La responsabilità dei liquidatori, amministratori e soci prevista dall'art.36, DPR n.602/73: gli aspetti sostanziali dell'istituto", in Rass. trib., 1986, I;*
- *G. Moro, Sul contenuto e sui limiti del potere di controllo attribuito dal vigente codice civile all'ufficio del registro delle imprese, in Riv. not., 1965, I;*
- *G. Moro Visconti, La liquidazione delle società. Cause di scioglimento, procedure, adempimenti e sanzioni, 12<sup>a</sup> ediz., rist., Buffetti, Roma, 1992;*
- *G. Niccolini, Commento all'art. 2495, in Società di capitali. Il nuovo ordinamento aggiornato al D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004;*
- *G. Niccolini, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali, in AA.VV., La riforma delle società. Profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2003;*
- *G. Niccolini, L'accantonamento delle somme necessarie a pagare i creditori nella liquidazione della società, in Giur. comm., 2001, I;*
- *G. Niccolini, Gestione dell'impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma, in Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società, Milano, 2003;*
- *G. Niccolini, i bilanci nella liquidazione delle società di capitali, in Rivista dott. Comm., 1998;*
- *G. Niccolini, 2490, in Nuovo diritto societario. Commentario, III, 2124;*
- *G. Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato di delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, VII, 3;*
- *G. Niccolini in Gli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese: recenti sviluppi e questioni ancora irrisolte, Il nuovo diritto delle società diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera, Anno 10- Numero 13-27 giugno 2012;*

- C. A. Nigro e D. Vattermoli, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2012, 7;
- C. A. Nigro, *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, in *Aa.Vv., Impresa e lavoro*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, 15, I, 2, Torino, 2001;
- C. A. Nigro, *Attivo sopravvissuto o sopravvenuto a seguito della cancellazione della società e successione del socio (anche) nel titolo esecutivo: note critiche*; in *Dir. Fall.*, 2010, 6, 564;
- A. Paciello, in *AA.VA., Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2006;
- M. Paccioia, *Dario Scarpa, Estinzione delle società di capitali e tutela dei creditori sociali: evoluzione giurisprudenziale e riflessioni sistematiche*, in *Contratto e Impr.*, 2014, 6;
- M. Palandri, *Effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1948, II, 552 ;
- A. Pandolfi, *L'estinzione delle società di capitali e il problema delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 704;
- P.P. Papaleo, *Cancellazione di società dal registro delle imprese e tutela dei creditori sociali*, in *Le Soc.*, 2006;
- M. Pedoja, *Fine della "immortalità": per le sezioni unite la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione*, in *Corr. Giur.*, 2010;
- L. Parrella, *Sub articolo 2495*, in *La riforma delle società*, in *Sandulli - Santoro (a cura di)*, Torino, 2003, III;
- C. Pasquariello, *Art. 2492-2493 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al d.lgs. 28 dicembre 2004, n.310*, a cura di Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2005, III;
- C. Pasquariello, *Sub art. 2495 c.c.*, in *Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società*, Padova, III, 2004;
- Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Buonocore, I, 4, Torino, 2001;
- Pavone LA Rosa, *Il registro delle imprese*, Milano, 1954;
- Pavone La Rosa, *Il controllo degli atti societari per l'iscrizione nel registro delle imprese*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II;

- *L. G. Picone, “La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società. Aspetti civili, penali e tributari, tomo primo”, Milano, 1988;*
- *M. Pollio, in S. Bartolomucci, L. Mandrioli, M. Pollio, G. Viotti, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Ipsoa, Milano, 2004, 177;*
- *M. Porzio, La cancellazione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, IV;*
- *M. Porzio, La cancellazione, in Il nuovo diritto delle società, diretto da Abadessa – Portale, IV, Torino, 2004;*
- *M. Porzio, L'estinzione della società per azioni, Napoli, 1959;*
- *G. Positano, in L'estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito, Milano, 2012;*
- *L. Potito, Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese, 4ª ediz., Giappichelli, Torino, 2013;*
- *Principi Contabili-Bilancio finale di liquidazione, R A T I O R & S N . 2 / 2 0 0 9 - 6 5 1 8, 13, 14;*
- *C. Punzi, Interruzione del processo ed estinzione delle società commerciali, in Riv. dir. civ., 1963, II;*
- *G. Racugno, Brevi osservazioni in tema di estinzione delle società per azioni, in Giur. It., 1969, II;*
- *G. Ragusa Maggiore, Una pronuncia della Consulta che completa l'orientamento interpretativo dell'art. 10 l. fall. in precedenza seguito dalla Corte costituzionale, in Dir. fall., 2001, II;*
- *G. Ragusa Maggiore, Il registro delle imprese, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 2002;*
- *G. Ragusa Maggiore, Le società di capitali. La società per azioni. Formazione della società per azioni. Nuovo diritto societario in Trattato delle società a cura di Ragusa Maggiore , II, Padova, 2003;*
- *P. Reviglione, Il "nuovo " Registro delle imprese: struttura e procedimento, in Giur. comm., 1996, I;*
- *Riv. del Notariato, 2010, fasc. 1, pp. 191-209, La cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese;*

- R. Rordorf, *Il giudice del registro delle imprese*, in *Società*, 1996;
- A. Rossi, *Art. 2490, il nuovo diritto delle società. Commento sistematico*, a cura di A. Maffei Aliberti, III, 2245, Padova, 2005;
- D. Rubino, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Vassalli, Torino, 1956;
- A. Ruotolo, *Società cancellata dal registro delle imprese e sopravvenienze attive*, in AA. VV., *Consiglio nazionale del notariato. Studi e materiali*, Milano, 2006,;
- C. Ruperto, *sub art. 2189*, in *Torrente-Jannelli-Ruperto, Del lavoro*, in *Commentario del codice civile, libro V, I*, Torino, 1961;
- V. Salafia, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese* in, *Società*, 2008;
- V. Salafia, *“L’accertamento giudiziale dei crediti e dei debiti sociali sopravvenuti alla cancellazione della società dal registro delle imprese”*, *Società*, 1984, 982;
- M. Saletti, *voce Interruzione del processo*, in *Enc. giur.*, Roma 1989, vol. XVII;
- M. Sarale, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, ne *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti*, Zanichelli, Bologna, 2009, 1219;
- V. Sangiovanni in, *Cancellazione della società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori*, in *Danno e Responsabilità*, 2011, 12, 1133;
- V. Sangiovanni, *Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue*, in *Notariato*, 2009;
- F. Santagada, *Fusione e cancellazione di società e vicende del processo, Parte II*, in *Il giusto processo civile*, 2010;
- G. Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione, III, Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 2006;
- G. Santini, *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario del cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca*, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 3<sup>a</sup> ediz., 1984, 345;
- F. Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962;

- A. Schermi, *Momento ed effetti dell'estinzione delle società*, in *Giust. civ.*, 1965, I;
- D. Sega, "La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la sua "irreversibile" estinzione?", *Nuova Giur. Civ.*, 2010, 4, 401;
- "Società di capitali" in *Commentario a cura di Giuseppe Niccolini e Alberto Stagno d'Alcontres*, volume terzo, Jovene editore, 2004 ;
- *Società in genere. Società di persone*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1982;
- P. Specca, "Problemi controversi sulla responsabilità fiscale degli amministratori", in *Dir. e prat. trib.*, 1988, II;
- M. Spiotta, *Cancellazione della ... cancellazione*, in *Giur. comm.*, 2006, I;
- M. Speranzin, *L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004 ;
- M. Speranzin, *Recenti sentenze in tema di estinzione della società: osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2000, II, 311;
- M. Spiotta *Prescrizione dell'azione del creditore sociale insoddisfatto contro i soci della società estinta*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2004;
- M.S. Spolidoro, *Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e il problema delle sopravvenienze attive*, in *Riv. soc.*, 2007;
- G. Tarzia, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2002;
- F. Tedioli, *Le Sezioni Unite si pronunciano sugli effetti processuali dell'estinzione della società: una soluzione convincente?*, in *Il Giusto Processo Civile* 3 (2013): 793-826;
- F. Tesauro, "La responsabilità fiscale dei liquidatori", in *Giur. comm.*, 1977, I;
- S. Turelli, *l'informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, IV, 2007;
- R. Weigmann, *La difficile estinzione delle società*, in *Giur. It.*, 2010, 1610;
- M. Vaira, *sub art. 2492-2496*, ne *Il nuovo diritto societario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti*, Zanichelli, Bologna, 2004, vol. III, 2140;
- G. Verde, *Diritto processuale civile, 2 Processo di cognizione*, Bologna, 2010, 164;

- V. Vitale, *Cancellazione di società di capitali, creditori sociali insoddisfatti e responsabilità dei liquidatori*, in *Dir. giur.*, 2009, 619 ss.;
- R. Viviani, *Bilancio e dichiarazione dei redditi: sopravvenienze attive*, in *La lente sul fisco*, Torino, 30.03.2012, n 12;
- Volpe Putzolu, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali (panorami di giurisprudenza)*, in *Giur. comm.*, 1981, I, 227. E;
- R. Weigmann, *Società con un solo socio*, in *Dig. disc. Priv. sez. comm.*, XIV, Torino, 1997;
- A. Zagarese, *Soppravvenienze passive e responsabilità del liquidatore ex art. 2465 c.c.*, in *Giur. comm.*, 2002, 376;
- G. Zagra, *Effetti irreversibili della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese*, in *Le Soc.*, 2010, 362;
- P. Zanelli, *Il trasferimento delle imprese elettriche nella sistematica della circolazione nda e della successione dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 1964;
- A. Zorzi, *L'estinzione delle società di capitali*, *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 374, 2014;
- A. Zorzi, *Decorrenza e natura del termine annuale ex art. 10 l. fall. per l'imprenditore individuale*, in *Giur. comm.*, 2002, II, 563;
- A. Zorzi, in *L'estinzione della società: la portata dell'art. 2495 c.c. e i risvolti processuali della cancellazione dal registro delle imprese*, *Ricerche giuridiche*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, vol. 2, n. 1, luglio 2013;
- A. Zorzi, *Cancellazione della società dal registro delle imprese, estinzione della società e tutela dei creditori*, in *Giur. comm.*, 2002, II, 99;

### **Giurisprudenza**

- *Giurisprudenza di Legittimità:*
- Cass. 18 giugno 1926, in *Rep. Giur. It.*, 1927, Società, 130;
- Cass. S.S.U.U. 28 luglio 1928, in *Giur. It.*, 1929, I, 1, 575;
- Cass. 20 febbraio 1929, in *Foro It.*, 1929, I, 614;
- Cass. 23 luglio 1930, in *Rep. Foro It.*, 1930 voce Società, 40;

- Cass. 30 luglio 1930, in *Giur. It.*, 1930, I, 1, 1037;
- Cass. 28 novembre 1934, in *Giur. It.*, 1935, I, 1, 806;
- Cass. 17 luglio 1935, in *Rep. Giur. It.*, 1935, voce *Società*, 239;
- Cass. 9 giugno 1937 in *Giur. It.*, 1937, I, 1, 813;
- Cass. 28 giugno 1937 in *Foro It.*, 1937, I, 1544;
- Cass. 15 giugno 1939, in *Foro It.*, 1939, I, 1, 1230;
- Cass. 17 luglio 1941, *Foro It.*, 1942, I, 70;
- Cass. 27 febbraio 1942, in *Dir. fall.*, 1942, II, 276;
- Cass. 30 giugno 1950, n. 1705, in *Foro It.*, 1951, I, 323;
- Cass. 12 luglio 1951, n. 1930, in *Foro It.*, *Rep.* 1951, voce *Società* nn. 352-353;
- Cass. 3 maggio 1952, n. 904, in *Foro It.*, 1952, I, 568;
- Cass. 11 agosto 1952, n.1658, in *Giur. it.*,1952, I, 777;
- Cass. 12 febbraio 1953, n. 351, in *Giust. civ.*, 1953, 553;
- Cass. 24 giugno 1954, n. 2181, in *Foro it.*, 1955, I, 864;
- Cass. 21 aprile 1956, n. 1222, in *Giust. civ. mass.*, 1956, 420;
- Cass. 31 gennaio 1957, n. 346, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 142;
- Cass. 16 maggio 1959, n. 1448, in *Giur. it.*, 1960, I, 111;
- Cass. 16 novembre 1960, n. 3071, in *Giust. civ.*, 1061, I, 237;
- Cass. 12 dicembre 1961, n. 2799, in *Giur. civ.*, 1962, I, 251;
- Cass. 11 febbraio 1961, n. 299, in *Giust. civ.*, 1961, I, 576;
- Cass. 29 agosto 1963, n. 2376, in *Giust. civ. mass.*, 1963, 1115;
- Cass. 16 febbraio 1965, n. 230, in *Giur civ.*,1965,I,928;
- Cass.17giugno 1968, n. 1951, in *Dir. fall.*, 1969, II, 913;
- Cass.18 ottobre 1971, n. 2928, in *Dir. fall.*, 1974, II, 844;
- Cass. 11 febbraio 1972, n. 388, in *Dir. fall.*, 1972, II, 630;
- Cass. 28 settembre 1973, n. 2429, in *Giur. comm.*, 1974, II, 401, con nota critica di R. Costi, *Estinzione delle società, esigenze del processo economico e politica dei giudici*;
- Cass. 23 febbraio 1978, n. 5489, in *Foro it.*, 1979, I, 1786;
- Cass. 23 novembre 1978, n. 5489;
- Cass. Civ., sez I°, 25 novembre 1978, n. 5540;
- Cass. 3 aprile 1979, n. 1880, in *Foro. it.*, 1979, I, 1786;

- Cass. 6 gennaio 1981, n. 52, in Riv. not., 1981, 154;
- Cass. 29 agosto 1987, n.7139, in Dir. fall., 1988, II, 34;
- Cass. 28 dicembre 1989, n. 5803, in Società, 1990, 471;
- Cass., 11 febbraio 1992, n. 1528;
- Cass. 15 giugno 1993, n. 7067;
- Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1994, n. 3216, in Foro it, 1995, I, 1302;
- Cass. Civ. n. 10217/1994;
- Cass. 19 settembre 1995, n. 9887, con commento di G. Vidiri, in Foro it., 1996, I, 2873;
- Cass. 5 settembre 1996, n. 8099, in Giur. comm., 1997, II, 625;
- Cass. S.S.U.U., 14 gennaio 1998, n. 366;
- Cass. 14 aprile 1998, n. 3780;
- Cass. 7 luglio 1998, n. 6597, in Gius., 1998, 19, 2728
- Cass. 20 ottobre 1998, n. 10380, in Giur. it., 1999, 912
- Cass. 14 maggio 1999, n. 4774, in Società, 1999, 1326;
- Cass. 10 luglio 1999, n. 7254;
- Cass. 04 ottobre 1999, n. 11021;
- Cass. 3 novembre 1999, n. 12274, in Mass. Foro. it., 1999, 92;
- Cass. 19 febbraio 2000, n. 1918;
- Cass. 12 giugno 2000, n. 7972, in Dir. prat. soc., 2000, 23, 97;
- Cass. 26 aprile 2001, n. 6078, in Mass. Foro it., 2001, 917;
- Cass. 2 agosto 2001, n. 10555, in Mass. Giur. it., 2001, 899;
- Cass. Civ. n. 541/2002;
- Cass. 20 aprile 2002, n. 5704;
- Cass. sent. 3 aprile 2003, n. 511;
- Cass., n.11112 del 16 luglio 2003;
- Cass. 18 agosto 2003, n. 12078, in Mass. giur. civ., 2003, f. 7-8;
- Cass., n. 16551 del 04 novembre 2003;
- Cass., n. 1468 del 27 gennaio 2004;
- Cass. 28 maggio 2004, n. 10324;
- Cass. 8 luglio 2004, n. 12553;
- Cass. 21 agosto 2004, n. 16500;

- *Cass. 12 novembre 2004, n. 21520, in Mass. Giur. it., 2004;*
- *Cass. 1 febbraio 2005, n. 1983, in Società, 2006, 314;*
- *Cass. 11 maggio 2005, n. 9917;*
- *Cass. 10 ottobre 2005, n. 19372;*
- *Cass. 23 maggio 2006, n. 12144;*
- *Cass. 28 agosto 2006, n. 18618 ;*
- *Cass., Sez. III, 15 gennaio 2007, n. 646;*
- *Cass. 16 marzo 2007, n. 6292;*
- *Cass. 18 settembre 2007, n. 19347;*
- *Cass., 23 aprile 2008, n. 1050;*
- *Cass. 19 giugno 2008, n. 16612;*
- *Cass. 10 ottobre 2008, n. 25003;*
- *Cass. 15 ottobre 2008, n. 25192, in Società, 2009, 877;*
- *Cass. 12 dicembre 2008, n. 29242, in Mass. giur. it., 2008;*
- *Cass. 10 luglio 2009, n. 16288;*
- *Cass. 7 agosto 2009, n. 18099;*
- *Cass. 25 settembre 2009, n. 20650;*
- *Cass. 13 novembre 2009, n. 24037;*
- *Cass. n. 4060/2010, 4061/2010 e 4062/2010, in Società, 2010, 1004, con nota di D. Dalfino, Le sezioni unite e gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese;*
- *Cass. 9 aprile 2010, n. 8426, in Notariato, 2010, 639 con nota di Spolidoro;*
- *Cass. civ. Sez. I, Sent., 16 luglio 2010, n. 16758;*
- *Cass. 22 febbraio 2010, n. 4061, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I;*
- *Cass. 13 luglio 2011, n. 15428, in Fallimento, 2011, 1407, con nota di G. Bettazzi, Art. 10 l. fall.: il principio di effettività continua ad operare, ma solo per le imprese non iscritte;*
- *Cass. 21 novembre 2011, n. 24431, in Mass. Foro it., 2011, 935;*
- *Cass. civ. Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7327;*
- *Cass. Sezione Tributaria, sent. 16 maggio 2012, n. 7679;*
- *Cass. 16 maggio 2012, n. 7676, in Società, 2013, 81;*
- *Cass. 21 gennaio 2013, n. 1350, in www.ilfallimentarista.it 2013;*

- *Cass. 12 marzo 2013, n. 6071;*
- *Cass. S.S.U.U. 12 marzo 2013, n. 6070 con nota di Claudio Consolo e Federica Godio in Le Sezioni Unite sull'estinzione di società: la tutela creditoria "ritrovata" (o quasi), Corriere Giur., 2013, 5, 691;*
- *Cass. S.S.U.U. 12 marzo 2013, n. 6071;*
- *Cass. S.S.U.U. 12 marzo 2013, n. 6072;*
- *Cass. S.S.U.U., 7 maggio 2013, n. 10531, in Giur. it., 2013, 2481;*
- *Cass. 18 luglio 2013, n. 17564 in Giur. it., 2013, 2265 con nota di G. Cottino;*
- *Cass. 13 settembre 2013, n. 21026, in CED Cassazione, 2013;*
- *Cass. 21 ottobre 2013, n. 23727, in Fisco on line, 2013;*
- *Cass. n. 28187, 14 novembre 2013, in Fisco, 2014, 391, con nota di F. Marrucci, È nulla la cartella di pagamento notificata ad una società cancellata e, in ogni caso, l'ex liquidatore è legittimato a proporre ricorso;*
- *Cass., ordinanza 8 gennaio 2014, n. 179, in Corr. trib., 2014, 785;*
  
- *Giurisprudenza costituzionale:*
  
- *Corte Cost. 21 luglio 1999, n. 66, in Foro it., 1999, I, 1381*
- *Corte Cost. 21 luglio 2000, n. 319, in Giur. it., 2000, 1857*
  
- *Giurisprudenza di merito:*
  
- *Tribunale di Bari:*
- *Corte di Appello di Bari, 02 settembre 1976;*
  
- *Tribunale di Bologna:*
- *Trib. Bologna 8 ottobre 2010, in Società, 2011, 3;*
  
- *Tribunale di Catania:*
- *Trib. Catania 30 marzo 1981, in Giur. comm., 1982, II, 707 ss.*
- *Trib. Catania 26 novembre 2001, in Giur. comm., 2002, II, 464 ss..*

- *Trib. Catania Dec., 09 aprile 2009, con commento di Alessandra Zanardo, “Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese: presupposti e ruolo del conservatore”, Società, 2010, I, 88;*
  
- *Tribunale di Como:*
  - *Trib. Como 29 luglio 2004, in Giur. comm., 2006, II, 177, con nota di Carnevale, Il difetto di autodeterminazione dell'assemblea e la nomina giudiziale del liquidatore; Racugno - Loffredo, Società a responsabilità limitata, in Società, 2008, II, 294 ;*
  - *Trib. Como 24 aprile 2007, in Società, 2008, 889 ss., con nota di P. D'Alessandro e l'articolo di Valerio Sangiovanni in Notariato n 6/2009;*
  - *Trib. Como 18 maggio 2007, in Giur. comm. 2008, II;*
  
- *Tribunale di Foggia:*
  - *Trib. Foggia 6 maggio 1997, ivi, 1998, II, 56-57, con nota adesiva di Donativi;*
  
- *Tribunale di Lucca:*
  - *Trib. Lucca 15 febbraio 1989, in Giust. civ., 1990, I, 532 ;*
  - *Trib. Lucca 12 gennaio 2009, in Giur. mer., 2009, 2479;*
  
- *Tribunale di Milano:*
  - *Trib. Milano 19 febbraio 1970;*
  - *Trib. Milano 21 aprile 1997, in Giur. comm., 1998, II, 625;*
  - *Trib. Milano 9 febbraio 2000, in Giust. civ., 2001, I, 541;*
  - *App. Milano 12 marzo 2003;*
  - *Trib. Milano, 11 aprile 2003;*
  - *Trib. Milano 17 febbraio 2005, in Giust. a Milano, 2005, 11, 79;*
  - *Trib. Milano 24 gennaio 2007, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it);*
  - *Trib. Milano 14 novembre 2007, in Società, 2009, 1045 ss., con nota di M.P. Ferrari;*
  - *App. Milano 20 novembre 2007, ivi, 2008, 3, 295;*
  - *App. Milano 5 dicembre 2007, in Corr. mer., 2008, 4, 417;*

- *Trib. Milano 11 giugno 2008, in Giur. it., II, 2776;*
- *Trib. Milano, sez. VIII, 18 dicembre 2008, n. 15023, in Giust. a Milano, 2008, 12, 88;*
- *Trib. Milano 26 maggio 2010, in www.ilcaso.it;*
  
- *Tribunale di Modena:*
- *Trib. Modena 13 agosto 1997, in Giur. comm., 1999, II, 93;*
  
- *Tribunale di Monza:*
- *Trib. Monza 22 settembre 1987, in Foro pad., 1988, I, 480-481;*
- *Trib. Monza 6 giugno 2005;*
- *Trib. Monza 13 novembre 2006, in www.plurisonline.it;*
  
- *Tribunale di Napoli-Torre Annunziata-Santa Maria Capua Vetere:*
- *Trib. Napoli 24 ottobre 1968;*
- *Trib. Napoli 24 marzo 1983, in Società, 1983, 1283-1284;*
- *Trib. Napoli 8 gennaio 1993, in Società, 1993, 818-819;*
- *Trib. Napoli, 07 novembre 1994;*
- *Trib. Napoli 17 giugno 2004, in Foro it., 204, I, 3238;*
- *App. Napoli 6 maggio 2005;*
- *Trib. S.M. Capua Vetere 30 giugno 2006, in Giur. it., 2007, 118;*
- *Trib. Napoli 9 ottobre 2007, in Corr. mer., 2007, 12, 1400;*
- *App. Napoli 17 marzo 2008, in www.plurisonline.it;*
- *App. Napoli 28 maggio 2008, in Giur. mer., 2009, 2479;*
- *Trib. Torre Annunziata 16 dicembre 2008, ord., in Dir. giur., 2009, 619 ss., con nota di V. Vitale;*
- *Trib. Napoli 26 aprile 2010, in www.ilcaso.it;*
- *App. Napoli 26 gennaio 2011, in www.plurisonline.it;*
- *App. Napoli 8 febbraio 2012, in Fallimento, 2012, 1242, con nota di M. Speranzin, Società estinta e procedimento per la dichiarazione di fallimento;*
  
- *Tribunale di Padova:*

- *Trib. Padova 26 giugno 2003, in Società, 2003, 1657;*
- *Trib. Padova 13 agosto 2004;*
  
- *Tribunale di Perugia:*
- *Trib. Perugia 21 giugno 2001, in Società, 2002, 219-220;*
- *Trib. Perugia 17 novembre 2009, in [www.jurisdata.it](http://www.jurisdata.it);*
  
- *Tribunale di Prato:*
- *Tribunale di Prato, 6 agosto 2009;*
  
- *Tribunale di Roma:*
- *Trib. Roma 19 maggio 1995, in Foro it., 1996, I, 2258;*
- *Trib. Roma, 21 febbraio 1986, in Riv. notar., 1987, 179;*
- *Trib. Roma 20 marzo 2000, in Giur. it., 2001, 104;*
- *App. Roma 9 gennaio 2004, in Foro it., 2004, I, 224;*
- *App. Roma 8 gennaio 2009, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it);*
- *Trib. Roma 24 febbraio 2009, in Dir. fall., 2010, II, 564;*
  
- *Tribunale di Rimini:*
- *Trib. Rimini 11 novembre 1983;*
- *Trib. Rimini 2 febbraio 1984;*
  
- *Tribunale di Sassari:*
- *Trib. Sassari 1 aprile 1997, in Società, 1997, 1080;*
  
- *Tribunale di Torino:*
- *Trib. Torino 14 agosto 1997;*
- *Trib. Torino 12 gennaio 2007, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it)*
- *Tribunale di Torino 15 giugno 2008 ;*
- *Trib. Torino 9 luglio 2008, in [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it);*
- *Trib. Torino 5 settembre 2008, in In Giur. merito, 2009, 6, 157;*

· *Tribunale di Trapani:*

· *Trib. Trapani 27 giugno 2000, in [www.ss.camcom.it](http://www.ss.camcom.it);*

· *Tribunale di Treviso:*

· *Trib. Treviso 19 febbraio 2009, in Società, 2010, 355;*

· *Tribunale di Udine:*

· *Trib. Udine 15 settembre 2005, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);*

· *Tribunale di Verona:*

· *Trib. Verona 10 luglio 2001, in Dir. fall., 2001, II, 1277;*